PERFICE MUNUS

rivista di pastorale

ANNO XXXVI - N. 3 - 4 NUOVA SERIE MARZO - APRILE 1961

sommario

Sacra Congregazione del Concilio

DECRETI IN MERITO AL NUOVO « CODICE DELLE RUBRICHE »

Sulla imminente applicazione del nuovo "Codice delle Rubriche" del Breviario e del Messale, la Sacra Congregazione del Concilio, per mandato del Sommo Pontefice Giovanni XXIII, *ha pubblicato due Decreti: l'uno circa le festività nelle quali è da applicarsi la Santa Messa "pro populo"; l'altro concernente le varianti da apportare negli Statuti dei Capitoli per la recita corale del Divino Ufficio.*

I. - DECRETUM

Cum in novas Rubricas Breviarii et Missalis editas post Litteras Apostolicas « Rubricarum instructum » diei 25 mensis iulii 1960 per Decretum Generale Sacrae Rituum Congregationis « Novum rubricarum Breviarii ac Missalis romani codicem » diei 26 mensis iulii 1960, quaedam variationes circa dies festos inductae fuerint, nonnulli Ordinarii locorum per varias Regiones constituti a Sacra Congregatione Concilii expostulaverunt ut, ad dubii atque perplexitatis occasionem auferendam circa dies, quibus est applicandum Sacrum pro populo, congrua, aliqua ratio iniretur.

His itaque votis annuens, Sacra Congregatio Concilii, de mandato Summi Pontificis Ioannis XXIII feliciter Regnantis, indicem taxativum, qui sequitur, festorum, quibus, iuxta praescripta canonum 339 § 1 et 446 § 1. Codicis iuris canonici, in universa Ecclesia a die 1 ianuarii 1961 inest obligatio litandi Sacrum pro populo, conficiendum statuit; idest:

FESTA DE PRAECEPTO

Dominicae I et II Classis.

Alia Festa I Classis in Calendario Ecclesiae Universae:

1) Nativitas Domini - 2) Dies octavus Nativitatis Domini - 3) Epiphania Domini - 4) Ascensio Domini - 5) Festum SS.mi Corporis Christi - 6) Conceptio Immaculata B. Mariae Virginis - 7) Assumptio B. Mariae Virginis - 8) Festum S. Ioseph, Sponsi B. M. V. - 9) Festum Ss. Petri et Pauli Apostolorum - 10) Festum Omnium Sanctorum.

FESTA NON DE PRAECEPTO

I Classis in Calendario Ecclesiae Universae:

1) Festum SS.mi Cordis Iesu - 2) Festum Pretiosissimi Sanguinis

D.N.I.C. - 3) Annuntiatio B. Mariae Virginis - 4) Festum Sancti Ioseph Opificis - 5) Dedicatio S. Michaelis Archangeli - 6) Nativitas S. Ioannis Baptistae.

I Classis in Calendariis particularibus:

7) Festum Patroni principalis Nationis - 8) Festum Patroni principalis Regionis seu Provinciae sive ecclesiasticae sive civilis - 9) Festum Patroni Dioecesis - 10) Anniversarium Dedicationis Ecclesiae Cathedralis - 11) Festum Patroni principalis loci seu oppidi vel civitatis - 12) Anniversarium Dedicationis Ecclesiae propriae - 13) Titulus Ecclesiae propriae.

II Classis:

14) Nativitas B. Mariae Virginis - 15) Purificatio B. Mariae Virginis - Festa natalicia Apostolorum et Evangelistarum, scilicet - 16) Festum S. Andreae - 17) Festum S. Thomae - 18) Festum S. Ioannis - 19) Festum S. Mathiae - 20) Festum S. Marci - 21) Festum Ss. Philippi et Iacobi - 22) Festum S. Iacobi - 23) Festum S. Bartholomaei - 24) Festum S. Matthaei - 25) Festum S. Lucae - 26) Festum Ss. Simonis.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, die 3 decembris 1960.

P. Card. CIRIACI, Praefectus
P. Palazzini, *a Secretis*

II. - DECRETUM

In Litteris Apostolicis « Rubricarum instructum » diei 25 mensis iulii 1960 ad num. 3) edicitur: « Item statuta, privilegia, indulta et consuetudines cuiuscumque generis, etiam saecularia et immemorabilia, immo specialissima atque individua mentione digna, quae his rubricis obstant, revocantur ».

Quare Sacra Congregatio Concilii, de mandato Summi Pontificis Ioannis Papae XXIII feliciter Regnantis, statuit ad servitium chorale quod attinet, ut locorum Ordinarii curent emendari statuta capitularia et abrogari praefata privilegia, indulta et consuetudines, quae dictis rubricis obstent.

Insuper declarat reductiones servitii choralis, quae a Sacra Congregatione Concilii fuerint concessae, adhuc vigere, si et quatenus praedictis rubricis haud obstent.

Petitiones autem reductionum servitii choralis vel earundem prorogationum a Capitularibus exarentur iuxta novas rubricas Breviarii et Missalis.

Contrariis quibuslibet haud obstantibus.

Datum Romae, die 3 decembris 1960.

P. Card. CIRIACI, Praefectus
P. Palazzini, *a Secretis*

P. L. MAJOCCO

Orazione di monaco e orazione di apostolo

VI. - *L'orazione pratica è teologicamente cattolica*

Il principio invocato dai nostri oppositori che « contemplatio habet rationem finis» è senza dubbio generalmente ammesso e gode delle più alte autorità. S. Tommaso lo usa in equivalenza quando scrive: «Contemplatio divinae veritatis est finis totius humanae vitae » (2, 2, Q. 180, a. 4). Il P. Suarez S. J. gli fa eco dicendo: « Contemplatio theológica est finis humanae vitae » (De Relig. Tr. 4, l. 2, c. 9, n. 6). E prima di loro già S. Agostino.

Ma tutti essi, dirò col P. De Guibert S. J. (Theologia spiritualis n. 379), tale compito di orientamento supremo lo assegnano alla Contemplazione perfetta che godremo in cielo, come ben appare dai loro contesti. Invece nella vita presente il fine essenziale è di vivere e crescere sempre più in grazia e carità, per esser poi in grado di glorificare meglio Dio da un gradino più alto nella visione eterna. Se quindi per Contemplazione si intende solo una forma di orazione attuale, anche se molto alta non è più fine, ma mezzo. « *E' certo che nella vita presente è molto più perfetta la carità* — scrive P. Suarez S. J. — *ed essa deve essere fine e scopo di tutta la Contemplazione* ». (De Relig. IV, l. 2, c. 9, n. 13).

Se così non fosse, S. Tomaso, dopo avere dimostrato che: « ex suo genere, contemplativa vita est maioris meriti quam activa », non avrebbe potuto aggiungere che però *può essere di maggior merito interrompere la contemplazione per le opere della vita attiva, in ossequio alla divina volontà;* conforme a l'Apostolo che desiderava « ipse anatema esse a Christo » per i suoi fratelli (2, 2, Q. 182, a. 2).

E' qui pertanto che bisogna convenire: nell'ordine essenziale dei fini e dei mezzi in tutta la nostra vita soprannaturale.

Sulla terra il vero fine immediato è solo prepararci alla Contemplazione visiva di Dio mediante esercizio della carità. Riuscire in qualche modo a pregustarla quella visione, per sublime ed estremamente vantaggioso che possa essere, è soltanto accidentale; tant'è vero che anche un ordine del superiore o un semplice dovere di carità materiale verso il prossimo o anche verso noi stessi potrebbe obbligarci a sospendere la nostra contemplazione. « Secundum quid et in casu est magis eligenda vita activa propter necessitatem praesentis vitae (2, 2, Q. 182, a. 1).

Poi: senza dubbio la Contemplazione a cui ci è dato elevarci nella vita terrena è molto imperfetta; tuttavia essa contribuisce sempre in modo molto esimio e diretto alla gloria di Dio che è il fine supremo, universale di tutta la creazione, e aiuta la nostra preparazione alla visione eterna molto più efficacemente che tutte le nostre iniziative e industrie umane. Di qui la dottrina comune del primato « per sè » della vita contemplativa su quella attiva.

Tutto questo è evidente.

Ma è evidente pure che la esistenza terrena non può assorbirsi tutta nella Contemplazione, legata come è agli innumerevoli obblighi anche materiali e al dovere di perfezionamento anche morale proprio e altrui. Ora, se per suggerimento diretto di Cristo, la nostra orazione può e deve estendersi a implorar anche il pane per il nostro stomaco per poter servire Dio, e in ciò non perde nulla del suo carattere sacro e unitivo a Dio; perchè ne perderà quando imploriamo la forza di riformare noi stessi per essere in grado di amare Lui e farlo amare di più?

Ancora! La preparazione alla visione eterna consiste essenzialmente nel realizzare in noi l'accrescimento della carità e della grazia santificante, quanto ci è dato farla. Ma questo accrescimento non è possibile se non nella misura che essa carità afferma sempre più completo il suo dominio sopra tutte le attività della nostra vita. Da parte sua il principio di vita soprannaturale, che la grazia pone in noi, ha certamente tutto il potenziale richiesto per la nostra santificazione anche più assoluta.

Dio però, per una disposizione che a noi tocca soltanto adorare, non ce la dà mai tutta quella energia divina; e il quantitativo che ce ne dà lo dispensa, di solito, in proporzione delle nostre preghiere, buone disposizioni e del buon uso che ne facciamo. Dunque l'ostacolo vero e continuo al nostro profitto spirituale è anzitutto la nostra mancanza di energia morale nel conflitto delle esigenze della carità e di tutti gli atti che la aumenterebbero in noi, contro il disordine irreducibile delle nostre passioni.

Ebbene: quando la nostra orazione implora che venga il regno di Dio nella nostra coscienza sempre più completo, e che la nostra volontà faccia la volontà di Dio in modo sempre più santo, e che noi amiamo e facciamo amare il Signore in modo sempre più ardente, domando: non ha raggiunto la perfezione evangelica? Se poi esiste orazione più sublime, il Vangelo ce la doveva insegnare!

VII. - *L'orazione pratica è indispensabile ad ogni apostolo*

S. Ignazio, orientando l'orazione verso il perfezionamento di noi stessi e verso l'azione apostolica, non ha creato qualcosa di strano ma *ha soltanto posto l'accento su ciò che deve essere, asceticamente parlando, il religioso di vita mista, per essere in equilibrio.*

Infatti: la formula con la quale S. Tomaso caratterizzò la vita solo contemplativa è: — principaliter intendere contemplationi veritatis —

(2, 2, Q. 180 a. 1). S. Domenico, invece, creando un Ordine di vita mista, ha fatto inserire nelle sue Costituzioni che: — studium nostrum debet principaliter intendere ut proximorum animabus utiles esse possimus.

Che poi l'esimio Patriarca non abbia forse neppure pensato, in quel medesimo Capitolo generale del 1220, a far adottare una simile dichiarazione anche riguardo all'orazione, lo si vuole spiegare oggi col fare osservare che un'orazione veramente tale non stagna in sè, bensì erompe in desideri impazienti di glorificare Dio nella santificazione propria e altrui. Sia pure!

Però sul piano della realtà storica si dimentica ciò che scrive il Leclerq (La vocaz. relig. Cap. 4): « *In altri tempi si è avuta una tendenza verso la Contemplazione che non era cristiana, perchè si esauriva in Dio e non passava al prossimo* ». Il nostro secolo pensa che non ci si salva se non inserendosi nell'opera della salvezza del mondo, cooperando all'avvento del regno di Dio. Gli Ordini contemplativi oggi devono giustificarsi dimostrando di avere un compito sociale; quindi si difende la vita contemplativa non come un valore in sé, magari il più alto, ma come l'anima di ogni apostolo.

Invece gli eremiti e i monaci non vi pensavano nemmeno. Di fatto hanno esercitato una grande influenza, ma lo scopo della loro vita non era di agire sugli uomini; fuggivano gli uomini e in qualche modo agivano sul mondo anche senza volerlo. La loro ambizione era di vivere ignorati da tutti. E' vero che agivano con la comunione dei santi; ma questo si insegna ai nostri giorni. *Gli antichi non se ne preoccupavano e forse nemmeno vi pensavano* ».

E appunto in opposizione a tale clima di lontananza, se non proprio di assenza, del religioso dalla realtà umana sociale nacquero i PP. Predicatori. Ma bisogna dire che nonostante tutta la buona volontà non siano riusciti a estraniarsi completamente da quel clima plurisecolare, se oggi ancora un G. Schryvers C. S. S. R. ha potuto giudicare « prima di tutto teoretica la spiritualità domenicana ». E poi continua: « Poichè il rigido metodo speculativo della scolastica male poteva soddisfare alle tendenze della anime affettive si produsse una reazione contro la speculativa eccessiva, e si fece sentire perfino in seno all'Ordine ». (Principi di vita spirit. Ediz. V, pag. XVIII).

Ad ogni modo non è un mistero per nessuno che ai tempi di S. Ignazio l'orazione di molti religiosi, tanto di vita contemplativa che mista, non era vera orazione, ma un vivacchiare spirituale che stagnava, dal momento che non erompeva più nei detti desideri sublimi e incoercibili.

Ebbene: la nascente Compagnia di Gesù non doveva preoccuparsene, quando rilevava, nelle prime lodevolissime realizzazioni della vita mista, quella incompiutezza pratica di struttura ascetica?

Se è vero, come asserisce ancora il Leclerq, che « *servire Dio non significa fermarsi alla Contemplazione, ma impiegare per Lui tutta la propria attività umana* », bisogna convenire che in ogni spiritualità catto-

lica sono insiti in qualche misura ambedue gli atteggiamenti fondamentali: l'orazione per l'azione e l'azione per l'orazione. Sono cose interdipendenti, e l'una chiama l'altra.

Come ogni preghiera, se è vera, tende da sè alle opere di virtù e di zelo; così ogni apostolo, se non è puro dinanismo umano, sente il bisogno di rifornimenti dall'alto. Spetta poi ai singoli tipi di vocazione precisarne le proporzioni e i modi.

Il pregio speciale della nostra vocazione è stato di rendersi conto dello sbaglio pratico altrui di non fondere bene insieme, nella concezione o nella attuazione, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, la parte da dare a Dio e quella da dare al prossimo. Ove manchi la sintesi perfetta, si finisce con creare Dio trascurando il prossimo, o creare il prossimo trascurando di riempirsi di Dio.

Ecco quindi necessità che verso l'azione apostolica si sia orientali con tutto unito il proprio io soprannaturalizzato dall'orazione, e non unicamente o anche solo principalmente con lo studio e l'intelligenza. E' l'unità stessa della persona umana ad esigere nell'individuo anche l'unità del religioso e del dotto, del devoto e dell'apostolo. *Chi può darsi tutto a due cose distinte?* Nè evidentemente lo studio è quello che basti a fare tale unità, sia perchè con troppa facilità esso eccede nell'intellettualismo, sia perchè tanti laici che non studiano e grandissima parte delle religiose non sarebbero mai veri apostoli, il che è falso.

L'apostolo vero, totale, ideale, non può in sostanza venire formato che dalla pietà, dall'orazione o contemplazione che dire si voglia; e queste per essere genuine, ossia evangeliche, devono essere essenzialmente apostoliche per sè e per gli altri, vale a dire protese sempre verso il: « sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ».

L'orientamento apostolico dell'orazione dei Gesuiti non è altro che questo. Come si vede, *S. Ignazio non ha fatto che sottolineare — cosa omessa da altri Fondatori — una condizione essenziale affinchè il religioso apostolo sia in grado di armonizzare in sè stesso, senza attriti dannosi, la vita di Marta e di Maria.* Troppo spesso, secoli fa come oggi, si giudicano praticamente contrastanti le esigenze della vita contemplativa e dell'attiva, e non se ne risolvono le difficoltà che attraverso compromessi fallaci e pericolosi. *Per essere Religiosi eminentemente apostolici, bisogna essere formati da una pietà eminentemente di apostolo, e non più di monaco!*

Perciò a noi è stato fissato un indirizzo provvidenziale che il P. Miron così riassumeva: « Tutto ciò che il Signore ci dà, doni naturali e soprannaturali, grazie e illustrazioni, favori e consolazioni, tutto lo dobbiamo impiegare a servizio delle anime, in modo che ci aiuti a compiere i nostri ministeri con maggior fervore e frutto ».

VIII. - *Linguaggio comune*

Quando i Gesuiti esprimono la loro spiritualità — ossia la vera spiritualità dell'apostolo vero — chiamando l'orazione, qualunque ne sia la

forma, mezzo e non fine, non è proprio il caso che altri si adombri per la parola «*mezzo*». Il linguaggio comune in materia non è affatto purista così intransigente da non adoperarla.

Si ricordi « Il gran mezzo della reghiera » di S. Alfonso.

I documenti gerarchici che raccomandano la recita del S. Rosario, non esitano mai a definirlo un «*mezzo*» ideale di preservazione della fede, di santificazione delle famiglie, ecc. Eppure i PP. Domenicani si onorano, con tutta ragione, di aver fatto di tale devozione una specie di contemplazione nel senso proprio della parola (P. Regamey).

Ancora! Se c'è azione mistica vera e propria è la S. Comunione, unione e quasi fusione immediata della creatura con Dio. Il dialettico purista protesti pure che non si può ordinare il superiore all'inferiore. Eppure, basandosi su quel — nisi manduca veritis carnem. Filii hominis non habebitis vitam in vobis —, gli scrittori sacri e i direttori sirituali di ogni scuola sogliono ripetere che la Comunione è il «*mezzo*» per eccellenza della nostra santificazione e preservazione dal male.

E la Enciclopedia Cattolica nell'articolo « Frati Predicatori » scrive: « I *mezzi* per preparare i frati a questa missione di predicazione sono: l'Ufficio divino, le pratiche ascetiche, lo studio... ».

E il P. Garrigou-Lagrange quando scrive nel testo già citato: « Nulla è più elevato della unione con Dio per mezzo della Contemplazione », non chiama anche lui "*mezzo*", la Contemplazione, proprio mentre crede di dimostrare che non è tale? *Secondo lui è un mezzo alla unione con Dio da realizzarsi sul piano della intelligenza; secondo noi è un mezzo alla stessa unione, ma da realizzarsi sul piano della volontà*. Ma è sempre mezzo! E allora perchè non tollera sulle nostre labbra quello che è il suo stesso linguaggio?

Ma poi, noi non facciamo della Conteplazione un mezzo puro e semplice, privo di ogni valore in sè stesso, suscettibile di essere ridotto e messo da parte appena si creda d'averne beneficiato quanto basta, o di essere sostituito appena sembri che si possa trovare del meglio. E anche il P. Garrigou-Lagrange riconosce che tale linguaggio crudo noi non sogliamo usarlo. Noi diciamo invece: « *L'azione è fine dell'orazione nel senso che è la sua realizzazione in senso totale* » (P. Hostie S. J. in Christus N. 6).

E ragioniamo. La scuola domenicana afferma che l'azione trabocca dalla pienezza della Contemplazione (P. Regamey O. P.).

Benissimo! Ma non vorrà negare che quel traboccamento, anche se viene di suo, ci deve essere nella loro vita, altrimenti essi non realizzerebbero la loro vocazione di vita mista, la quale consta di un fine unico, ma di unità di composizione: «contemplari» e «tradere aliis», due cose d'ordinario ben distinte nel tempo e nello spazio. E se ci deve essere un traboccamento al di fuori, e quello è stato voluto da Dio stesso, è segno che anche la loro Contemplazione non è destinata a segnare la stazione terminale, il capolinea ultimo di tutta la loro spiritualità, ma a

procedere oltre. Dunque se non versa non è completa, perchè: deve integrarsi nell'azione, come diciamo noi; deve fruttificare nell'apostolato, come scrive P. Garrigou-Lagrange.

E lo dice con noi il loro P. Regamey scrivendo: «*Il criterio della vita mista è che l'azione, più che procedere da una contemplazione anteriore, ne è il completamento attuale*». In seguito egli chiamando l'azione e la contemplazione « corpo e anima della nostra vita spirituale, in rapporto tra loro più stretto di quanto non si pensi », viene a riconoscere con noi che nessuna delle due al presente è fine ultimo e termine a sè stessa, ma l'una chiama l'altra, l'una è ordinata all'altra. E non, come mi scrive un suo confratello: « l'azione sgorga di suo dalla Contemplazione come effetto dal fine raggiunto ».

IX. - *Tomista al cento per cento*

Senza dubbio l'accusa più speciosa con cui l'esimio P. Garrigou-Lagrange ha creduto — e qualcuno crede ancora — di poter infirmare l'indirizzo apostolico di tutta una orazione, *è che essa venga a pervertire l'ordine dei valori essenziali.*

La Contemplazione che, secondo l'Aquinate, è di sua natura indubbiamente superiore all'azione (2, 2, Q. 182, a. 1, e 4), verrebbe subordinata a questa, con evidente stridore logico. Invece, dovendo — « la predicazione derivare dalla pienezza della Contemplazione (2, 2, Q. 188, a. 6) » — bisogna dire che essa Contemplazione è essenzialmente la causa eminente dell'apostolato, e non un suo strumento; gli è madre e non serva.

Appariscente è l'accusa, ma senza vero fondamento; perciò la si nega in pieno!

Infatti l'Angelico scrive pure: « maius est contemplata aliis tradere, quam solum contemplari (2, 2, Q. 188, a. 6). Se quindi il nostro contemplari è ordinato proprio al — contemplata aliis tradere —, tende a qualche cosa di tomisticamente superiore.

E' noto però che gli esimii arguenti ci oppongono qui anche un argomento di analogia, dicendo: a quel modo che l'Incarnazione del Verbo non è ordinata alla nostra Redenzione come un mezzo inferiore a un fine superiore, bensì come una causa eminente a produrre un effetto inferiore; così la Contemplazione lo è alla attività apostolica. Dio ha voluto l'Incarnazione non già come subordinata alla Redenzione, ma come fruttificante in essa; così pure ha voluto la Contemplazione non subordinata all'azione, ma come fruttificante in essa (P. Garriguo-Lagrange).

Ebbene, sì; questo argomento di analogia vale, ma proprio nel senso della nostra tesi, e non di quella opposta. Comincio con far notare che nella realtà concreta dei fatti la Redenzione non si attuò al di fuori dell'Incarnazione, ma si innestò su di essa; fu un'aggiunta sottoponendo la natura umana assunta, ad ulteriori e peggiori sofferenze ed umiliazioni.

Dunque, in senso realissimo *la Redenzione va oltre l'Incarnazione, perchè le aggiunge qualche cosa.* E. S. Tomaso riconosce che: — la passione di Cristo ebbe degli effetti, «propter genus operis», che non ebbero i meriti precedenti. (3, Q. 48, a. 1, ad 3). E non si creda di evadere soggiungendo che i nuovi beni risultanti dalla Passione siano soltanto il vantaggio di noi creature, al quale assolutamente non possono subordinarsi gli interessi di Dio. No; ma sono quelli esposti nella P. 3, Q. 46, a 3, e 4, a cui rimanda lo stesso Dottore; vale a dire sono la massima fortuna per l'uomo non meno che la massima gloria per Dio.

Con quale enfasi l'illustre Bossuet, se non erro, proclamava a questo riguardo che il Figlio di Dio ebbe come invidia che delle semplici creature avessero il privilegio invidiabile di potersi immolare e come annientare per Dio; e allora rivendicò anche a sè stesso il poter dare questa suprema attestazione di amore a Dio Padre. E appunto un Dio che si immola e per così dire si annienta in riparazione dell'onore divino, segnò il massimo possibile della gloria di Dio.

Ciò posto: *chi pensa che l'Incarnazione sia stata concepita e voluta proprio in vista della Redenzione, non perverte affatto l'ordine dei valori.* Massima gloria possibile a Dio questa, e può benissimo essere stata intesa « primario et per se »; strada e mezzo indispensabile a conseguirla quella, e potè essere intesa solo in ordine all'altra. D'altra parte, in quale altro senso può essere ortodosso ciò che la liturgia continua a cantare solennemente: — propter nostram salutem... incarnatus... passus... sepultus est?

Ed ora, applicando l'analogia alla nostra orazione apostolica, ribadisco anche per essa: *noi non subordiniamo affatto ciò che è superiore a ciò che è inferiore, bensì il contrario.*

Chi oserebbe dire che il Signore, per farci raggiungere l'apice della perfezione ,non abbia nulla di meglio che imporci una reale svalutazione dei valori più genuini? Eppure anche il più puro amore nostro per Dio non è perfetto o ben accetto a Dio se non passi a integrarsi nell'esercizio dell'amore del prossimo. Bisogna dire, quindi, che *l'amore di Dio non si degrada, non si impoverisce, non diventa inferiore a sè stesso, rivolgendosi al prossimo per amore di Dio; bensì che si assimila maggiormente alla stessa carità infinitamente benevola di Dio, la quale si estende a tutte le creature invece di limitarsi a Dio solo.* Perciò si eleva, si arricchisce, si nobilita, si perfeziona: tende a ciò che è superiore!

Allo stesso modo, se la vocazione esige dal Gesuita che la sua orazione, a somiglianza di quella del Domenicano, trabocchi nell'azione, è il Signore che lo vuole. Ma allora la nostra aziene di predicare, far scuola, ecc... non è attività rivolta a cose inferiori a Dio e terminante in esse; bensì direttamente a soddisfare il divino beneplacito attraverso esse. Perciò finisce che *si fonde poi e immedesima niente meno che con quella suprema e infinita regola di ogni santità e perfezione che è la divina*

volontà. E' chiaro che così la nostra orazione va al più perfetto possibile e reale!

Sia pure, come dice S. Tomaso, che la Contemplazione di sua natura rimane sempre la più meritoria; ma questo è vero solo assolutamente parlando. Invece noi viviamo e operiamo, meritiamo e demeritiamo, ci santifichiamo o perdiamo nel mondo esistenziale, l'unico che conta davvero agli occhi di Dio e degli uomini. E in questo mondo, insegna pure S. Tomaso, *interrompere la Contemplazione per eseguire la divina volontà può costituire un merito maggiore* (2, 2, Q. 180, a. 2), E alla fine dell'articolo immediatamente precedente ha scritto che quando uno è chiamato così dalla vita contemplativa alla attiva — non hoc fit per modum subtractionis sed per modum additionis. — Dunque non si va verso l'inferiore.

L'ascetica tradizionale aggiunge poi che tale consolatissima dottrina non si applica solo a qualche episodio sporadico della vita del Religioso, bensì a tutte quante le sue osservanze quotidiane, le quali, perciò, possono e devono riuscire più meritorie e più perfette che se egli, di proprio gusto, si applicasse magari alla più sublime « contemplatio veri divini ».

Anche la domenicana S. Caterina da Siena, nel suo trattatello della « *Consumata perfezione* » proclama come verità appresa direttamente dal suo Sposo Divino che il vertice più alto della perfezione sta nell'unirci e conformarci nel modo più perfetto possibile a tutte quante le disposizioni generali e particolari della divina Provvidenza dentro di noi e intorno a noi, per tutto ciò che riguarda sia noi, sia gli altri; perchè Dio è veramente presente in tutto ciò, meno che nel peccato.

Se S. Pietro, costruiti come voleva i tabernacoli, forse rimasto sul Tabor, sarebbe restato un semplice contemplativo estatico. Scendendo di là e accettando l'incarico divino di diventare la pietra fondamentale della Chiesa, possibile che si sia condannato proprio a qualche cosa di inferiore, meno nobile, meno perfetto?

E' dunque semplicemente errato che una ascesi e una orazione protese di continuo verso il fine supremo della presente vita, cioè l'adempimento della divina volontà, vadano verso ciò che è semplicemente inferiore.

Dopo quanto ho detto, non stupiscano i miei arguenti se oso impugnare direttamente la dottrina del Rev. P. Garrigou-Lagrande nel passo che mi è stato opposto fin da principio, dove dice: « E' troppo evidente che qui in terra nulla è più elevato della unione con Dio per mezzo della Contemplazione e dell'amore ».

Mi pare infatti di poter affermare che la nostra unione piena con Dio per il tramite della conoscenza si avvererà soltanto quando questa, diventata visione immediata, ce ne darà la assoluta evidenza. Invece quaggiù qualunque nostra conoscenza di Dio rimane semplicemente indiretta, e quindi non lega così tenacemente l'anima da non lasciare a

vera disposizione della libertà umana l'aderire a Dio o no. Questo però non significa che non si debba aderirgli; significa soltanto che lo si deve fare liberamente e con merito, appunto perchè è tempo di prova.

E la volontà, appena sia illuminata a sufficienza, è in grado senz'altro, come si insegna per l'emissione dell'atto di fede, di aderire al Signore con forza anche molto maggiore di quanto comporterebbe quella illuminazione limitata. E infatti quante persone semplici e illetterate servono Dio con molta più perfezione ed amore di qualche teologo magari di primo piano!

D'altra parte, se la intensità e perfezione della nostra attuale unione con Dio fosse condizionata strettamente alla intensità e perfezione della nostra Contemplazione; e se questa costituisce ora il fine vero e supremo della vita terrena; quante persone che non hanno capacità o tempo, indipendentemente dalla loro volontà, di elevarsi alla vera Contemplazione, resterebbero escluse «a priori» dal conseguimento del proprio fine!

E la vita quotidiana degli stessi Contemplativi può forse trascorrere tutta quanta contemplando? Allora neppure essi sarebbero in grado di conseguirlo ad ogni istante sempre. Ma questo è inconcepibile al servizio di una Bontà o Sapienza infinita!

Il poter raggiungere direttamente e in pieno il fine per cui siamo creati non è un lusso, una gratificazione saltuaria, ma una necessità assoluta, metafisica, per tutte e singole le azioni di tutte e singole le anime.

Se ciò è vero, ci si lasci dunque insegnare in pace l'ascetica nostra molto più consolante e incoraggiante che: *qualunque anima di buona volonta, in qualunque istante della sua vita, pregando o lavorando, studiando o soffrendo impotente in un letto o ricreandosi onestamente, può sempre realizzare in pieno la sua unione con Dio, la massima e più perfetta possibile in terra.* Anche la Contemplazione, l'attività più perfetta e più meritoria « ex genere suo », quando si interrompe per eseguire gli ordini della divina volontà, supera il suo stesso sommo pregio intrinseco. Lo insegna l'Aquinate!

Orbene: forte di tanta autorità, mi permetto di correggere, nella nostra sentenza *più veramente tomista,* il testo più volte citato: — *Qui in terra nulla è più elevato della unione con Dio, mediante l'adempimento più perfetto possibile della sua santa volontà.*

Conclusione

Mi rendo conto perfettamente che non tutto ciò che ho scritto sarà condiviso in pieno da tutti. Lascio ai singoli particolari il valore delle fonti a cui ho attinto; se si vorrà impugnarla lo si faccia pure. Io non accetto tale polemica. *Resto fermo alla tesi che rivendica l'ascetica tradizionale della Compagnia di Gesù come cattolica e tomista al cento per cento.*

Se altre spiritualità godono di un indirizzo a carattere più contem-

plativo, Deo Gratias! Noi non abbiamo nulla di monaco, ma tutto di apostolo. La nostra vocazione e aspirazione è solo di assimilarci fino al possibile al nostro Divino Capitano che ha realizzato il programma massimo possibile di gloria di Dio, la Redenzione, *sempre attraverso ad opere anche semplici e materiali di ubbidienza.* E non ci ha detto che contemplava sempre, ma che faceva sempra la volontà del Padre.

E neppure ci ha detto che lo ameremo davvero contemplando o ripetendo: Signore, Signore!, ma facendo la sua volontà.

Chiediamo quindi che anche alla nostra ascetica sia riconosciuto nella Chiesa il diritto di cittadinanza indisturbata!

P. Maiocco S.J.

IL MESE DI ESERCIZI A GALLORO

Anche quest'anno, a Galloro, nei Castelli Romani, si terrà il «Mese di esercizi», dalla sera del 1 agosto fino alla mattina del 28 agosto, per il clero secolare e regolare. Il «mese» consiste in un periodo di raccoglimento e preghiera, che dà occasione ad un incontro prolungato col Signore. Direttore del «mese» è il P. Maurizio Flick, S. I., coadiuvato dal P. Z. Alszeghy S. I., professori dell'Università Gregoriana. Le iscrizioni devono pervenire al Santuario di Galloro, Ariccia (Roma), Tel. (rete romana) 07.930.069, prima del 15 luglio.

Sintesi delle nuove Rubriche del Breviario e del Messale Romano

(*segue dal numero precedente*)

Sono *Giorni Liturgici* di 3ª *Classe;*

22) Le ferie di Quaresima e di Passione, eccetto quelle di 1 e di 2 classe;

23) Le feste di 3 classe dei calendari particolari, prima le proprie e poi quelle per indulto, cioè:

a) le feste dei Santi e Beati inscritti nel martirologio aventi particolare relazione con la diocesi;

b) le feste dei Beati proprie di qualche chiesa;

c) le feste dei Santi e dei Beati che furono membri dell'Ordine o Congregazione; quelle per indulto, prima le mobili poi le fisse;

24) Le feste di 3 classe della Chiesa universale, prima le mobili poi le fisse;

25) Le ferie di Avvento di 3 classe;

26) La vigilia di 3 classe.

4 *classe*:

27) L'Ufficio di S. Maria in Sabato;

28) Le ferie di 4 classe.

VI - *Commemorazioni nell'Ufficio e nella Messa* (106-114). Le commemorazioni vengono distinte in:

a) Commemorazioni *privilegiate*: della Domenica, del giorno liturgico di 1 classe, dei giorni fra l'ottava di Natale, delle ferie delle 4 tempora di settembre, delle ferie di Avvento, delle ferie di Quaresima, delle ferie di Passione, delle Litanie maggiori e minori;

b) Commemorazioni *ordinarie*: tutte le altre meno la

c) commemorazione *inseparabile*: quella di S. Pietro e quella di S. Paolo nelle feste di S. Paolo e nelle feste di S. Pietro. Si fa sub unica conclusione con la principale omettendo l'antifona e il versetto.

Regole per le commemorazioni:

a) Nei giorni liturgici di 1 classe e nelle messe in canto si ammette soltanto la commemorazione privilegiata.

b) Nelle domeniche di 2 classe si ammette una sola commemorazione: la privilegiata o quella di una festa di 2 classe.

c) Negli altri giorni liturgici di 2 classe si ammette una sola commemorazione: o la privilegiata o l'ordinaria.

d) Nei giorni liturgici di 3 e 4 classe non sono ammesse più di due commemorazioni.

VI - In quanto ai paramenti si noti che è stato assegnato il colore rosso alle messe votive della Passione (prima era viola) e sono state abolite le pianete piegate e i rispettivi stoloni (124).

B - RUBRICHE GENERALI DEL BREVIARIO

I - Si è rimarcata la distinzione delle Lodi dal Mattutino fino a farne un'ora canonica a parte. La recita dell'Ufficio si divide in (140):

a) *recita in coro*: se fatta da una comunità obbligata al coro;

b) *recita in comune*: se fatta da una comunità non obbligata al coro;

c) *recita a solo*: negli altri casi.

II - Il Mattutino si può anticipare al giorno precedente, ma non prima delle ore quattordici. Le Lodi sono una *preghiera mattutina*: in coro e in comune vanno recitate di prima mattina, possibilmente lo stesso anche nella recita a solo. Quindi *non più anticipazione delle Lodi.* I vespri nella recita in coro, in comune e convenientemente anche in quella a solo si recitano nelle ore pomeridiane (144-146).

Viene raccomandato di recitare l'ora di Compieta come ultima preghiera della giornata, anche se si sa anticipato il Mattutino. In tal caso al posto del Pater noster si farà l'esame di coscienza (147).

III - Sull'*ordinamento dell'Ufficio divino* (158-170):

a) Il Mattutino con *tre notturni, ossia con nove salmi e nove lezioni si ha*:

1) nelle feste di 1 e 2 classe;

2) nel Triduo sacro;

3) nel giorno ottavo di Natale;

4) nella commemorazione dei fedeli defunti.

b) Il Mattutino con un *unico notturno di nove salmi e tre lezioni si ha*:

1) in tutte le domeniche, meno Pasqua e Pentecoste;

2) in tutte le ferie meno il Triduo sacro;

3) in tutte le vigilie;

4) nelle feste di 3 classe;

5) nei giorni fra l'ottava di Natale;

6) nell'Ufficio di S. Maria in sabato.

c) Il Mattutino con un *unico notturno di tre salmi e tre lezioni ottave*;

IV - *Varie specie di Ufficio*:

a) *Ufficio domenicale*: compete a tutte le Domeniche, eccetto quelle di Pasqua e di Pentecoste, e quella fra l'ottava di Natale.

Ha primi e secondi vespri, unico notturno di nove salmi, tre lezioni (la 1 col suo resp. come precedentemente, la 2 corrispondente alla 2 e 3 di prima col 3 responsorio, la 3 corrispondente alla 2 e 3 di prima col 3 responsorio, la 3 corrispondente alla 7 di prima); assoluzione: *Exaudi;* benedizioni: *Ille nos, Divinum auxilium, Per evangelica dicta;* il resto come prima.

b) *Ufficio festivo*: compete a tutte le feste di 1 classe. Ha tutto come prima per i doppi di 1 classe.

c) *Ufficio semifestivo*: compete alle feste di 2 classe. Non ha primi vespri, a meno che si tratti di feste del Signore occorrenti in domenica; a Prima, Terza, Sesta e Nona prende le antifone e i salmi dal corrispondente giorno del salterio. Il resto, come nell'ufficio festivo.

d) *Ufficio ordinario*: compete alle feste di 3 classe. Non ha primi vespri, ha un solo notturno di nove salmi e tre lezioni (le prime due come nell'ufficio domenicale, la 3 contratta della festa ricorrente), il resto come nell'ufficio ordinario di prima.

e) *Ufficio feriale*: compete a tutte le ferie, meno il triduo sacro e la vigilia di Natale. Tutto come nell'ufficio feriale anteriore.

V - *Alcune avvertenze importanti*:

a) Le *antifone* si dicono sempre *intere, prima* e *dopo* i salmi, anche nelle ore *minori*.

b) Sono state abolite le conclusioni degli inni, proprie di alcune feste o commemorazioni.

c) Il capitolo di Prima è sempre: *Regi saeculorum...*

d) La lezione breve di Prima si prende *sempre dal tempo*.

e) E' abolito il 4 salmo di Prima.

f) Nella recita a solo non si dice più, neanche dal sacerdote o dal diacono, *Dominus vobiscum, ma Domine exaudi orationem meam.*

g) Le due antifone del Benedictus dei Comuni dei confessori pontefici e non pontefici, sono considerate uguali (quindi in occasione di commemorazioni non si dicono più di una volta).

h) Hanno le preci feriali:

1) alle Lodi e ai Vespri: i mercoledì e i venerdì dell'Avvento, di Quaresima, di Passione, delle 4 tempora di settembre;

2) soltanto alle Lodi: i sabati delle 4 tempora eccetto quello dopo Pentecoste.

i) L'Ufficio delle ferie e delle vigilie termina all'inizio dell'Ufficio del giorno seguente.

C - RUBRICHE DEL MESSALE

I - Si prescrive (90) che in ogni mese, eccetto il mese di novembre, il tempo natalizio e il tempo pasquale, si debba celebrare (dici debet) la messa conventuale per i defunti sacerdoti, benefattori ed altri. Sembra che si parli di applicazione oltre che di rito, in quanto al n. 423 si dissuade dal celebrare messe da Requiem che non siano applicate per defunti in genere o in particolare. Tale messa si celebrerà nella prima feria di 4 classe del mese.

II - *Messe votive.* Una parte notevole, e in gran parte nuova, delle nuove rubriche è occupata dalle messe votive che vengono divise in messe votive di:

1 *classe* (329):

1) Messa della Dedicazione, nell'atto di consacrazione di una chiesa;

2) Messa in canto, unica per ciascun giorno nella funzione principale del SS. Sacramento, in occasione di solenni celebrazioni di Congressi Eucaristici;

3) Messa in canto ,unica, dei Miste-

ri del Signore, della B. Vergine, di un Santo o Beato, in occasione di straordinaria celebrazione (canonizzazione), beatificazione, centenario).

2 *classe* (341):

1) Messa in occasione di solenne benedizione di una chiesa od oratorio, e di consacrazione di un altare;

2) Messa delle Rogazioni;

3) Messa in occasione di Quarantore o esposizione del SS Sacramento;

4) Messa del SS. Sacramento, fuori della funzione principale, nelle altre pubbliche manifestazioni di Congressi eucaristici;

5) Messe lette in occasione delle straordinarie celebrazioni di cui nelle votive di 1 classe, 3;

6) Messe in occasione della solennità esterna della festa (una cantata e una letta, oppure due lette):

a) del S. Cuore di Gesù, nella 3 domenica dopo Pentecoste;

b) della Madonna del Rosario, nella 1 domenica di ottobre;

c) delle feste di 1 e 2 classe; connesse con qualche azione liturgica, se questa azione liturgica viene trasferita con l'approvazione della S. Sede (in questo caso la messa è unica);

d) festa del Patrono principale, canonicamente costituito;

e) anniversario della Dedicazione della propria chiesa;

f) del titolare della propria chiesa;

g) del titolare dell'Ordine o Congregazione;

h) del Fondatore dell'Ordine o Congregazione;

i) delle feste di 1 o 2 classe celebrate con particolare concorso di popolo; del che è giudice l'Ordinario;

7) Messa nel giorno dell'incoronazione del Sommo Pontefice, e nell'anniversario del Papa e del Vescovo diocesano;

8) Messa per una grave necessità o utilità spirituale o temporale di tutta o di una notevole parte della comunità, *per mandato o col consenso dell'Ordinario*, unica in ciascuna chiesa (367); solo in caso urgente il Parroco può permettere una tale messa (368).

9) Messa per la Propagazione della Fede, unica nelle singole chiese, nel giorno di particolari celebrazioni per le Missioni o in occasione di congresso missionario.

10) Messa votiva (370):

a) nella parrocchia, per l'inizio e la fine della missione; i giubilei maggiori della parrocchia, del parroco o di altro sacerdote dimorante nella parrocchia, solenni celebrazioni straordinarie e simili;

b) per gli istituti: inizio e fine dell'anno scolastico, giubilei maggiori dell'istituto (cinquantenario e centenario);

c) per le case religiose: vestizione e professione, inizio e fine del Capitolo generale e provinciale, giubilei maggiori della Religione, della provincia, della casa, 25° e 50° della vestizione e sacerdozio dei membri;

d) per le associazioni: congresso annuale, giubilei maggiori e simili;

e) per le case di esercizi: inizio e fine di corsi di esercizi, di un congresso straordinario;

f) per gli ospedali, caserme, e simili: in occasione di straordinarie celebrazioni religiose, di altre festività straordinarie per il modo e per il tempo;

g) per i santuari, le messe ottenute per indulto apostolico: soltanto per i sacerdoti pellegrini o in favore di pellegrinaggi;

h) «pro sponsis» quelle di ringraziamento per il 25° e 50° del matrimonio.

3 *classe* (385):

1) Messa di Cristo Sacerdote nel primo giovedì o primo sabato di ogni mese, se si fanno particolari preghiere per la santificazione del clero.

2) Messa del S. Cuore di Gesù nel primo venerdì di ogni mese, se si fanno particolari esercizi di pietà in onore del S. Cuore di G. (nel caso se ne possano celebrare due).

3) Messa del Cuore Immacolato di Maria nel primo sabato di ogni mese, se si fanno particolari preghiere in onore del Cuore Immacolato di Maria.

4) Messa del SS. Sacramento per tutti i sacerdoti partecipanti ad un Congresso eucaristico (337).

4 *classe*:

Tutte le rimanenti messe permesse come votive.

III - *Regole per le messe votive.*

a) Le votive di 1 classe:

1) si possono celebrare in tutti i giorni liturgici, eccetto quelli dal n. 1 al n. 8 della tavola dei giorni liturgici;

2) hanno Gloria e Credo;

3) ammettono le sole commemorazioni privilegiate;

4) nei giorni liturgici n. 4-7, se ne può aggiungere l'orazione alla principale sub unica conclusione;

5) hanno il tono solenne, se cantate.

b) *Le votive di 2 classe*:

1) si possono celebrare in tutti i giorni liturgici di 2, 3 e 4 classe, eccetto quella pro Sponsis, per il 25° e 50° di matrimonio che sono proibite in giorno di domenica;

2) hanno di Gloria, a meno che abbiano il colore viola, e non hanno il Credo, eccetto quando sono celebrate di domenica o in qualche ottava;

3) ammettono una sola commemorazione;

4) escludono la colletta imperata;

5) quando sono impedite si aggiunge l'orazione sub unica conclusione, eccetto nei giorni liturgici n. 1, 2, 3, e 8;

6) hanno il tono solenne, se cantate.

c) *Le votive di 3 classe*:

1) sono permesse *soltanto* nei giorni liturgici di 3 e 4 classe;

2) hanno il Gloria, meno quelle in viola, ma non il Credo;

3) ammettono non più di 3 orazioni compresa la colletta imp.;

4) hanno il tono solenne, se cantate.

d) *Le votive di 4 classe*:

1) sono permesse, per giusto motivo, *soltanto* nei giorni liturgici di 4 classe;

2) non hanno nè Gloria nè Credo, eccetto quelle degli Angeli e quelle della Madonna in giorno di Sabato, che hanno solo il Gloria;

3) non ammettono più di tre orazioni, compresa la colletta imperata o la votiva libera;

4) hanno il tono feriale, se cantate.

IV - *Le Messe dei defunti* sono di (402, 410, 415, 423):

1 *classe*:

1) commemorazione di tutti i fedeli defunti;

2) messe esequiali.

2 *classe*:

1) pro die obitus;

2) post acceptum nuntium;

3) nel giorno dell'ultima sepoltura del defunto, cioè quando il cadavere viene esumato e deposto nella sepoltura definitiva.

3 *classe*:

1) per il giorno 3, 7, 30 dalla morte o dalla sepoltura;

2) nell'anniversario, anche in senso largo per i defunti di qualche sodalizio;

3) messe nelle cappelle cimiteriali;

4) messe durante l'ottavario dei defunti.

4 *classe*:

Le votive quotidiane.

Alcune regole per le messe dei defunti.

a) Per le messe di 1 classe valgono le stesse proibizioni di prima.

b) Le messe di 2 classe sono proibite in tutti i giorni liturgici di 1 classe e in tutte le domeniche.

c) Le messe di 2 classe hanno le stesse proibizioni di prima.

d) Le messe di 4 classe sono permesse soltanto nelle ferie di 4 classe occorrenti fuori del tempo natalizio. Esse hanno subito una notevole riduzione rispetto a prima, essendo i giorni di proibizione aumentati di circa 60 nell'intero anno.

e) Il Dies irae è obbligatorio soltanto nelle messe di 1 classe, avvertendo che nel giorno della Commemorazione dei fedeli defunti si dice solo nella principale o, se sono tutte lette, nella prima.

f) L'assoluzione sul cadavere o sul tumulo:

1) *si deve* dare dopo la messa esequiale;

2) *si può dare* dopo le altre messe dei defunti;

3) per ragionevole motivo, si può dare anche dopo le messe che *non sono dei defunti.*

g) Quanto detto sopra vale tanto per le messe cantate quanto per le messe lette.

V - Cose notevoli riguardanti il *rito della Messa*:

a) Nelle messe cantate non solenni si può usare l'incenso allo stesso modo

che nelle solenni, dove è obbligatorio (426).

b) La messa *si comincia dell'Introito* (424):

1) nella festa della Purificazione, se si è fatta prima la benedizione delle candele;

2) nel mercoledì delle Ceneri se si è fatta prima la benedizione e l'imposizione delle ceneri;

3) nella domenica delle Palme se si è fatta prima la benedizione e la processione delle Palme;

4) nella messa del Sabato santo;

5) nella messa delle Rogazioni, se essa segue la processione;

6) in qualche altro caso recensito nel Pontificale romano.

c) Il salmo Iudica si omette, oltre che nelle messe del tempo di Passione e dei defunti, anche nella messa In coena Domini (125).

d) La Colletta imperata (454-460):

1) non può essere più di una;

2) in generale viene ordinata dall'Ordinario del luogo e scelta tra quelle delle messe permesse come votive, tra le orazioni *ad diversa* o tra quelle dei defunti;

3) sia ordinata solo in caso di grave necessità, o pubblica calamità;

4) viene raccomandato che *non si imponga in modo stabile* ma solo per causa veramente grave e per un tempo non eccedente il tempo della vera necessità;

5) se la calamità pubblica è di lunga durata ,può essere ordinata *pro toto tempore;* in questo caso si dice solo nei lunedì, mercoledì e sabato.

6) in *casi urgenti,* se non c'è tempo di ricorrere all'Ordinario, il *parroco* nei limiti della sua parrocchia può disporre l'orazione imperata, ma *soltanto per tre giorni* continui;

7) ai fini della sua omissione segue le regole delle orazioni delle commemorazioni, di cui sopra nelle Rubriche generali, V.

e) Orazioni votive *ad libitum* si possono aggiungere in numero di *una* nelle messe non conventuali dei giorni liturgici di 4 classe e (quelle dei defunti) nelle messe dei defunti di 4 classe (461-65).

f) Nelle ferie di 4 classe e nelle messe votive lette di 4 classe e nelle messe dei defunti lette di 4 classe si dice *sempre l'orazione imperata pro defunctis* (458), purchè non si ecceda il numero ternario delle orazioni.

g) Nelle messe dei sabato delle 4 tempora, che non siano conventuali o in cui non si conferiscano Ordini, delle sei orazioni ed epistole si possono dire soltanto le prime due e omettere le altre; in tal caso le commemorazioni si diranno dopo la seconda orazione (468).

h) Nelle messe in canto, il celebrante omette la lettura di quelle parti che vengono cantate o lette dal diacono o dal suddiacono o dal lettore, in forza del loro ufficio (473).

i) Il Credo si omette anche in tutte le feste di 3 classe dei dottori della Chiesa e della Madonna (476).

l) Quando si distribuisce la Comunione infra Missam si omette il Confiteor e l'assoluzione (503).

m) Nelle messe seguite da qualche processione non si dice Ite missa est, ma Benedicamus Domino (507).

n) La benedizione si dà soltanto quando si è detto Ite missa est (508).

o) L'ultimo Vangelo si omette (510):

1) nella Messa In coena Domini e nelle messe seguite da processione;

2) nelle terza messa del giorno di Natale;

3) nella messa della domenica delle Palme che segue la processione;

4) nella messa del Sabato santo;

5) nelle messe dei defunti seguite dall'assoluzione sul tumulo;

6) in alcune messe che seguono certe consacrazioni di cui al Pontificale romano;

p) In quanto al tono di voce si parla soltanto di (511):

1) voce in segreto: come prima;

2) voce chiara: tutto ciò che prima si diceva in voce chiara e in voce alquanto elevata.

q) Per il canto: nulla di cambiato.

VI - *Tre non inutili richiami.*

a) Non si reciti *coralmente* l'Ufficio durante la messa conventuale anche letta (288).

b) Durante la celebrazione della messa, altro sacerdote non tenga l'omelia festiva: in tal caso la celebra-

zione della messa va sospesa e ripresa dopo finita l'omelia (474).

c) E' del tutto sconveniente (dedecet omnino) che durante la celebrazione della messa, all'altare in cui si celebra, venga distribuita da altro sacerdote la Comunione. Il celebrante può essere *aiutato* a distribuire la Comunione (504), ma *non sostituito;* è chiaro che in questo caso non si riprenderà la celebrazione della Messa se prima non si sarà terminato di distribuire la Comunione.

Conclusione: Rimandiamo ad altra occasione la trattazione di quelle parti delle rubriche non toccate qui e di quelle parti che ne richiedono una più esauriente.

A PROPOSITO DEI "COLLOQUI COI LETTORI"

Gli abbonati possono inviare i loro quesiti ricevendone risposta gratuita, indirizzandoli a « Perfice Munus » - Edizioni Lice - Via Assarotti, 10 - Torino. Tenendo ben presente che tutti i quesiti devono:

a) essere dattiloscritti e indicare l'indirizzo ben chiaro, affinchè le risposte possano essere inviate direttamente all'interessato, qualora non pubblicate;

b) ciascun quesito dovrà essere scritto su un foglio a parte, ripetendo nome e indirizzo;

c) non presentare questioni già risolte dalla legittima autorità, in quanto la rivista non costituisce giudizio di appello per nessuno.

La redazione provvederà alla pubblicazione sulla rivista dei quesiti di interesse generale.

P.S. La corrispondenza di carattere amministrativo, richiesta di volumi, copie arretrate, ecc. dovrà essere indirizzata a Padova, Piazza delle Erbe, 2.

ALFREDO BOSCHI

Sull'uso dèl matrimonio

Sottolineiamo che con questo articolo vede la luce, per la prima volta, un documento emanato dal S. Uffizio nel 1956. Il P. Boschi S. I. ha avuto l'autorizzazione a pubblicarlo, proprio per la stesura di questo scritto.

Status quaestionis

Casus, qui hic consideratur, respicit onanismum, *et quidem — ut dicitur —* artificialem, *solius* uxoris, *quae nempe ope pessarii occlusivi auto* sterilet *etc. copulam viri, naturali modo eam perficientis, malitiose frustrare conatur. Quaeritur sane an liceat viro ad hujusmodi onanismum uxoris* materialiter *cooperari.* Materialiter, *dicimus, quia quaevis cooperatio* formalis *est intrinsece mala, ut si vir in actum uxoris onanisticum — quovis demum modo perficiatur — consentiat, vel illum quaerimoniis vel aliter provocet vel contrarie nolit.*

Porro nulla, ut videtur, seria difficultas adest cum agitur de marito bene disposito ,uxorem habente onanistam, quam novit expulsuram esse vel destructuram semen, copula jam rite peracta. *Satis conveniunt auctores applicari posse, in casu, principia quae traduntur pro ipsa uxore materialiter cooperante copulae onanisticae viri qui mero retractu abutitur matrimonio (onanismo nempe — ut dicitur —* naturali). *"Potest nimirum — ait De Smet* (1) *— reddere debitum et petere ab uxore, quam novit expulsuram esse vel destructuram semen, et quidem id potest ex causa minus urgente ac uxor respectu — viri, cum cooperatio viri remotior sit in minus urgente ac uxor respectu.*

Sed quae nunc proponitur quaestio nec eadem certe consideratione uti potest nec eadem facilitate solvi.

Auctorum opiniones ante annum 1955

Duplex hac de re dabatur *olim* (seu ante annum 1955) opinio: alia severior et negans, alia mitior atque affirmans.

1. — *Severior sententia* ita a De Smet exposita legitur: « Videtur... quod maritus non posset reddere debitum uxori hermetice obturanti vagina mex parte uteri, aut pseudo-vagina utenti: in tali enim copula cen-

---

(1) *Tractatus theologico-canonicus de sponsalibus et matrimonio,* ed IV, Brugis, Beyaert 1927, n. 244.

setur vir participare in ipsa actione intrinsece mala, non secus ac uxor debitum reddens viro condomistice congredienti » (2).

In hanc ipsam sententiam devenerat P. Vermeersch, in *Periodica de re morali*... XIV, pp. 54-56, atque in posterioribus editionibus *Theologiae Moralis* (3), retractans quae benigniore concessione scripserat in opere *De castitate* (4), atque in prima editione *Theologiae Moralis*. Rationem affert actum videri ad initio malum, quia vagina jam est substantialiter vitiata: haec enim essentialiter est canalis ducens ad uterum: cum autem in casu occludatur, etiam canalis esse cessat. Unde mulier quae habet vaginam naturaliter occlusam est impotens (7).

Severiori et neganti sententiae plures auctores jam tunc (ante annum scil. 1955) adhaeserunt: quos inter, speciminis gratia, conferri possunt P. Cappello, *De Sacramentis*, Vol. V, ed. V, Torino, Marietti 1947, n. 817, 2, 3, et A Coronata, *De Sacramentis*, Vol. III ,ed II, Torino, Marietti 1948, n. 599 (in fine).

Negantem pariter sententiam *doctrinaliter* docuerunt Lanza-Palazzini, haec scribentes (6): « Dicta occlusio vaginae impedit, quominus actus generativus exerceatur. Mulier igitur quae ipsam vaginam arti- [illegible] actum impotentem efficit: vagina per hanc occlusionem substantialiter corrupta est, cum jam nonsit vere canalis. Uxor igitur tunc comparanda est cum viro qui, adhibito *condom*, matrimonio perfecte uti voluerit ».

2. — *Benignior et affirmans sententia* ita a Merkelbach exposita legi potest (7): « Uxore utente pessario occlusivo vel aliis mediis generationem impedientibus, debet vir auctoritate maritali illud prohibere et eam ab istis removere, imo, si fieri possit, media et instrumenta auferre et destruere; quod si nihil proficiat et gravia incommoda timenda sint, censent aliqui virum posse etiam debitum petere et copulam perficere, dummodo mere materialiter et passive sese habeat quod impedimentum generationis. Jamvero:

a) « *Certo* illicitum esset si uxor uteretur pesudo-vagina, quia tunc ab initio actus esset intrinsece malus.

---

(2) *Ibid.*

(3) Cfr. ed. III, Tomus IV, *De castitate et vitiis oppositisJ Romae*, PUG 1944, n. 76, 3.

(4) *De castitate*, Brugis, Beyaert 1919, n. 268.

(5) Hoc argumentum tamen aliquantum infirmum visum est Ben H. Merkelbach, O.P.: cfr. *Quaestiones de castitate et luxuria*, ed IV, Liège, La Pensée catholique, 1936, p. 115, nota. Id ipse P. Vermeersch persenserat, qui, sua allata sententia severiore, adnotavit (*Theol. Mor.*, T. IV, ed. III, loc. cit., nota): «Huic tamen argumento opponi potest, consummationem matrimonii clauso seu obstructo utero non impediri, teste ipso supremo Tribunali Signaturae Apostolicae, 27 Jun. 1931. Et cfr. C. Gasparri, *op. cit.*, I, 534 ».

(6) *Theologia Moralis. Appendix de castitate et luxuria*, Taurini, Marietti 1935, p. 125.

(7) *Op. cit.*, pp. 114-115.

b) « E contra *probabiliter* est licitum, si, contradicente viro, pulvere anticonceptionali utatur aut medicamento quo semen enecetur, saltem si fiat post actum vel lotione vaginali illud expellere notatur; quia tunc idem substantialiter manet at actus et organum genitale mulieris; ipse actus enim bene fit et semen in vase debito deponitur, vitium autem non est ex modo agendi, sed existit independenter ab actu et est ei posterior solique uxori est tribuendum.

c) « Quod si spongia utatur vel pessario occlusivo, an aedem ratio valeat dirimere nos ipsi no nauderemus, sed viderint sapientiores. Res non tal clara est, num in casu ipsa copula sit ab initio vitiata, licet ab initio et durante copula adsit impedimentum conceptionis ex occlusione uteri; quia os uteri non est organum quod, sicut penis, partem habet in copula, sed ista debito modo perficitur si semen in vagina naturali deponatur. Id in casu accidit, licet actio naturae post copulam continuanda impediatur, sed a muliere. Unde *in praxi*, donec Ecclesia pronuntiet, maritus absolvi potest, dummodo paratus sit stare mandatis S. Sedis.

« Nec obstat: si mulieri illicitum sit cooperari viro utenti instrumento praeservativo, pari jure et viro debet esse illicitum cooperari mulieri quae simili utitur instrumento. Quamvis enim jura sint paria, non tamen eaedem sunt partes viri et mulieris in actu conjugali, sed majores sunt apud virum; et ideo facilius cooperari vir poterit uxori, quam ista viro ».

Ista sane sufficere jam possunt, quin necesse sit alios auctores aliaque testimonia afferre. A fortiori persequi omittimus argumenta passim a nonnullis allata ex quadam analogia cum casibus ubi uterus vel oviductus praecluditur ex hysterectomia, praegnatione etc., in quibus casibus coitus manet licitus: quae sane argumenta nimis infirma facile se ostendunt.

3. — Stante auctorum controversia, atque utriusque sententiae probabilitate (quamvis argumentorum pondus in severiorem ac negantem opinionem magis inclinare animum ec mentem flectere videretur), *in praxi* poterat maritus juxta sententiam benigniorem se gerere.

« In praxi — ita Lanza-Palazzini ([8]) — donec responsum authenticum venerit, alia sententia (scil. benignior et affirmans) potest admitti. Ipsam certe admiserunt prudentissimi viri, quales Germaniae Episcopi ([9]), qui in Instructione pro conferrariis, § 5, haec scribebant:

— Si vir noverit uxorem usu instrumentorum vel mediorum in vas muliebre insertorum conceptionem impedire velle, ipse debet eam incontinenter ab istis actibus removere, et, si fieri possit, instrumenta auferre et destruere.

— Sid id ipsi non successerit, vel casu quo, non obstante optima

---

([8]) *loc. cit.*, p. 125.

([9]) *Instructio pro confessariis de usu et abusu matrimonii*, § 5; cfr. V. Heylen, *Tractatus de matrimonio*, ed. IX, Mechliniae, Dessain 1945, p. 431.

voluntate, adhibitionem mediorum chemicorum prohibere non potuerit, non potest quis ab eo cupere, ut continentiam perpetuo exrceat. Immo ipsi concedendus erit actus conjugalis ex gravi causa, quoties sibi grave est carere actu conjugali; vel si ipse esset in periculo incontinentiae. Supponitur autem ipse actum conjugalem cupere moderate et modo ordinato ex sua parte, rectamque ejus perfectionem intendere, uxori minime consentire; eique non tantum ejus culpandam rationem agendi dissuadere, sed eam pro viribus retinere conari — ».

In hunc eundem sensum nos ipsi — ea ratione maxime permoti quod rem admisissent Germani Episcopi — sententiam nostram patefecimus in articulo « *de cooperatione mariti ad onanismum uxoris* », in hac ephemeride edito mense martio 1955, pp. 159 - 163.

S. Officii monitum ac vetitum, anno 1955

Ista tamen benignior sive opinio sive praxis solum admitti poterat *ea sub conditione* quod aliter a competente auctoritate ecclesiastica res non dirimeretur. Superveniente autem contraria. S. Sedis declaratione quaevis anterior probabilitas eo ipso evanescere necesse fuit ([10]).

Jamvero hanc contrariam declarationem S. Officium dedit atque reservate communicavit mense majo 1955 per sequens documentum, quod nunc primo publici juris facere nobis concessum est.

«*Ingravescente in dies onanismo artificiali, quem dicunt, quo nempe naturalis generationis actus, mediis sive chemicis sive mechanicis, vi novam vitam procreandi privatur, Suprema haec S.C.S. Officii, ut vitae matrimonialis sanctitatem tueatur, Ordinarios haec monet: sollicite invigilent ne hac in re dictamen conscientiae fidelium, sive viva voce, sive scriptis, pervertatur neve morum integritas hoc turpi vitio depravetur. In particulari haec monet:*

« *Quod in quibusdam regionibus peculiariter asseritur de sic dicti "pessarii occlusivi" aliquando in actu conjugali licita "appositione", de cujus tamen malitia morali intrinseca nullum est dubium, omni ex parte damnatur et rejicitur. Insuper Ordinarii neve permittant fideles, sive viva voce, sive scriptis edoceri* in casu "pessarii occlusivi", contra viri cooperationem, etsi materialem, ex parte legis christianae nihil esse, et quidem graviter, monendum.

« *Confessarii et spiritus directores, qui contrarium censent, et fidelium conscientias ita erudiunt ,longe a veritate atque a legis moralis puritate aberrant.*

« *Ulteriores publicationes, discussiones, conferentias, etc., de liceitate talis cooperationis viri omnino interdicuntur; et Ordinarii curent ut huic*

([10]) Cfr. nostrum articulum «*de probabilismo*», in *Palestra del Clero,* 1-5 Agosto 1960, p. 829.

VETITO

ab omnibus religiose oboediatur ».

Occasione hujus S. Officii documenti, haec ipso anno 1955 nobis scripserat privatim praeclarae famae theologus: « Il motivo del provvedimento è doppio: teoretico e pratico. Il motivo teoretico è questo, cioè che la coooperazione nel caso, essendo prossima ed immediata, difficilmente può ritenersi materiale e non formale, e, conseguentemente, lecita. Il motivo pratico si ha nel fatto c.he, in alcune regioni, specialmente in America, l'abuso si diffonde e propaga sempre più, con metodi e forme molto gravi ».

Quidquid tamen est de ista praeclari theologi privata explicatione motivorum illius S. Officii declarationis, eijus sensus clare patet. Igitur, interiore ac reverenti animi adhaesione, ab omnibus est religiose oboediendum.

Corrigenda quaedam edita post annum 1955

Probari ergo nequeunt, sed potius corrigenda et ad tenorem praefati documenti S. Officii conformanda, quae passim de praedicta quaestione juxta anteriorem benigniorem opinionem nonnulli auctores scribere ac docere pergunt. Qua in re *censorum librorum* sedula vigilantia est praesertim excitanda, ne quid imprimatur contra superius allatam S. Officii declarationem.

1. — Ut exemplum aliquod afferamus, haec v. g. scribit Thomas J. O'Donnel in « *Problemi attuali di medicina e morale* » (Torino, Marietti 1959), pp. 246-247:

« *Pessario occlusivo e/o spermicida durante la copula*: Pensiamo che l'atto coniugale, in cui la donna fa uso di un pessario occlusivo o di qualche spermicida, non differisca sostanzialmente dall'uso di preservativo, sotto l'aspetto morale.

« Mentre tutti sono d'accordo nel considerare immorale l'azione della donna, qualche teologo analizzando l'atto coniugale in queste circostanze, ha espresso l'opinione che la cooperazione di un marito, che non desidera e disapprova il peccato della moglie, sia cooperazione soltanto materiale in un atto che da parte sua è moralmente buono, almeno per quanto riguarda la sua intenzione e il suo stesso atteggiamento.

« Noi non possiamo non riconoscere l'esistenza di questa tesi, nonchè la sua estrinseca probabilità. Comunque è chiaro che tale cosiddetta "materiale" cooperazione è così immediata, così necessaria, e connessa a peccato talmente grave, che solo un motivo serissimo, come sarebbe la perdita della vita o qualcosa di equivalente, può giustificare in parte il marito rendendo la sua azione non gravemente peccaminosa ».

2. — Ipse P. Thomas A. Iorio S.J., praeclarus auctor *Theologiae Mo-*

ralis, haec anno superiore (1960) in solutione cujusdam sibi propositi casus [11]:

« *Non plane constat an liceat* viro coire cum uxore quae uterum, ad fecundationem vitandam, *ope sterilet* vel alio medio occluserit, utut ipsa peccet; sed verius *affirmandum*: quia vir in casu exercet copulam in loco debito seu in vagina; tum quia tali copula ex judicio supremi Tribunalis *Signaturae Apostolicae*, 27 jun. 1931, consummari potest matrimonium; et ideo ipsa perfecta dici potest. Ita cum Gasparri, Merkelbach, Cornelisse. Cfr. *Th. m.*, III, n. 1208 ».

Sperandum porro ut, cognito allato S. Officii documento, similia jam non edantur!

P. ALAPHRIDUS BOSCHI S.J.

---

[11] Thomas A. Iorio S.J. - *II. Casus conscientiae circa V praec. Decalogi, excommunicationem, contractus, sacramenta*, Neapoli, D'Auria 1960, p. 67, II, 3°.

CANDIDO DA POZZO

Sul Valore morale
delle segnalazioni cinematografiche

Si richiede una esauriente esposizione del valore delle segnalazioni del C.C.C. sui films e la valutazione morale del comportamento di quei cattolici che frequentano indiscriminatamente tutte le sale cinematografiche.

Si abbia particolare attenzione alla cooperazione al male di chi paga il biglietto e di chi, col proprio interessamento, incoraggia la produzione di films riprovevoli dal punto di vista morale.

Competenza della Chiesa

N. S. Gesù Cristo ha lasciato alla sua Chiesa il compito di custodire la Dottrina Rivelata, di insegnarla e di farla osservare (per i riflessi che essa ha sul comportamento) a *tutte le genti,* preservando dall'errore i suoi fedeli.

Questo significa dire che la Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo stesso il *potere di magistero e il potere di giurisdizione.*

« Come il Padre ha mandato me, così io mando voi » (Giov. XX, 21).

« Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e *ammaestrate* tutte le genti... *insegnando loro ad osservare* tutte quelle cose che io vi ho comandato... Ed ecco che io sarò con voi sino alla fine del mondo » (Mt. XXVIII, 18-20).

« Qualunque cosa legherete sulla terra, ecc... » (Mt. XVI, 19).

« Io ho pregato per te (Pietro) affinchè la tua fede non venga meno, e tu, una volta ravveduto, *conferma i tuoi fratelli* » (Giov. XXII, 32).

La Chiesa ha sempre avuto consapevolezza di questi suoi poteri e sempre li ha esercitati, sia nel loro *aspetto positivo* (con la predicazione della dottrina), sia nel loro *aspetto negativo* (condannando e dichiarando eretici coloro che lungo i secoli hanno insegnato dottrine contrarie a quella di Cristo).

Non c'è dubbio quindi che la Chiesa Cattolica ha fra i suoi doveri quello di *preservare la fede dalla contaminazione dell'errore* e di *salvaguardare dalla corruzione la santità dei costumi.*

E poichè *la stampa e gli spettacoli cattivi* possono recare e recano gravissimi danni alla fede e al costume cristiano, l'Autorità Ecclesiastica ha il dovere preciso di esercitare il controllo (dal punto di vista religioso e morale) sulla *stampa* e sugli *spettacoli,* allo scopo di impedire

la *pubblicazione* di opere pericolose per la fede e per il costume (*censura preventiva*) che riguarda gli autori o i produttori, o chi in qualsiasi modo «diffonde») e di condannare e proibire quelle opere e quegli spettacoli di cui non è riuscita ad impedire la pubblicazione (*censura repressiva*, che riguarda i lettori o gli spettatori).

Il diritto la Chiesa lo ha dunque senza limitazione alcuna.

E, di fatto, lo esercita sulla *stampa*:

a) impegnando il suo *potere di giurisdizione*, cioè con vere e proprie leggi, con la *censura preventiva* limitatamente a determinati generi di opere destinate alla stampa (quelli enumerati nel can. 1385);

b) impegnando ancora il suo *potere di giurisdizione con la Censura repressiva* (proibizione di libri) sui libri e nelle modalità di cui ai canoni 1395-1405.

E quanto agli *spettacoli?*

Dobbiamo dire che non c'è una legislazione vera e propria e ben precisa come per i libri.

Siamo in un campo quasi totalmente nuovo, in cui, per necessità di cose, non si può ancora parlare di *Jus conditum* (cioè di diritto codificato), ma soltanto di *Jus condendum* (cioè di semplici orientamenti, indicazioni, ecc. che stannno prendendo configurazione giuridica e di cui il legislatore sta preparando la codificazione).

E' importante tener presente questo fatto, perchè è quello che ci spiega le inevitabili *incertezze* ed esitazioni che si hanno oggi in materia di spettacoli, specialmente cinematografici e televisivi.

Constatato dunque che non abbiamo una legislazione vera e propria come c'è invece per i libri, ci interessa almeno sapere a che punto siamo oggi quanto all'esercizio dell'originario diritto di censura preventiva e repressiva in campo di spettacoli. (Ci limiteremo al campo cinematografico).

Competenze della Commissione Pontificia per la cinematografia, radio e televisione

E' a tutti noto che il Sommo Pontefice esercita i suoi sommi poteri di governo nella Chiesa attraverso le SS. Congregazioni, i Tribunali Ecclesiastici, gli Uffici e le Commissioni Pontificie, organi che, presi nel loro complesso, compongono la Curia Romana e vanno sotto il nome di *S. Sede* (can. 7).

Le Commissioni Pontificie sono Dicasteri di durata indefinita, ai quali il Romano Pontefice affida una particolare funzione di governo, o di magistero o di ordine tecnico, ecc. *per la Chiesa Universale*, le cui competenze *sono di volta in volta determinate nelle norme costituzionali o statutarie.*

Per conoscere dunque quali sono le competenze della *commissione pontificia per la cinematografia, radio e televisione* è necessario esami-

narne lo statuto, precisamente quegli articoli dove se ne determina la natura.

L'art. 2 delinea questa Commissione come *organo di studio, consultivo e tecnico,* in materia di cinematografia, radio e televisione.

L'art. 3 le attribuisce anche *funzioni di governo,* limitatamente però all'aspetto di *magistero.*

Ecco l'articolo 3:

« *La Pontificia Commissione per la cinematografia, la radio e la televisione* ha la funzione:

di seguire gli orientamenti dottrinali e gli atteggiamenti pratici della produzione filmistica e delle trasmissioni radiofoniche e televisive;

di *indirizzare l'attività* dei cattolici e di *promuovere l'attuazione delle norme direttive,* emanate dalla *suprema autorità ecclesiastica* (Sommo Pontefice, Congregazioni, ecc.).

Questa funzione dottrinale attiva, che rientrerebbe, in qualche modo nel *Magistero,* in senso ampio (e non nel potere di *Giurisdizione* o legislativo) può essere esercitata mediante lettere circolari, Istruzioni, indirizzate ai fedeli o agli organismi cattolici esistenti, creati col compito di svolgere un'opera *formativa e apostolica* in questo campo.

Inoltre la Pont. Comm. deve *promuovere l'attuazione delle norme direttive* emanate dalla Suprema Autorità Ecclesiastica, compito questo che di fatto svolge a mezzo di comunicazioni, lettere circolari, suggerimenti, ecc.

La natura di questa Pontificia Commissione è però sempre quella di un organo prevalentemente *consultivo e tecnico* e, come si precisa all'art. 4:

«...è a disposizione dei Sacri Dicasteri ed Uffici della S. Sede e degli Ecc.mi Ordinari, per informazioni e per lo studio delle questioni proposte ».

In conclusione: le disposizioni della P.C. per la *Cinematografia, radio e televisione* non hanno valore strettamente giuridico, non emanano cioè dal potere *legislativo* della Chiesa, ma *dal potere di magistero.*

Modalità pratiche di esercizio delle competenze della Pontificia Commissione per la cinematografia

Per l'art. 6 dello statuto la *P. C. non revisiona per se stessa i films,* ma si serve di altri organi.

L'art. 5 aveva affrontato il problema dei rapporti tra la P. C. e i *centri cattolici nazionali* (costituiti per volere di S. S. Pio XI espresso nella «Vigilanti cura») promossi dalla Gerarchia in quasi tutte le Nazioni (in Italia c'è il C. C. C.), i quali non sono enti di capacità giuridica, ma semplicemente *Enti che hanno competenza tecnica per indicare gli orientamenti dottrinali e la «pericolosità» o meno dei films.*

La P. C. si serve di questi enti e il loro giudizio è da essa *ratificato,*

e, nei limiti delle sue competenze (*semplicemente dottrinali*, e non legislative) *proposto.*

Difatti la lettera che la P. C. ha inviato il 1 giugno 1953 agli Ecc.mi Ordinari di tutta Italia sancisce:

« A proposito di questo Ufficio Nazionale, Pio XI nella « Vigilanti Cura » afferma: « E' necessario sia bene stabilito che l'opera di indicazione per riuscire efficace ed organica deve essere fatta da un unico Centro responsabile. *Tale Ufficio* per l'Italia *è il Centro Cattolico Cinematografico*, i cui giudizi devono essere *normativi per tutti* ».

Per quanto abbiamo detto sopra, la parola « *normativi* » va intesa nei limiti di competenza della P. C., che è essenzialmente *potestà di magistero* e non di giurisdizione.

Pertanto, le classificazioni del C. C. C., per quanto ratificate dalla P. C., non hanno valore di leggi vere e proprie che aggiungono un nuovo obbligo (come avviene per i libri), bensì sono *dichiarazioni che il pericolo e l'occasione prossima di peccato esiste per la comune o la grande maggioranza dei fedeli che non è sostenuta da freni morali sufficienti.*

La Chiesa, attraverso la P. C., fa quello che dovrebbe fare l'individuo prima di avventurarsi ad uno spettacolo: la diagnosi della sua pericolosità.

Tuttavia, poichè il pericolo o l'occasione di peccato non riveste, nè può rivestire la stessa gravità per tutti i fedeli — in quanto ciò dipende dalle condizioni soggettive e da altre circostanze — *il giudizio delle commissioni di revisione si riferisce al fedele comune.*

Per determinazioni più concrete, e quindi per le concrete applicazioni, i singoli *solo eccezionalmente* possono decidere per se stessi; sarà *normalmente il confessore* a decidere, il quale — a differenza degli organi di revisione — ha modo di addentrarsi nella considerazione delle condizioni soggettive.

E' tanto facile illudersi sulla propria maturità! L'esperienza pastorale rivela come rarissimi siano coloro che sono dispósti ad ammettere la propria immaturità, e come facile sia il tentativo di mettere a tacere la coscienza con dei pretesti di natura «culturale».

Lo scandalo e la cooperazione al male

Precisando la natura delle segnalazioni del C. C. C. abbiamo preso in considerazione soltanto l'aspetto di *pericolosità morale* di una proiezione cinematografica relativamente allo spettatore.

Ma ci sono altre considerazioni non meno importanti da fare.

Anche da coloro che possono considerarsi legittimamente *fuori pericolo* la dichiarazione della Chiesa deve essere tenuta presente per altre due ragioni di grandissima importanza: *lo scandalo e la cooperazione materiale al male che consiste nella produzione e nella proibizione di films moralmente dannosi.*

Prima di tutto *lo scandalo.*

L'affluenza di tanti cattolici che, per altro, passano per «ferventi», a sale cinematografiche dove si proiettano films che la P. C. disapprova, non può non generare disorientamento tra coloro che sono « più deboli» nella fede e « più incerti » nella pratica della vita cristiana.

Anche coloro che sono personalmente « fuori pericolo » devono tenere ben presente quanto S. Paolo dice nella I lettera ai fedeli di Corinto: trattando delle carni immolate agli idoli: l'idolo è nulla e la carne in se stessa non è immonda, pertanto la si può mangiare; ma se qualcuno vedendomi mangiare quella carne potesse essere indotto, per la sua ignoranza, e passare lecita l'idolatria « non mangerò carne in eterno per non dare scandalo al mio fratello ».

E poi *la cooperazione al male.*

Non c'è dubbio che se oggi non si ha in Italia una produzione di films moralmente validi è per *la vigliaccheria dei cattolici* che non sanno accettare il sacrificio che comporta il solidale boicottaggio dei films moralmente scadenti e non sanno essere uniti per l'azione risanatrice.

Ce ne guadagnerebbe non poco la stessa cultura.

Pagare il biglietto è — per il gioco della distribuzione dei diritti di autore — sostenere col proprio denaro coloro che col peccato — sotto mille forme — hanno partecipato alla produzione e alla proiezione del film moralmente scadente.

Essere presenti in una sala dove si proietta un film moralmente scadente significa essere «conteggiati». Ora sappiamo che il criterio principale su cui si basa il produttore nella scelta del film da produrre e il conduttore di sala nella scelta del film da proiettare è — per necessità di cose — *il numero degli spettatori.*

Pertanto pagare il biglietto o comunque essere presenti ad una proiezione di film moralmente scadente è *cooperazione materiale al male* che non è lecita se non ci sono *proporzionate ragioni scusanti* e che nella situazione attuale di tentativo di rottura nel campo dello spettacolo di ogni argine morale non può non essere *gravissima.*

E' sopratutto su questo ultimo punto che deve essere richiamata oggi l'attenzione dei cattolici, punto per il quale — al di là di ogni considerazione soggettiva — restano ordinariamente *gravemente vincolanti le segnalazioni* del C. C. C.

P. CANDIDO DA POZZO O.P.

Confessione ed errore comune

Il caso è il seguente. Un parroco in un giorno di festa con molta affluenza di confessioni, trovandosi solo si trova nell'imbarazzo non sapendo come far fronte alle richieste dei penitenti. Forse a motivo della distanza non ha la possibilità di richiedere il debito permesso alla Curia per un sacerdote d'altra diocesi che si trova presso di Lui in quei giorni. Allora tenendo presente la teorica dell'errore comune lo presenta al pubblico come facoltato per le confessioni. A voler essere completi, in quel caso, oltre il fatto dell'errore comune si discute pure la latitudine delle facoltà che da esso derivano, come ad esempio la assoluzione dei peccati riservati in quella diocesi. Ma questo a noi non interessa.

Si è data questa soluzione: 1) quel sacerdote ha la facoltà di confessare per motivo dell'errore comune; 2) la facoltà si estende anche ai casi riservati in diocesi.

Si può anche rispondere dicendo che quel Sacerdote non poteva usare dell'error communis: egli assolve senza avere la dovuta giurisdizione; e neppure poteva assolvere dai casi riservati in diocesi. Per conseguenza è incorso nella censura (cn. 2366).

Vorrei fare alcune considerazioni.

Qui si parla dell'errore comune, argomento inesauribile e sul quale, almeno nella sua pratica applicazione, ci sarà sempre diversità di opinione.

Limitandomi alla prima parte, porgo una prima questione, che è come preliminare: quel Sacerdote è incorso nella censura?

Vediamo. Cn. 2366: « Sacerdos qui sine necessaria iurisdictione praesumpserit sacramentales confessiones audire, est ipso facto suspensus a divinis ».

Mi pare che non si sia inteso bene il senso del canone. Vi si dice: *sine necessaria iurisdictione*, dunque mancanza di una qualsiasi giurisdizione, ordinaria o delegata a jure o ab homine, habitualiter o ad actum, mentre nel fattispecie una qualche giurisdizione bisogna pure ammetterla. Poi c'è il *praesumpserit*, che ha in sè a un tempo l'idea di imprudenza, temerarietà, inconsideratezza, cosa che a voler essere sinceri, non appare nè nel Parroco, nè in quel Sacerdote.

Richiamiamo qui a proposito il cn. 2223 § 2: « Si lex habeat verba: praesumpserit, ausus fuerit, scienter, studiose, temerarie, consulto egerit, aliave similia, quae plenam cognitionem ac deliberationem exigunt,

qualiber imputabilitatis imminutio sive ex parte intellectus, sive ex parte voluntatis eximit a poenis l.s. »

Dunque se non c'è la *praesumptio* nel senso giuridico del termine non si incorre la censura, così pure se viene intaccata in maniera anche minima l'imputabilità dell'atto.

Escluso che sia incorso nella censura, ora ci domandiamo; quel Sacerdote poteva usare dell'*error communis?* La domanda presenta due aspetti: uno per riguardo alla validità, l'altro riguardo alla liceità.

E anzitutto: ha assolto validamente? Implicitamente l'abbiamo detto qui sopra, ma appare chiaro dalle circostanze in cui è avvenuto il caso. C'è qui quel «fundamentum publicum ex quo fideles... necessario et rationabiliter in errorem inducantur » (Jorio): il Parroco avvisa i fedeli che è pronto il Sacerdote per ascoltare le loro confessioni: forse anche questi si è già messo in confessionale.

Ma se ha assolto validamente, ha assolto pure lecitamente?

Lo Jorio (Theol. Mor. III, n. 511) al quesito « an liceat confessiones excipere in errore communi » risponde: *affirmative,* si necessitas id requirat, *negative* extra casum necessitatis.

C'è nel caso citato la *necessitas? Pronti exponitur* si può dire senz'altro di sì, quindi come corollario possiamo dire che non c'è il peccato grave, nè il *delictum,* nè per conseguenza la censura.

Giacchè siamo in argomento vogliamo considerare anche un'altro aspetto della questione: supponiamo che non ci fosse tale necessità, e allora quale peccato commette il Sacerdote in casu?

Lo Jorio, già citato, dopo avere affermato: « non licere confessiones excipere extra casum necessitatis », aggiunge: « an vero peccet letaliter qui nihilominus ita ageret, controvertitur. Sed probabile est eum venialiter tantum peccare », sempre però « praeciso scandalo et contemptu ecclesiasticae auctoritatis ». Di conseguenza quel confessore *non può subiacere poenae suspensionis de qua in can.* 2366, e ne dà la ragione. La censura suppone un delitto grave: *censura enim,* dice il medesimo A. (Th. M. II, 415), *cum sit poena et quidem gravissima mortalem culpam requirit: haec enim sunt correlativa.*

E' vero che ci sono autori che non accettano questa opinione e noi non vogliamo spingerla più in là di una semplice probabilità ma è bene accennarlo... tanto per l'esattezza.

D. GIUSEPPE ANGIOLINI

GERARDO OESTERLE

La verginità della moglie come condizione al matrimonio

Die quarta maii 1960 in Conventu annuali Officialium ex pluribus dioecesibus convenientium una cum Viceofficialibus aliisque ministris Tribunalium necnon invitatis judicibus synodalibus et prosynodalibus ex anno praeparata tractata fuit haec materia: cuius momenti iuridici est condicio apposita contractui matrimoniali de virginitate sponsae?

Praeses Conventus Michael N., ex dioecesi A., Dr. i. c., praemittit hanc notam: primo debemus quaerere, quid significant illa verba?

Condicio haec potest esse de praeterito: si non amisisti tuam virginitatem; potest esse de praesenti: contraho tecum hic et nunc, si es virgo nunc in contrahendo matrimonio; condicio: contraho tecum hic et nunc, si te invenero virginem; sunt auctores, qui hanc ultimam condicionem nominant turpem; supponunt enim usum matrimonii, antequam constat matrimonium esse absolute validum.

Ego, ita Praeses, distinguerem: condicio: si te invenero virginem, per se non est turpis; sed modus ipse per quem neonupta virgo invenienda est, *potest* esse moraliter inhonestus, si per concubitum durante dubio de validitate matrimonii; sed *non debet* esse inhonestus.

Sequens casus mihi iudici obvius fuit: durante itinere voluptuario novellus sponsus perspexit sponsam nimio ardore conversantem cum iuvenibus nationis anglicae; ideo concepit quandam suspicionem de honestate sponsae. Cum autem Romae in hospitio publico (albergo) sponsus uxori proposuisset usum matrimonii, ipsa est perturbata. Curnam? Timuit ne a novello marito inveniatur violata. Quid maritus? Vocavit medicum, ut examinaret uxorem; examinavit et invenit ipsam violatam. Maritus ergo petiit suae patriae domum, relinquens uxorem ad ipso sexualiter intactam Romae.

Optime, Michael, explicasti illum terminum: condicio de virginitate sponsae; sed alia difficultas sat gravis me obsidet, instat Officialis dioecesis M. Difficultas haec est: can. 1092 n. 1 statuit axioma: « condicio turpis, quae non est contra substantiam matrimonii, pro non adiecta habeatur ». Agiturne in casù de fictione iuris aut de mera praesumptione iuris? Excerpsi quaedam elementa ex articulo R. P. Oesterle O. S. B.: Praesumptio iuris aut fictio iuris? » [1]. Ipse p. 92 declarat:

---

[1] Ephemerides Iuris Canonici, anno secundo, 1946 pp. 92-103.

« Dubium, quod creat can. 1092 n. 1 non potuisset sub serio proferri, si Codex adhibuisset terminum: « conditio... praesumitur non adiecta », aut: « conditio per fictionem iuris non habetur adiecta » (cfr. can. 1515 § 3). Sed can. 1092 n. 1 neque unum neque alterum terminum technicum usurpavit. Ex altera autem parte constat Codicem ad exprimendam praesumptionem iuris non solum adhibere vocem « praesumptio » (c. 1764 § 5 loquitur de praesumptione iuris; can. 1904 § 1 utitur expressione: « praesumptione iuris et de iure »); « praesumere » (vi can. 8 § 2 lex non praesumitur personalis, sed territorialis; can. 2200 §2 praesumit dolum in foro externo, posita evterna legis violatione; de locis Codicis, in quibus occurrit verbum « praesumere » cum suis variis formis et vox «praesumptio» vide Lauer, Index verborum c.i.c., Typis polyglottis vaticanis, 1941, p. 475); sed etiam alia vocabula, v.g. can. 1014 statuit hanc norman : « in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur »; simile quid in c. 1820 §2. Illis in locis illa verba exprimunt praesumptionem iuris simpliciter. In c. 1115 «pater is est, quem iustae naptiae demonstrabant, nisi evidentibus argumentis contrarium probetur »; illud «est» non exprimit factum absolutum seu nulli dubio obnoxium, sed violentam praesumptionem iuris; nam filii, qui nati sunt saltem post sex menses a die celebrati matrimonii, sunt utique nati in iustis nuptiis; tamen § 2 c. 1115 adhibet terminum: « legitimi *praesumuntur* filii, qui nati sunt saltem post sex menses a die celebrati matrimonii ». Difficultas ex eo augetur, quod Codex quandoque adhibet verba, quae tum praesumptionem iuris tum fictionem iuris exprimere poterunt. Clarissimum exemplum praebet c. 88; in § 2 « minor, si masculus, *censetur* pubes, a decimoquarto, si femina a duodecimo anno completo »; in § 3 autem « impuber, ante plenum septennium, *censetur* non sui compos »; expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur »; in § 3 illud «censetur» immediate post illustratur per verbum «praesumitur»; sed auctores disputant, utrum etiam in § 2 agatur de praesumptione iuris simpliciter aut de praesumptione iuris et de iure aut de fictione iuris». P. Oesterle pergit p. 93: « Videndum erit de consequentiis diversarum opinionum. Auctores, qui asserunt in c. 1092 n. 1 praesumptionem iuris simpliciter ,consequenter applicabunt c. 1826 statuentem: « contra praesumptionem iuris simpliciter admittitur probatio tum directa tum indirecta »; illi vero, qui in cit. canone expressam inveniunt praesumptionem iuris et de iure, necessario invocabunt c. 1826 declarantem: « contra praesumptionem iuris et de iure, tantum indirecta, hoc est contra factum, quod est praesumptionis fundamentum » admittitur. (De Smet, De sponsalibus et matrimonio, Brugis 1920, n. 154 nota 1, c. 1092 n. 1, intellexit in sensu praesumptionis iuris et de iure; carpente Cappello, in Gregorianum 1921, p. 125 talem opinionem. auctor in sequenti editione, Brugis 1923 n. 154 nota 1, correxit suam sententiam asseruitque in cit. canone solummodo praesumptionem iuris simpliciter). Nullam probationem in contrarium, neque directam neque

indirectam admitere poterunt illi auctores, qui smunt verba c. 1092 n. 1: « pro non adiecta habeatur » in sensu fictionis legalis seu iuris. Ratio exclusae probationis haec est: fictio iuris est legis adversus veritatem in re possibili, ac ex iusta causa dispositio (Reiffenstuel, Ius canonicum universum, Venetiis, 1717, lib. I, tit. 2, De constitutionibus § 8, De legibus in fictione iuris fundatis earumque obligatione, n. 176); differentia inter praesumptionem iuris et fictionem iuris in hoc consistit: «praesumptio iuris assumitur ad investigandam veritatem, quae caetero quin latet, dum per rerum circumstantias et coniecturas procedit ad inferendum aliud, de cuius veritate dubitatur. Fictio iuris autem cognita falsitate ob naturalem aequitatem fingit aliquid esse, quod a parte rei non est » (Reiffenstuel, l. d. n. 182). Consequenter « contra praesumptionem iuris admittitur probatio in contrarium, et, si de hoc pateat tunc praesumptio cedit veritati, l. 29. Imperatores ff. de probation. (D. lib. 22 tit. III). E contra fictio iuris numquam admittit probatione mcontra se; quia est quaedam legis dispositio, fundata super naturali aequitate, atque per ipsammet legem stabilita... Unde Felinus: « ubi lex non praesumit, non admittitur probatio in contrarium, quia licet veritas aliter se habeat, tamen lex vult fictionem haberi pro veritate » (l. c. n. 183 et 184, Reiffenstuel uberius exemplificat differentiam inter praesumptionem iuris et fictionem iuris; n. 188 statuiter regula: « fictio iuris idem operatur in casu ficto quod veritas in casu vero »; n. 189: « fictio iuris non debet plus operari in casu ficto quam veritas in casu vero » n. 196: « fictio non trahitur ad illa, quae sunt impossibilia secundum naturam »).

P. Oesterle citat a p. 94-97 illos paucos auctores, qui in can. 1092 n. 1 expressam tenent fictionem iuris; inter hos auctores Triebs in suo opere « Praktisches Handbuch des geltenden kanonischen Eherechts » III. Teil, Breslau 1929, pp. 527-530, acerrime per quattuor paginas propugnat suam opinionem. Sed maior auctorum pars habet in can. 1092 n. 1 expressam praesumptionem iuris. Uti P. Oesterle probat l.c. p. 101: etiam S. R. R. poste publicatum Codicem can. 1092 n. 1 interpretatur in sensu praesumptionis iuris simpliciter, allegando plures decisiones.

Articulus hanc conclusionem habet: « Unde, salvo meliore iudicio, sententia communis tenenda erit: c. 1092 n. 1 continet praesumptionem iuris simpliciter. Quam doctrinam tenet etiam S. R. R. post codicem editum, uti supra insinuavimus. Cui disciplinae concordat praxis observata ante Codicem tum a S. C. C. tum a S. R. R. Paucis exemplis assertum illustrabo.

Votum Consultoris S. C. C. in C. Forolivien. 29 aprile 1899 (Thesaurus S. C. C. vol. 158 p. 256 § Sed.); votum Consultoris in Minoricen. 1 sept. 1900 (Op. cit, vol. 159, p. 840 ad 7); S.R.R. in C. 8 april 1921 circa matrimonium 29 iun. 1913 celebratum, c. 7. X. IV, 5, intellexit de simplici praesumptione (S.R.R.Decis, vol. XIII, p. 63 ad 2); eandem opinionem tenuit S.R.R. 1 april. 1925 circa nuptias 26. fevr. 1916 initas (Op. cit.

vol XVII, p. 150 ad 2); S.R.R. iudicans die 22 dec. 1925 causam matrimonii contracti 9. nov. 1904, expresse revocat Decretalem Gregor. IX *Si conditiones* (c. 7, X, IV, 5; vide Op. cit. vol. XVII, p. 424 ad 2). Ex allegatis argumentis praesumptio stat pro interpretatione can. 1092 n. 1 in sensu praesumptionis iuris simpliciter, non autem fictionis iuris » (p. 103).

Teneamus et nos hanc opinionem S.R.R. et maioris auctorum partis; nam mihi in memoriam cadit, quod Pius XII s.m. die 24.VI.1939 in sua Allocutione ad alumnos Seminariorum, Collegiorum, Institutorum habita prudentissime edixit: «etiam iuris canonici disciplina ad animarum salutem et omnibus normis legibusque suis in id potissimum tendit, ut homines gratia Dei sancti effecti vivant et moriantur » (A.A.S. vol. XXXI, 1939 p. 248).

Sed nova et gravis difficultas pulsat ad ostium intellectus mei, nempe quaestio: licetne contractui matrimoniali condicionem apponere sine licentia Ordinarii? Hisce verbis instat promotor iustitiae dioecesis L. Nam + Cardinalis Mediolanen. die 30. maii 1938 proposuit S.C. de Sacramentis octo Dubia circa Instructionem eiusdem S.C. de 15.aug.1936; quartum Dubium sic sonat: «Art. 37 § 1-2 Istr. cit.: Se l'apposizione di una condizione per sè onesta e lecita al matrimonio (Ex.g. «si es virgo»), quando sia fatta arbitrariamente, cioè inconsulto Ordinario, renda inabile ad accusare il matrimonio, come causa colpevole della sua nullità, la parte che ha posto od accettato la condizione». S.C. respondit: «La condizione di verginità diviene turpe se il nubente intende accertarsi della esistenza di detta circostanza a mezzo del coito; diviene altresì turpe anche qualunque altra condizione per sè lecita (ricchezza del coniuge, della famiglia, ecc.) se il nubente intende usare del matrimonio prima di essersi accertato o meno della pretesa circostanza ». (Apollinaris vol.XI.1938, p. 498). Ad hoc dubium Roberti (l.c. p. 500) notat: «Hic proponitur quaestio an condicio licita et honesta sine consensu Ordinarii apposita inhabilem efficiat coniugem qui eam proposuerit vel acceptaverit. Ratio dubitandi in hoc stat quod ad apponendas matrimonio vel licitas condiciones necessarius est consensus Ordinarii. Ergo condicio in se licita, fit illicita quoad modum si consensus Ordinarii desit. Responsum aute msubstant aliter dicit actione privari tantum qui condiciones apposuerunt in se illicitas seu inhonestas, non vero licitas et honestas sed sine Ordinarii approbatione. Cfr. hoc sensu S.R.R. in c. Tergestina, nullitatis matrimonii, coram Grazioli, 11.iul.1938. » Sententia invenitur in Decis. S.R.R. vol. XXX 1938 p. 403-415. In hac Causa excepit defensor vinculi: Actor posuit condicionem, sine venia Ordinarii; ergo fuit inhabilis ad accusandum. Respondit Grazioli: « At Em. Gasparri (De matr., ed. 1938, vol. II, n. 1260) concedit facultatem accusandi matrimonium ob impedimentum a quo coniuges neglexerunt dispensationem petere, quia versamur in odiosis. Actor autem perfecta bona fide omisit suum Ordinarium de apposita conditione certiorem

facere, et plene eius agendi ratio intelligitur: ipse enim non aliud sub conditione voluit nisi quod est finis ipse matrimonii » (l.c. p. 406). Insuper notat Ponens: « Ceterum silentio praeteriri nequit super introductione huius causae interpellatam fuisse S. Congregationem de Sacramentis, quae nihil excepit circa actoris ius ad causam proponendam ». (l. c.).

Quae benigna opinio Grazioli non viguit semper, censet iudex synodalis ex diaecesi F. Licetne quibusdam exmplis meum assertum illustrare? Ante vigentem Codicem quaedam Statuta dioecesana postulaverunt licentiam Ordinarii pro apponenda condicione contractui matrimoniali vg. cel. Instructio pastoralis dioecesis Eystetten. (ed.V.n. 392) et Austriam. Pos Codicem circa a. 1930 Vicariatus Urbis reiccit libellum actoris, qui posuerat condicionem: « si tu es virgo inviolata »; actor appellavit ad secundam Instantiam, scil. S.R.R. coram Manucci, qui item libellum reiecit; nova appellatio ad Signaturam Apostolicam facta est, quae in Sessione 26. jul. 1934 libellum admisit. Non mirandum; nam decem annos antea in C. 13.VI.1924 S.R.R. coram Massimi actorem admisit ad iudicium, quamvis posuerat condicionem: «bada, se so che tu non sei vergine, io ti caccio di casa e non do nessun valore al matrimonio» (Decis. S.R.R. vol. XVI. p. 224 ad 3); Sententia confirmata est 1.IV.1925 (l.c. vol. XVII. p. 149-155).

Cognosco Causam matrimonialem, quae ante Codicem initium sumpsit, post Codicem decisa est, animadvertit Cancellarius dioecesis N. Jam enim mane diei 30. juniii 1913, celebratis nuptiis in solemnitate Ss. Petri et Pauli, novellus maritus Dominicus valedixit Annae suae uxori; nam invenerat ipsam violatam. Nondum elapso anno a celebratione matrimonii libellum Dominicus porrexit Curiae dioecesanae petens, ut nullum declaretur matrimonium ob condicionem virginitatis *sine qua non* appositam, non revocatam et non adimpletam. Processus inceptus, per annos aliquot interruptus, a. 1919, die 29.XI. cum Sententia favorabili terminatus est; hanc Sententiam confirmavit S.R.R. 8. april. 1921 (Decis. S.R.R. vol. XIII. p. 62-71); p. 64 ad 2 haec inveniuntur verba: « Inter conditiones de praeterito vel praesenti, quae matrimonio apponuntur, praestat conditio de honestate sponsae: «contraho tecum, si non es corrupta, si es virgo». Verum aliquando conditio concipitur in futurum: «contraho tecum, si virginem te invenero». Non pauci Doctores tenent, hanc conditionem reiici debere tamquam turpem, et ita manere sponsalia pura. Alii vero censent, non esse conditionem turpem atque non reiici, sed suspendi contractum, quamvis intelligatur: «si per coitum te virginem invenero», quia ea conditio non fertur super actum turpem, ed super honestam virginitatis conditionem ».

Velim, instat Promotor iustitiae Tribunalis, attentionem vestram dirigere ad cit. Instructionem Austriacam et Instructionem Pastoralem Eystetten. Vigentne adhuc in respectivis territoriis, sc. Austria ed dioecesi Eystettensi? Consului quosdam auctores linguae germanicae.

Cel. Linneborn (Eherecht ed. 5 p. 330) docet: in can. 1092 non est sermo de licentia Ordinarii; ideo sub iure Codicis in contrahendo sub condicione matrimonio non est amplius praescripta. Adhuc clarius disserit Knecht in suo iure matrimoniali (p. 589 nota 4): Praescripta nominatarum Instructionum non possunt ulterius sustineri; nam Codex non utitur terminis praeceptivis in can. 1092. Prudenter tamen addit Knecht: correspondet spiritui iuris canonici, st. ne fideles admittantur ad matrimonium sub conditione contrahendum ante veniam Ordinarii obtentam. Maxima enim matrimoniorum conditionatorum pars qua conditionatorum venit ad notitiam Episcopi solummodo illo momento, quo libellus accusatorius matrimonii coram Tribunali praesentatur. Possum hoc optime capere, ait Promotor iustitiae. Quinam sponsi in examine sponsorum, etsi de conditione apponenda contractui matrimoniali a parocho interrogati, hanc declarationem emittent: contraho tecum, si prolem semper, aut saltem ad tempus evitaveris; contraho tecum sub conditione: instituam actionem civilem divortii, si in matrimonio concordia animorum amplius non sustineri potest; contraho tecum, si amasiam meam potero iuxta te retinere? Omnis expertus in Causis matrimonialibus sufficienter, ne dicam nauseabundus, scit has illicitas quam plurimum apponi. Quid parochus respondere debebit?

Novam gravem difficultatem sentio, interpellat Officialis Tribunalis O. Uti iam supra dictum est, Cardinalis Mediolanen. die 30. maii 1938 proposuit octo Dubia (Apollinaris vol. XI. 1938, p. 497-499). Dubium primum habuit hunc tenorem: «Art. 35 dell'Istruzione 15-8-1936: Se sia abile ad accusare il matrimonio la parte che fu causa della nullità e dell'impedimento, quando l'accusa sia fatta ex duplici capite, per es. ex vi metu. e ex conditione apposita, e l'attore sia colpevole soltanto per il secondo; e se in tal caso il processo si debba svolgere su entrambi i capi di nullità». Rensponsum fuit: «Negative». Unde orator ponit secundum Dubium: «In caso negativo, se sia valida la sentenza affermante la nullità del matrimonio ex eodem duplici capite, o se debba ritenersi nulla a norma del can. 1892 n. 2.» S.C. responsionem hanc dedit: « La sentenza è valida circa la vis et metus; nulla, invece, relativamente all'altro capo ».

Tum auctores tum S.R.R. eandem tenuerunt opinionem, saltem, si actor erat causa culpabilis. S.R.R. in Causa 25. nov. 1933 (Decis. vol. XXV. p. 582-590) p. 585 ad n. 10 haec habet: «In libello introductorio declaravit actor se consensum matrimonialem subiecisse «alla condizione espressa che dal matrimonio potessi aver prole e che la sposa fosse in condizione di procreare ». Ex ista actoris declaratione (ob ea quae dicta sunt sub num. 9) oritur quaestio praeiudicialis, an actor esset habilis ad matrimonium accusandum, et ideo, an iudicium nullitatis fuerit valide introductum »; n. 9 sic profertur: « non est habilis ad accusandum matrimonium coniux, qui fuerit culpabilis causa impedimenti aut nullitatis (can. 1971 § 1, n. 1 Cod. I.C. et Resp. Pont. Comm. ad Cod. can.

authentice interpretandos de die 17 iul. 1933 atque ed. A.A.S. vol. XXV, p. 345). Propterea si quis matrimonium accusat ob conditionem de futuro turpem a se appositam et non impletam, eius libellus ob citatum can. 1971 et ob can. 1709 reiciendus est, et ideo nullitatis iudicium a Tribunali ecclesiastico non est concedendum ». Unde n. 17 haec habentur verba: «Si Carolus (actor) ipse habilitatem sponsae ad procreationem et coniugii foecunditatem requisivisset uti conditionem consensus, iudicium nullitatis ob ipsam conditionis turpitudinem neque institui poterat »; insuper cfr. S.R.R. 23. jul. 1935 (l. c. vol. XXVII, p. 445 ad 2); S.R.R. 24. jul. 1935 (l.c. 453 ad 2); S.R.R. 20. jul. 1937 (l.c. vol. 29, p. 516-525).

Paucos auctores tuentes eandem opinionem allegasse sufficiat: Beste, Introductio in Codicem, Collegeville 1938 pag. 840: « Si pars impedimenti rea nihilominus litem instituerit, sententia forte lata vitio insanabilis nullitatis laborat nec appellationem admittit, nisi altera saltem pars habeat personam standi in iudicio »; auctor invocat can. 1892 coll. 1880 n. 3. Roberti exponendo cit. responsum S.C. de Sacr. scribit (Apollinaris vol. XI pag. 499 ad II): « Pro parte autem quae respicit impedimentum cuius coniux est causa, *sententia est nulla,* quia pro ea parte coniux habebat legitimam personam standi in iudicio. Hoc responso confirmatur quoque doctrina nullitatem sententiae (cfr. c. 1892 n. 2) ob defectum legitimae personae standi in iudicio, non afficere tantum legitimationem ad processum, sed etiam legitimationem ad causam, uti nos iam diu asseruimus, et iurisprudentia confirmavit ». (cfr. Il Diritto eccl. 1946 p. 130). Ulterior expositio Fr. Roberti proposita est a P. Oesterle in Periodico. Il Diritto Eccles. vol. 57 (1946) p. 131 sq. Insuper commendo lectionem libri conscripti a Staffa de conditione contra matrimonii substantiam (ed. 2. Roma 1955), et articulum elaboratum a Vicentio Del Giudice: « Appunti circa il can. 1092 del Codex Iuris Canonici («Il Diritto Eccl.», vol. 66, 1955, p. 3-22).

Aufugit te tam strenuum Officialem declaratio authentica de 4. jan. 1946 (A.A.S. vol. 38, 1946, p. 162), interiecit iudex prosynodalis Tribunalis metropolitani A. Dubium Comm. Pont. propositum fuit: « An inhabilitas coniugis ad accusandum matrimonium a can. 1971 § 1 n. 1 statuta, secumferat incapacitatem standi in iudicio, ita ut sententia vitio insanabilis nullitatis laboret iuxta can. 1892 n. 2 ». Responsum fuit: «Negative». (Il Dir. eccl., 1946, p. 129).

Quam declarationem iustificare studuit P. Oesterle l.c. p. 132-138; praemittitur sermo de terminologia in iure processuali iuxta Roberti de processibus, ed. 2, vol. I. n. 197; cfr. n. 198 et 199; idem in Apollinaris vol. XII. 1939 p. 415-416; vol. I. 303; vol. V. p. 107. P. Oesterle a pag. 135-138 deinde allegat argumenta pro declaratione authentica; cfr. Periodica de re morali canonica liturgica vol. 35 (1946) p. 195-198; Il Mon. Eccl. 59 (1942) p. 53-56.

Satis hodie prata aquas biberunt, declarat Praeses Conventus. Ha-

beas me excusatum, si addam brevem notam, replicat Defensor vinculi Tribunalis O., qui consuevit ultimum semper proferre verbum. Can. 83 iuris matrimonialis Ecclesiae Orientalis clare edicit: « Matrimonium sub condicione contrahi nequit ». Ad hunc canonem animadvertit Coussa, de matrimonio n. 158: « In Ecclesia vero Orientali catholica et schismatica, item apud Protestantes conditionata matrimonii celebratio usu non est recepta ». Revera, orientalium Rituum synodi, quae matrimonium sub licita condicione contractum agnoscunt, normas e latino iure excerpserunt. Si condicio de facto locum habeat, quaestio fieri poterit de ipso consensu praestito vel minus ». Bene notandum est, quod ait Gasparri in nova ed. tractatus de matrimonio, vol. II. p. 73 nota 2: « Ex actis praeparatoriis ad Codicem constat inter Consultores actum fuisse de irritando matrimonio sub qualibet condicione initi iuxta principium in recentioribus legislationibus receptum: *actui legitimo conditio apponi non debet*. P. Wernz canonem relativum redegit omnesque Consultores, Praeside non excluso, assensum praebuerunt; sed postea canon redactus disparuit et loco ipsius rel. can. 1092 positus fuit, quin hac de re amplius mentio fiat in actis ».

Relate ad vim iuridicam can. 83 scribit Del Giudice l.c. p. 17: « Giustamente lo Staffa osserva: "Nullimode ex can. 83 Motus Proprii (Crebrae allatae) concludere licet conditionem contra matrimonii substantiam non irritare orientalium coniugia" (op. cit. p. 33 n. 56). Il divieto di apposizione di qualsiasi genere nella celebrazione del matrimonio, sancito dal detto can. 83, avrebbe già per sè stesso portato, come s'è detto più volte, all'invalidità del matrimonio il cui consenso fosse stato sottoposto a qualsiasi condizione, e tanto più se a condizione *contra matrimonii substantiam*. E la stessa conclusione si sarebbe dovuta dedurre se nel Codex si fosse attuata la decisione della Commissione preparatoria del Codex e il can. 1092 fosse stato redatto con formula analoga a quella dell'attuale can. 83 del *Crebrae allatae*.

Praeses Conventus intimas gratias egit omnibus, qui labore suo contulerunt ad problema illustrandum et invitat praesentes ad celebrandum anno venturo consuetum Conventum.

P. GERARDO OESTERLE O.S.B.

DOMENICO CORSELLINI

Note sul privilegio Pietrino

In una riunione del clero furono proposte queste questioni, alle quali diede occasione un articolo apparso in "Ami du Clergé", 1959, pp. 578-580:

1) *è valido il matrimonio tra una ortodossa battezzata ed un infedele, contratto solo civilmente?*

2) *tale matrimonio è assolutamente indissolubile?*

Dal momento che la risposta al 2° quesito offre l'occasione di parlare del cosiddetto "privilegio pietrino", riteniamo utile per i lettori trattare, con una certa diffusione ,l'interessante argomento.

SOLUZIONE

1) *E' valido il matrimonio tra una ortodossa battezzata ed un infedele, contratto solo civilmente?*

La risposta non può essere che affermativa, in quanto nessuna delle parti contraenti era tenuta alla forma canonica del matrimonio, di cui al can. 1099: *non la parte infedele,* perchè, come tale, non è battezzata; *non la parte ortodossa,* perchè battezzata «extra Ecclesiam catholicam».

Nè si obbietti che la donna ortodossa, in quanto battezzata (si suppone validamente), era tenuta a celebrare il matrimonio davanti il ministro ortodosso. E' infatti risaputo (cfr.: *Payen*: De matrim. t. III, n. 205) che, all'infuori della Chiesa cattolica, non esiste altro potere religioso legittimo, che possa sanzionare il contratto matrimoniale.

Non se ne deduca però che, in casi quali il nostro, il matrimonio sia lasciato all'arbitrio dei contraenti. Essendo esso invero un contratto con particolari esigenze di bene comune, deve essere regolato da leggi positive e sottomesso ad una autorità: questa autorità è quella civile.

Il matrimonio in oggetto è quindi valido: solo la presenza di un impedimento di diritto divino — del quale però non si fa cenno — potrebbe infirmarne la validità.

Il matrimonio tra una ortodossa battezzata ed un infedele è assolutamente indissolubile?

1) Prima di rispondere direttamente alla questione, occorre avvertire la distinzione che corre tra indissolubilità intrinseca ed indissolubilità estrinseca.

« *Indissolubilitas intrinseca* — scrive il P. Matteo da Coronata: De Sacramentis, vol. III, edit. altera, pag. 11, n. 10 — ea dicitur qua matrimonium seu vinculum matrimoniale mutuo consensu coniugum insolubile dicitur. *Indissolubilitas extrinseca* ea est qua vinculum matrimoniale insolubile dicitur non solum mutuo coniugum consensu, sed etiam qualibet publica interveniente auctoritate ».

2) *Questo premesso,* ecco la risposta: il matrimonio tra una ortodossa battezzata ed un infedele:

a) *intrinsecamente è indissolubile,* in quanto esso ripete il suo carattere di fermezza, non già dalla continuativa volontà dei coniugi, ma da una volontà superiore, che così ha stabilito in ragione e tutela di un interesse, di cui le parti non hanno la disponibilità;

b) *estrinsecamente è dissolubile,* in quanto, poste certe condizioni, può essere sciolto dal Romano Pontefice.

Ecco come in proposito si espresse autorevolmente il defunto Pontefice Pio XII: « Il matrimonio rato e consumato è per diritto divino indissolubile, in quanto che non può essere sciolto da nessuna potestà umana (can. 1118), mentre *gli altri matrimoni, sebbene intrisecamente siano indissolubili, non hanno però una indissolubilità estrinseca assoluta,* ma, dati certi necessari presupposti... possono essere sciolti... dal Romano Pontefice... ». (Discorso agli Uditori della S. R. Rota in data 3 ottobre 1941 - cfr.: A. A. S., XXXIII, 1941, 421-425).

3) Questo intervento del Romano Pontefice è noto sotto il nome di uso del privilegio pietrino, del quale solo recentemente si è avuta una trattazione diffusa presso gli Autori e in Riviste accreditate.

Tra gli Autori ne parlano con diversa ampiezza: *Wernz-Vidal* (Jus Canonicum, V, n. 624; *Cappello,* De Matrimonio, n. 761; *De Smet*: De sponsalibus et matrimonio, n. 333; *P. Matteo da Coronata,* loc. cit. n. 615; *Noldin*: *De Sacramentis,* vol. III, n. 525, edit. 1941; *Pighi-Grazioli*: De Sacramentis, n. 599, resolutio 1.a) *Thomas de Iorio*: De Sacramentis, vol. III, n. 1097, 2°; *Bánk*: Connubia Canonica, pp. 551-561.

Tra le Riviste ricordiamo: « *Ami du Clergé* », 1957, pp. 380-381; 1959, pp. 578-580; « *Periodica* de re morali, canonica, liturgica », 1956, pp. 3-22; 371-391; « *Revesta Española de derecho canonico* », 1955, pp. 233-236; « *Apollinaris* », 1960, pp. 157-184; «*Jus Seraphicum*», 1958, pp. 451 e segg.; « *L'année canonique* », 1959, pagg. 53-81.

4) Si tratta, come accennato, di materia che presenta caratteri di novità; relativamente ad essa richiamiamo queste nozioni.

A) *Definizione di privilegio pietrino.*

« Privilegium Petrinum, così l'*Hürth* («Periodica...», 1956, p. 371),... significat Summi Pontificis potestatem solvendi vinculum matrimonii, etiam consummati, ab initio initi inter unam partem baptizatam et alteram partem non-baptizatam ». Confr. pure: *Bánk*: Connubia Canonica, pag. 552).

B) *Sua distinzione dal privilegio paolino.*

Si distingue sotto due aspetti:

a) *per il diverso oggetto*:

— *il privilegio paolino* « valet dumtaxat in matrimoniis initis inter duos infideles, quorum alter Christo se adiungit post matrimonium » (Fontes J. C., IV, n. 1036, pag. 352);

— *il privilegio pietrino* invece ha per oggetto il matrimonio tra una parte battezzata e l'altra infedele;

b) *per il diverso modo di scioglimento del vincolo*:

— *nel caso di privilegio paolino* « vinculum prioris coniugii, in infidelitate contracti, tunc tantum solvitur, cum pars fidelis reapse novas nuptias valide iniverit » (can. 1126);

— *nel caso* invece *di privilegio pietrino*, lo scioglimento del vincolo avviene « per positivum actum Romani Pontificis ».

C) *Fondamento giuridico del privilegio pietrino.*

Gli Autori non sono, al riguardo, concordi:

— *alcuni* (a cui accenna l'*Hürth*: « Periodica... », 1956, pag. 374; cfr.: *Bride* in: « *Ami du Clergé* », 1959, p. 580; *P. Matteo da Coronata,* loc. cit. n. 615) affermano che l'uso del detto privilegio è contenuto nel potere ministeriale dato da N. S. a Pietro ed ai suoi successori con le note parole « legare e sciogliere » (Matteo, 16, 19).

Detto potere è ministeriale perchè il Papa lo esercita « non nomine suo et in re sua, sed nomine Domini et in re Domini » (Hurth: loc. cit., p. 375).

Aggiungono i richiamati autori che non essendo il matrimonio tra una parte battezzata e l'altra infedele sacramento, gode di una minore fermezza del matrimonio-sacramento, quale è il matrimonio rato (can. 1015, § 1) e di conseguenza è più facilmente solvibile;

— *altri* invece (es. Hürth: loc. cit., pag. 383; Bánk: loc. cit. pag. 551-552) ritengono che il privilegio pietrino abbia il suo fondamento nella preoccupazione della Chiesa di *salvaguardare*, con esso, *il bene della fede*. Scrive in proposito il Bánk: « Si S. Paulo competierit facultas libertatem reddendi parti occasione conversionis per dispensationem a vinculo prioris matrimonii juris naturalis, *eodem jure* videtur gaudere S. Petri successor, seu Summus Pontifex, qui item dispensare potest a vinculo naturali, quotiescumque id *favore fidei suadetur*.

In favore di questa tesi si adduce, e non a torto, l'autorità del S. O., il quale nelle « Normae» date agli Ordinari in data 1 maggio 1934 per trattare casi del genere (dette «Normae» non furono pubblicate, ma ad esse si richiamano: *Bánk*: loc. cit., pag. 556; *Hürth*: loc. cit., pag. 376), dichiara esplicitamente che dette norme valgono « pro conficiendo processu in casu solutionis vinculi matrimonialis *in favorem fidei* ». E nel corpo del documento lo stesso concetto è riaffermato in termini ben chiari: « Connubia inter acatholicos, quorum saltem alter baptisatus

non tamen adeo rata, ut, necessitate suadente, dissolvi non possint *in favorem fidei* per Summi Pontificis auctoritatem » (ex Bánk: loc. cit. pp. 556-557).

— *le due opinioni* si possono fondere insieme, qualora si abbia presente l'insegnamento autorevole di Pio XII, il quale opportunamente ha fatto distinzione tra il fondamento della potestà di sciogliere e le norme alle quali è subordinato l'uso di detta potestà.

Il compianto Pontefice, dopo di avere, nel citato discorso agli Uditori della S. R. Rota, detto che « il matrimonio rato e consumato è per diritto divino indissolubile », a proposito degli altri matrimoni afferma che « sebbene intrinsecamente siano indissolubili, non hanno però una indissolubilità estrinseca assoluta, ma, dati certi necessari presupposti, possono (si tratta, come è noto, di casi relativamente ben rari) essere sciolti, oltre che in forza del privilegio paolino, dal Romano Pontefice *in virtù della sua potestà ministeriale* ». Passando però subito all'indicazione della norma che regge l'uso di detta potestà, il Papa aggiunge: « Per la indissolubilità o dissolubilità del matrimonio non può nella Chiesa valere altra norma e prassi se non quella stabilità da Dio, autore della natura e della grazia ».

Al qual riguardo due sono i passi dei Libri Santi, che in certo qual modo indicano i limiti, entro i quali la soluzione del vincolo deve rimanere, e che escludono sia il lassismo odierno sia il rigorismo contrario al mandato divino. L'uno è: « *Quod Deus coniunxit, homo non separet* » (Matteo, 19, 6); vale a dire: *non l'uomo, ma Dio può separare i coniugi*, e quindi è nulla la separazione dove Dio non scioglie il loro vincolo. L'altro è: « *Non servituti subiectus est frater aut soror...; in pace autem vocavit nos Deus* » (1 Cor., 7, 15; vale a dire: non vi è più servitù dove Dio lo scioglie e permette così al coniuge di passare lecitamente a nuove nozze. In ogni caso *la norma suprema*, secondo la quale il Romano Pontefice fa uso della sua potestà vicaria di sciogliere i matrimoni, è quella che già in principio abbiamo additata come regola del potere giudiziario nella Chiesa, vale a dire *la salus animarum*, per il cui conseguimento così il bene comune della società religiosa, e in generale dell'umano consorzio, come il bene dei singoli trovano la dovuta proporzionata considerazione » (A.A.S., loc. cit., pag. 425-426).

— Facendo nostre le conclusioni a cui è venuto *J. Damizia* in « Apollinaris », 1960, pag. 178-179, possiamo affermare: « ...hoc ius (di sciogliere il matrimonio) directe et immediate a potestate apostolica promanat, secundum imperium Christi ligandi solvendique ea quae ad bonum animarum conferunt... Fundamentum iuridicum quo haec Summi Pontificis potestas solvendi matrimonium innititur, in ipso defectu sacramentalitatis necessario reponi debet. Ipse autem favor fidei nihil aliud est nisi causa ob quam dispensatio conceditur ». Cfr. etiam *Gasparri* (Tract. de matrim., vol. II, Romae 1932, n. 1165).

D) *Estensione ed ambito del privilegio pietrino.*

a) L'uso del privilegio pietrino si applica *certamente*, come si legge nella citata Istruzione del S.O. del 1 maggio 1934, ai matrimoni contratti « *inter acatholicos*, quorum saltem alter baptisatus non sit » (cfr.: *Bánk*: loc. cit., pag. 556).

b) *Si disputa* se abbia applicazione nel caso di matrimoni celebrati, previa dispensa dall'impedimento di disparità del culto, tra una parte cattolica e l'altra infedele.

Il Damizia, che recentemente in « Apollinaris », 1960, pp. 156-184 ha studiato di proposito la questione, scrive che *non pochi Autori* (cfr., loc. cit., pagg. 159-164) *sono per la negativa e che* « tantum ex› eunte saeculo XIX proponitur *sententia affirmativa* ».

Tra i molti autori che, in diversi toni e con diverse motivazioni, sostengono la tesi affermativa (cfr. pp. 164-169) sono ricordati: *P. Matteo da Coronata* (De Matrim., 1948, pag. 912, n. 653); *Gasparri* (Tract. can. de matrimonio, vol.. II, Romae 1932, pag.. 241, n. 1170); *De Smet* (De Spons. et matrim., Brugis 1927, pag. 285, n. 333), *appello* (De matrim., Taurini 1950, pag. 788,n. 790) e, come quegli « qui primus quaestionem aggressus est paulo latius » F. Hürth, S. I. (« Periodica..., 1956, pag. 384).

Orbene, *la soluzione positiva sembra senz'altro accettabile per le gravi ragioni che la suffragano.* Ed invero:

a) *anzitutto* non si può negare sussista anche per questi matrimoni la ragione o causa che giustifica l'uso del privilegio, la necessità cioè di tutelare il bonum fidei e di provvedere conseguentemente al bonum animarum. Si pensi, in caso contrario, alla situazione in cui verrebbe a trovarsi la parte fedele se quella infedele non mantenesse le promesse o cauzioni prestate: essa rimarebbe soggetta a quella servitù, alla quale invece, al dire dell'Apostolo (1 Cor. 7, 15), non è affatto tenuta;

b) *in secondo luogo*, secondo l'opinione più corrente (can. 1012; cfr. «Apollinaris», 1960, pag. 173 e ss.) i matrimoni tra parte fedele ed infedele non habent rationem sacramenti e di conseguenza « cum coniugiis mixtis elementum supernaturale sacramentalitatis desit, indissolubilitas signaculum firmitatis non accepit » (*Damizia*: « Apollinaris», 1960, pag. 174);

c) *in terzo luogo* abbiamo l'autoritativo insegnamento di Pio XII, il quale, come rilevasi dal citato discorso agli Uditori della Rota, non esclude la possibilità dello scioglimento del matrimonio, di cui si parla. « Latissima verba Pontificis — commenta a proposito l'Hürth (« Periodica... », 1956, pag. 384) — hunc casum non excludunt, nec explicite nec implicite; ergo quoad "principium" includunt ».

d) *infine* c'è il fatto concreto della concessione, sotto il Pontificato di Pio XII, di alcune dispense in proposito (cfr.: «Apollinaris», 1960, pag. 181).

E) *Condizioni per l'uso del privilegio pietrino.*

1) *In linea generale* si tenga presente che la dispensa può essere concessa solo « suadente necessitate » (Istruz. S. O., 1 maggio 1934) e che, di fatto, è stata concessa « in casi relativamente ben rari » (Pio XII). La ragione è chiara: trattandosi infatti « di uso di potestà vicaria, la validità stessa dello scioglimento del vincolo dipende dalla esistenza dei necessari requisiti » (Pio XII) e, di conseguenza, « il giudice ecclesiastico... chiamato ad investigare se consti della esistenza di tali presupposti » o requisiti, deve condurre una simile investigazione «con ogni severità, rigore e diligenza » (Pio XII).

Moniti gravi, che occorre non perdere di vista, per sfatare la falsa idea di un rilassamento della disciplina della Chiesa circa la indissolubilità del matrimonio.

2) *In concreto* « i requisiti necessari » sono i seguenti:

a) *prima di tutto* occorre che la dispensa non abbia ad ingenerare scandalo: « secus... eius concessio non in salutem, sed in damnum verteret animarum » (*Gasparri*: Tract. Canon. de Matrimònio, 1932, p. 238, n. 116). Se di fatto si verificasse questo pericolo e l'intervento della Chiesa venisse giudicato come un favorire il divorzio, evidentemente non ci sarebbe possibilità di dispensa. In tale caso, più che il bene del coniuge, che postula la dispensa, occorre avere presente il bene comune;

b) *in secondo luogo* si richiede che la concessione della dispensa sia giustificata dalla necessità di provvedere al bene delle anime. Si ascolti ancora il *Gasparri*: « Deinde requiritur ut concessio dispensationis necessaria sit pro animarum salute spirituali obtinenda » (loc. cit.). Parole, che richiamano quelle di Pio XII: « *la norma suprema* secondo la quale il Romano Pontefice fa uso della sua suprema potestà vicaria di sciogliere i matrimoni, *...la salus animarum...* ». (A.A.S., loc. cit., pag. 426 ;

c) *altro requisito* è il difetto di battesimo di uno dei due coniugi et quidem toto tempore matrimonii;

d) *inoltre* si richiede la morale certezza sulla sincera conversione della parte non battezzata e sulla impossibilità della restaurazione della convivenza coniugale;

e) *infine* — nel caso in cui «pars infidelis baptismum receperit sive in secta sive in Ecclesia catholica » — « necesse est ut... morali certitudine constet matrimonium ne semel quidem consummatum fuisse post conlationem baptismi parti infideli » (« *Apollinaris* », 1960, pag. 183; cfr. pure: *Hürth*: « Periodica », 1956, pag. 386, segg.; *Bánk*: Connubia Canonica, pp. 558-559).

F) *Il privilegio pietrino ed il Codice.*

Da quanto siamo venuti dicendo, per usare le parole dell'*Hürth* (« Periodica », 1956, p. 21): «concedentum videtur: non errare qui censeant: *Privilegium Petrinum* si presse sumitur et secundum indolem eius exclusive propriam, *versari extra C.J.C.*, idest extra caput et art. I (can.

1118-1127) quod inscribitur « De dissolutione vinculi »; ideo rationabiliter desiderari, ut Codici adiciatur canon, quo huius Privilegii charater tyi p-cus describatur simulque regula usus statuatur ».

G) *Prassi recente della Santa Sede.*

1) *Negli Acta Apostolicae Sedis* non si trovano riferiti casi di uso del privilegio pietrino da parte del Romano Pontefice.

2) *Se ne fa cenno in Riviste accreditate, quali «Periodica* de re morali ecc. », 1926, p. 19; « *Nouvelle Revue de Theologie* », 1925, pag. 199; « *Theol. u. Glaube* », 1954, pag. 457 (citate da *Bánk*: Connubia Canonica, pag. 557 in nota); « *Revista Española de Derecho Canonico* », 1955, pp. 233-236; « *Apollinaris* », 1960, pag. 181; « *L'Année Canonique* », 1959, pp. 69-73; «*Jus Seraphichum*», 1958, pp. 451 ss.

3) Dalle Riviste richiamate risulta che i primi casi (se non si va errati) di dispense concesse in materia, risalgono al 1924. In « Jus Seraphicum », 1958 sono riferiti parecchi rescritti di dispensa dati dal S.O., in anni a noi vicini, e precisamente:

— 5 casi riflettenti matrimoni tra parte acattolica ed infedele («Jus Seraphicum», loc. cit., pagg. 451-458);

— 5 casi riflettenti matrimoni tra una parte cattolica e l'altra infedele, previa dispensa dall'impedimento di disparità del culto (ibid.: pagg. 458-465);

— 3 casi riflettenti matrimoni contratti tra infedeli e per i quali è stata concessa la dispensa «in favorem fidei» (ibid., pagg. 465-472).

H) *Conclusioni.*

Da quanto siamo venuti dicendo, si possono trarre queste conclusioni:

1) *Il Romano Pontefice può scegliere*:

a) qualsiasi matrimonio non consumato (can. 1119), si tratti di matrimonio tra battezzati o tra una parte battezzata e l'altra infedele;

b) qualsiasi matrimonio consumato, che *inizialmente* è stato contratto tra infedeli, anche se non si sono verificate le condizioni del privilegio paolino;

c) qualsiasi matrimonio consumato, *inizialmente* contratto tra un infedele ed un battezzato (= privilegio pietrino propriamento detto), *purchè* non sia stato consumato dopo il battesimo del coniuge infedele;

d) il matrimonio contratto tra una parte cattolica e l'altra infedele, previa la dispensa dall'impedimento di disparità del culto (cfr.: *"L'Année Canonique"*, 1959, pp. 68-69; *Bánk*: Connubia Canonica, pag. 558).

2) *Dal lato pastorale*, gli aventi cura d'anime si guarderanno, di fronte a casi che venissero sottoposti al loro giudizio, dai due opposti, ai quali sopra si è richiamato Pio XII e cioè:

a) *da un certo lassismo* ritenendo di facile e comune applicazione il privilegio pietrino. Ricordino che la dispensa viene concessa «in casi

relativamente ben rari» (Pio XII) e «nisi extantibus urgentibusque, positivis gravibusque causis» (*Hürth*: «Periodica», 1956, p. 390);

b) *da un certo rigorismo*, quasi assolutamente fosse preclusa la via alla dispensa. La prassi della S. Sede prova invero «esse viam, qua qui in gravi necessitate et in angustiis conscientiae versantur, saepe iuvari possint; insuper (gli aventi cura d'anime) eos qui hoc auxilio egent, instruere possunt quomodo se gerere debeant» (*Hürth*: loc. cit.).

3) *In pratica* si sottopporrà il caso all'esame dell'Ordinario, il quale, se necessario, «per se vel per delegatum», istruirà un processo seguendo le «Normae» date dal S.O. in data 1 maggio 1934. Allo stesso S.O. «cui exclusiva reservata est competentia circa huiusmodi negotia» (*Bánk*: Connubia Canonica, p. 559) saranno rimesse le risultanze dell'istruttoria per la opportuna decisione.

Can. DOMENICO CORSELLINI

BONAVENTURA DA GANGI

Leggi canoniche e leggi elettorali

Sovente si afferma ([29]) che le leggi canoniche devono restare estranee alla interpretazione della legge elettorale.

Nella relazione al codice penale del 1889 a proposito degli *abusi* dei ministri di culto l'On. Zanardelli scriveva: « Ove la commissione di revisione diceva: "abusando" della sua qualità, fu detto: "prevalendosi", affinchè, parlando di abuso, non si aprisse l'adito ad interpretazioni concernenti la sussistenza od insussistenza dell'abuso di fronte alle prescrizioni dell'autorità ecclesiastica, le quali devono essere estranee alle indagini e alle sanzioni della legge dello Stato » .

Si osservino due cose:

1) che le prescrizioni canoniche e dei superiori ecclesiastici potevano essere estromesse, dai criteri di interpretazione sul concetto di abuso da parte dei sacerdoti, durante il secolo XIX, in regime di separazione, anzi di persecuzione fatta alla Chiesa dallo Stato; non possono essere estromesse ora, in regime di concordia, in base specialmente all'art. 1 del Concordato e all'art. 7 della Costituzione;

2) che l'*abuso* del potere spirituale, nella mente dello Zanardelli e degli altri liberali e laicisti, poteva e doveva essere ricavato anche dalla legge canonica ([30]): con più forte ragione ora, nel secolo ventesimo.

E' chiaro quindi che il concetto di abuso del potere spirituale non può determinarsi senza il diritto canonico ([31]).

7. — *Concordato e Costituzione.* L'art. 7 della Costituzione riconosce la Chiesa Cattolica indipendente e sovrana ([32]) e regola i rapporti tra

---

([29]) TRIBUNALE PADOVA e ROSINI, l.c.

([30]) Tanto che ZANARDELLI fu costretto, per aggirare questa logica interpretazione ,a mutare la lettera della legge penale, ponendo la parola: « prevalendosi».

Se l'attuale legge elettorale avesse voluto estromettere il diritto canonico dai criteri di interpretazione della parola: «abuso», avrebbe potuto benissimo togliere questa parola e sostituirla con un'altra più adatta. Gli anticlericali della Consulta nazionale dei 1945 non erano certo meno scaltri e sottili di Zanardelli.

([31]) LENER Salvatore, S.J., cit. in nota 9.

([32]) Il risorgimento, invece, dominato dal liberalismo, considerava la Chiesa cattolica come una semplice società privata, libera solo nell'ambito delle leggi dello Stato, come tute le altre associazioni di qualsiasi natura.

essa e lo Stato mediante i Patti Lateranensi ([33]). L'art. 8, invece, espressamente nega la sovranità alle confessioni acattoliche ([34]), e dispone che esse possono liberamente organizzarsi secondo i propri statuti purchè questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. E' evidente che, secondo la Costituzione, gli statuti delle confessioni acattoliche non devono contrastare con la legge italiana; l'ordinamento canonico, invece, proveniente da un potere sovrano, a priori non è contrario alle leggi italiane ([35]).

Con l'art. 1 del Concordato, richiamato dal cit. art. 7, lo Stato ha garantito alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del suo potere spirituale e della sua giurisdizione.

Dichiarare se è peccato o meno, e dentro quali limiti, l'esercizio del voto nei riguardi di determinati candidati, e applicare le naturali conseguenze del diritto divino sull'amministrazione dei Sacramenti, fa parte della potestà del magistero della Chiesa che, benchè non espressamente nominata dal Concordato, è compresa nella giurisdizione e nel potere spirituale, la cui libertà di esercizio lo Stato si è impegnato a rispettare nell'art. 1 cit. ([36]).

La legge elettorale è legge ordinaria, e quindi non può contrastare con i Patti Lateranensi senza contrastare insieme con l'art. 7 della Costituzione; e se eventualmente contrastasse, deve dirsi anticostituzionale e quindi di nessun valore ([37]).

Pertanto, se si vuole mantenere in piedi la legge elettorale ([38]), deve darsi ad essa un'interpretazione che non contrasti con l'art. 1 del Concordato e la libertà della Chiesa ([39]).

Da ciò ne segue che agisce sempre lecitamente e giuridicamente chi agisce in conformità al diritto canonico, a meno che determinate norme canoniche siano derogate dai Patti Lateranensi ([40]) oppure siano espres-

---

([33]) Vedi BONAVENTURA DA GANGI, *L'art. 7 della Costituzione italiana*, in: Palestra del Clero, 1960, pp. 323-330 e 370-378.

([34]) Nessuna confessione acattolica, in realtà, ha vantato di avere tale sovranità nella storia.

([35]) FALZONE-PALERMO-COSENTINO, *La costituzione italiana*, 1948, pp. 37-40; CAVALLO Vincenzo, *Il diritto della associazione a costituirsi parte civile*... in: Diritto eccles., 1952, II, pp. 348-359.

([36]) IACUNZO, *Commento alla legislazione ecclesiastica italiana*, 1932, p. 80.

([37]) BALLADORE-PALLIERI, *Diritto costituzionale*, 1950, n. 141; BONAVENTURA DA GANGI, *L'art. 7 della Costituzione italiana*, cit.

([38]) Cioè l'accenno che essa fa ai ministri di culto cattolico e ai loro eventuali abusi.

([39]) Altrimenti essa potrà venire denunziata alla Corte Costituzionale in qualsiasi giudizio in cui venga accusato qualche sacerdote, a norma dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1, del 9 febbraio 1948. Al tempo in cui si svolse il processo di Padova sopra ricordato non funzionava ancora la Corte costituzionale.

([40]) I Patti Lateranensi sono leggi canoniche, ed hanno la forza di derogare, in quanto leggi particolari, le leggi generali della Chiesa, anche contenute nel *Codex iuris canonici*: BONAVENTURA DA GANGI ,o. c.; n. p. 328.

samente e chiaramente contrarie ad una norma costituzionale ([41]).

Pertanto il sacerdote nell'esercizio del sacro ministero, osservando la legge canonica, non può mai andare contro le sanzioni statali, a meno che eventualmente non leda una norma costituzionale o concordataria ([42]).

Conseguentemente non può essere disturbata l'azione del sacerdote, se non entro i limiti sopra descritti.

Invece il ministro di culto acattolico può andare incontro alle sanzioni statali se lede anche le leggi *ordinarie* dello Stato, poichè l'art. 8 della Costituzione ammette la libertà delle confessioni acattoliche entro i limiti delle leggi ordinarie. Esse infatti non sono sovrane, e qualsiasi pubblico potere in loro non può venire che dallo Stato, unico ente sovrano nei loro riguardi ([43]).

8. — *Origine del potere spirituale.* L'abuso del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio, ecc. deve dedursi pienamente dalle leggi dello Stato che dànno ad essi il loro potere.

Il ministro di culto cattolico riceve il suo potere non dallo Stato, ma dalla Chiesa: logicamente quindi l'abuso del suo potere deve essere giudicato in conformità alle leggi canoniche ([44]). E' assurdo che l'abuso debba essere valutato in base ad un ordinamento diverso da quello che concede l'uso.

Invece il ministro di culto acattolico, non dipendendo da altri poteri sovrani all'infuori dello Stato, riceve necessariamente dallo Stato ([45]) le sue attribuzioni giuridicamente valide agli effetti anche penali. Quindi la liceità e giuridicità del suo agire deve essere giudicata in base unicamente alle leggi dello Stato e degli statuti particolari ([46]) che non

---

([41]) Questa dottrina in omaggio alla sovranità dello Stato, per cui non può ammettersi che la Chiesa o altri limiti il campo del suo potere: la Costituzione invece limita il potere dello Stato solo per volontà di lui, e così pure i Patti Lateranensi. BONAVENTURA DA GANGI, o. c.

([42]) La quale, oltre a derogare la norma canonica comune, sia fornita di sanzione. Tale sarebbe, per esempio, la norma che obbliga al servizio militare il novizio e il chierico non in sacris, che abbiano compiuto 26 anni (art. 3 conc.).

([43]) La storia ci insegna che tutte le sette eretiche e scismatiche si sono staccate dalla Chiesa Romana appoggiandosi al potere civile e ad esso sottomettendosi.

([44]) LENER, citato sopra, alla nota 9.

([45]) O, se si vuole, dal popolo sovrano, dato che la sovranità appartiene al popolo in Italia, (art. 1 della Costituzione).

([46]) Gli statuti delle confessioni acattoliche sono da equipararsi agli statuti delle associazioni private, di cui agli art. 14 e seg., 2247 e seg. cod. civ., e agli statuti interni di qualsiasi associazione od ente vivente nello Stato. Le poche migliaia di acattolici viventi in Italia non possono accordare alcun potere pubblico ai loro ministri di culto, se non mediante la Costituzione italiana e mediante le leggi dello Stato. L'art. 1 della Costituzione, infatti, dice che: « La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione »: si esclude quindi assolutamente che il popolo possa comunicare il suo potere indipendentemente dàlla legge.

siano contrastanti con l'ordinamento giuridico interno italiano, anche ordinario (art. 8 della Costit.), fra cui principalmente le leggi penali.

9. — *Precedenti storici.* I precedenti storici ricordati da Iemolo ([47]) e da Rosini ([48]), secondo cui la legislazione sarda e dell'Italia unita nel secolo scorso puniva i ministri di culto cattolici anche per atti che essi ponevano in ottemperanza alle leggi canoniche e alle disposizioni dell'autorità ecclesiastica, non sono validi ad interpretare la attuale legge elettorale, perchè:

1) allora si era in regime di separazione dello Stato dalla Chiesa, anzi di persecuzione; ora si è in regime concordatario e i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi e dalla Costituzione, oltre che da spirito di fiducia scambievole tra i due poteri, che non è mai venuta meno dal 1929 ([49]);

2) ora la Chiesa, è riconosciuta dallo Stato, indipendente e sovrana, e il diritto canonico sempre legittimo ([50]) ed efficace in Italia in tutto ciò che non è derogato dai Patti Lateranensi ([51]) e dalle norme costituzionali ([52]);

3) il testo della legge elettorale fin dal 1946 è diverso da quelli precedenti, e quindi deve essere interpretato con criteri nuovi ([53]). Invano quindi da alcuni ([54]) tenta di applicare alla attuale legge elettorale quella asserita ([55]) incompatibilità tra l'art. 1 del Concordato e la legge elettorale vigente al 1929 ([56]).

([47]) IEMOLO, cit. sopra in nota 9, ricorda come il Presidente del Consiglio poteva minacciare il sacerdote che, chiamato nel novembre 1869 al letto di Vittorio Emanuele II, prima di amministrargli i Sacramenti, avrebbe voluto fargli firmare una ritrattazione predisposta dall'Arcivescovo di Pisa; e come l'Arcivescovo di Torino, Mons. Franzoni venne espulso per aver fatto negare i sacramenti al morente Pietro Derossi di Santa Rosa, s'egli non deplorasse la legge soppressiva del foro ecclesiastico (pp. 51).

([48]) ROSINI, cit. sopra nella nota 9, ivi, p. 60 e seg.

([49]) Nonostante gli sforzi degli anticlericali, che hanno cercato di turbare la pace religiosa, l'Italia ufficialmente si è sinora tenuta fedele agli impegni assunti con la Santa Sede nel 1929.

([50]) Secondo quanto detto sopra, al n. 7.

([51]) DEL GIUDICE, *Qualche rilievo sulla cosidetta "Questione del Vescovo di Prato"*, in: Diritto ecclesiastico, 1958, I, p. 217.

([52]) Vedi sopra, n. 7.

([53]) Esso fu il risultato di aspre discussioni fra i Cattolici, che volevano soppresso ogni accenno ai ministri di culto, e gli anticlericali che volevano conservato il testo della legge nella forma tradizionale, derivata dall'anticlericalismo del secolo XIX. Si trovò l'accordo su una formula di compromesso: l'accenno ai ministri di culto rimase, ma questi furono equiparati ai pubblici officiali. Pertanto non può darsi alla legge un'interpretazione secondo la volontà di una parte, cioè clericale o anticlericale, ma secondo la sua lettera, e riferimento al complesso della legislazione italiana.

([54]) ROSINI, l. c., p. 55.

([55]) IACUZIO, *Commento alla legislazione eccles. it.*, 1932, p. 80.

([56]) Cioè art. 112 della legge elettorale politica 2 settembre 1928, n. 1993.

10. — *Ordine pubblico.* Per sostenere la punibilità del sacerdote nel caso, da alcuni [57] si è fatto appello all'art. 31 delle preleggi [58], almeno per analogia [59]: « In nessun caso le leggi o gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume » [60].

L'ordine pubblico si ricava dal complesso delle leggi inderogabili dello Stato, fra cui principalmente le leggi penali.

Tuttavia fra tali leggi inderogabili occorre enumerare in primo luogo la Costituzione, in secondo luogo i Patti Lateranensi, che fanno parte dell'ordinamento giuridico interno dello Stato in forza della legge 27 maggio 1929 n. 810 e sopratutto in forza dell'art. 7 della Costituzione.

Noi abbiamo ricavato la non punibilità del sacerdote che agisce in conformità al diritto canonico e agli ordini dei suoi superiori ecclesiastici, non da un ordinamento estraneo allo Stato, ma dall'art. 1 del Concordato, che è legge interna, e dalla Costituzione. Quindi in nessuna maniera può essere leso l'ordine pubblico [61] .

I confini dell'ordine pubblico sono stati certamente spostati prima con l'entrata in vigore del Concordato come legge interna, e poi con la Costituzione.

Al contrario la punizione del sacerdote nel caso lede l'ordine pubblico, costituzionale e internazionale, violando la legge 27 maggio 1929 n. 810, gli art. 7 e 8 della Costituzione e i Patti Lateranensi.

Infine osservo che l'art. 31 citato, come gli altri articoli delle preleggi, sono stati emanati dal potere legislativo ordinario e da esso pos-

---

[57] ROSINI, l. c., p. 59.

[58] O disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile.

[59] In quanto la Chiesa non è uno stato estero, ma il suo ordinamento è estraneo all'ordinamento giuridico dello Stato.

[60] Sui rapporti tra l'art. 23, 2, del Trattato Lateranense e l'art. 1 del Concordato, cioè gli atti dell'autorità ecclesiastica, da un lato, e l'ordine pubblico italiano dall'altro, cfr. PICA E., *La giurisdizione sui chierici e religiosi in materia spirituale e disciplinare*, in: Diritto eccles., 1933, pp. 547-568; BONAVENTURA DA GANGI, *Gli ecclesiastici in Italia*, Ed. Paoline, 1958, n. 175-182, e gli autori ivi citati.

Sui rapporti tra l'art. 34 del Concordato e l'ordine pubblico, cioè se sia possibile rifiutare la trascrizione di un matrimonio canonico (per esempio celebrato da un minorenne, infermo di mente, ecc., o dopo la dispensa dall'impedimento di affinità in linea retta o dal coniugicidio, cfr.), fra gli altri, SPINELLI, *Principi di ordine pubblico e trascrizione del matrimonio canonico*, in: Diritto eccles., 1958, I, pp. 3-37.

[61] Che nè l'ordine pubblico nè le leggi penali possano prevalere sulle leggi concordatarie è stato difeso, tra gli altri, da PIOLA, *Osservazioni sulla sentenza fiorentina di condanna del Vescovo di Prato*, in: Iustitia, 1958, pp. 113-129, e da D'AVACK, *Ambito e limiti del sindacato del magistrato italiano sugli atti di giurisdizione ecclesiastica*, in: Diritto eccles., 1958, I, pp. 349-382 specialmente ai n. 9-11).

sono essere derogati. Non possono assolutamente avere la prevalenza sui Patti Lateranensi e sulla Costituzione.

11. — *Sovranità dello Stato.* Si obietta:

Lo Stato non può rinunziare a determinare di sua autorità il campo e i limiti della sua sovranità; non può consentire che la Chiesa o altri ponga limiti al suo potere; è in sua facoltà regolare le attività di tutti i suoi cittadini, compresi i sacerdoti e i Vescovi; l'art. 1 del Concordato non sottrae i ministri di culto dalle leggi penali e non limita aprioristicamente la potestà legislativa dello Stato; « con l'art. 1 del Concordato lo Stato garantisce alla Chiesa la libertà affinchè non venga turbata dai privati nè dall'arbitrio dei suoi ministri, ponendo limiti alla libertà dei suoi organi e soggetti, ma non certo alla sua sovrantià! », e simili pompose affermazioni ([62]).

Che i sacerdoti e i Vescovi non commettano abuso quando agiscono in conformità al diritto canonico e alle disposizioni dei loro Superiori è stato sopra dimostrato in base al complesso delle leggi dello Stato, e quindi dalla volontà di esso espressa in forma legislativa: quindi per nulla viene lesa la sovranità dello Stato.

Lo Stato, infatti, dando esecuzione all'art. 1 del Concordato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, e poi riaffermando la validità dei Patti Lateranensi con l'art. 7 della Costituzione ([63]), ha posto a se stesso, di sua autorità, un limite, riconoscendo legittime ed efficaci le norme canoniche e le disposizioni dei superiori ecclesiastici, e quindi lecite le azioni dei sacerdoti poste in conformità ad esse ([64]).

In forza della sua sovranità lo Stato può validamente abrogare o limitare la portata dell'art. 1 del Concordato; ma dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che all'art. 7 conferma i Patti Lateranensi, deve farlo unicamente con legge costituzionale ([65]).

La legge elettorale è legge ordinaria, e quindi non può andare nè contro la Costituzione nè contro i Patti Lateranensi ([66]).

([62]) ROSINI, l. c., p. 63-65.

([63]) FALZONE-PALERMO-COSENTINO, *La Costituzione italiana*, 1948, p. 31, che riporta le parole di Tupini, da nessuno contraddette, secondo cui la Costituente ha apposto la sua firma ai Patti Lateranensi; BONAVENTURA DA GANGI, *L'art. 7 della Costituzione*, in: Palestra del Clero, 1959, pp. 323-330, 370-378.

([64]) DEL GIUDICE, *Qualche rilievo sulla cosidetta questione del Vescovo di Prato*, in: Diritto eccles., 1958, I, pp. 215-224; BACCARI, *Sui poteri magisteriali e disciplinari del Vescovo...*, ivi, pp. 225-230! BELLINI, *Poteri disciplinari della gerarchia ecclesiastica e diritto penale dello Stato*, ivi, pp. 231-266; CARON, *La giurisdizione vescovile di fronte allo Stato italiano*, ivi, pp. 267-302; SPINELLI, *In margine al processo di Prato: osservazioni sulla libertà di esercizio del potere spirituale della Chiesa nel diritto italiano*, ivi, pp. 320-337; PIOLA e D'AVACK, cit. in nota 61; ecc.

([65]) Cioè a norma e con la procedura speciale stabilita nell'art. 138 della Costituzione: BONAVENTURA DA GANGI, cit. in nota 63.

([66]) BALLADORE PALLIERI, *Diritto costituzionale*, 1950, n. 141; D'AVACK, l. c., p. 380.

12. — *Inutilità delle sanzioni contro il clero al riguardo.* Iemolo, pur accettando in ius conditum la condanna del parroco fatta dal Tribunale di Padova, propone la modifica della legge elettorale in modo che scompaia la menzione del ministro di culto ([67]). Scrive infatti ([68]):

« Lo Stato invero offende la libertà della Chiesa, quante volte vuole arrogarsi una competenza della competenza e stabilire cosa la Chiesa possa o non possa fare; se la Chiesa rivendica il potere non solo di insegnare ai fedeli cosa si debba credere, ma di prescrivere ciò che in concretto debbono fare, lo Stato non può opporle un no... ».

E continua: « E' appena il caso di aggiungere che norme come quella dell'art. 79 (cioè che punisce il ministro di culto) sono anche inutili; il sacerdote ha infiniti modi per far giungere al fedele il comando o il divieto della Chiesa; e per il credente ogni sanzione statale sarà violenza, che ecciterà il suo risentimento ».

I ministri di Dio, disposti a dare la propria vita per la Chiesa e per le anime, certamente non avranno paura delle pene che fossero eventualmente inflitte dal giudice italiano, per compiere il loro dovere pastorale richiesto dal bene delle anime.

13. — *Solidarietà di tutto il clero cattolico.* Nell'ipotesi che un parroco o un sacerdote qualsiasi venga tratto in tribunale per rispondere di avere predicato ed applicato i decreti del Sant'Ufficio e dei Vescovi contro il comunismo, o altre disposizioni dell'autorità ecclesiastica, egli non è solo, e non può essere solo in base alla legge penale italiana.

Scrive il Lener ([69]): « Se infatti (nel caso) l'azione del parroco è delitto, l'ordine di compierla costituisce istigazione a delinquere, le istruzioni e i decreti dell'autorità ecclesiastica istigazione a disubbidire alle leggi, reati gravissimi ambedue e di azione pubblica (art. 414 e 415 cod. pen.). Episcopato e clero italiano, imperterriti nella violazione collettiva e organizzata della legge elettorale, vanno considerati associazione a delinquere (art. 416), anzi addirittura associazione sovversiva (art. 270) ». Come mai la magistratura italiana dal 1944 si è mossa solo una sola volta?

Pertanto nessun pubblico ministero ([70]) può trarre in giudizio un solo sacerdote senza trarvi come correi coloro che hanno dato l'ordine ed emesso i decreti contro i comunisti ed alleati, cioè i Vescovi e il Sant'Ufficio, escluso solo il Romano Pontefice ([71]); e devono essere deferiti per giustizia tutti i sacerdoti e tutti i Vescovi.

([67]) Ne avranno un vantaggio solo i ministri di culto acattolico, secondo quanto si è detto sopra al n. 7 e 8.

([68]) IEMOLO, cit. in nota 9, pp. 53 e 54.

([69]) LENER, cit. in nota 9.

([70]) Senza venir meno ad un suo preciso obbligo di ufficio.

([71]) Il Romano Pontefice è superiore alla legge penale perchè la sua persona è sacra ed inviolabile ,in conformità all'art. 8 del Trattato Lateranense. BONAVENTURA DA GANGI, *Gli ecclesiastici in Italia*, ed. Paoline, 1958, n. 165, 166; IACUZIO, *Commento alla legislazione ecclesiastica italiana*, 1932, p. 29.

Scrisse un autore comunista [72]: « Restando passivi di fronte all'azione dell'autorità ecclesiastica, gli organi del potere statale e in particolare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno aggiunto ai reati commessi dal clero anche un loro reato, punito dalla legge italiana e previsto tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 361 cod. pen.) ».

E il Lener ricorda con soddisfazione Mons. Bortignon, Vescovo di Padova, che con nobilissimo documento accettò fieramente la chiamata in correo del suo parroco [73].

Effettivamente in occasione delle elezioni politiche del 1958 i comunisti, smentendo categoricamente con i fatti le loro solenni affermazioni di non essere contro la Chisa, inscenarono denunzie contro quasi tutti i Vescovi, le quali, come si è già detto [74], furono tutte meritevolmente archiviate.

Tutto quanto detto incoraggia il clero cattolico nel disimpegno del proprio dovere: la paura, come è noto, aumenta la baldanza dei nemici [75].

P. BONAVENTURA DA GANGI, Cappuccino

---

(72) VENTURA, *La Chiesa e le elezioni in Italia,* in: Società, 1951, p. 670.

(73) LENER, l. c.; *L'Avvenire d'Italia,* del 17 novembre 1952. Non comprendo come IEMOLO e ROSINI (cit. in nota 9), che pur conobbero gli articoli di LENER, e li citano, non abbiano trattato questo argomento della correità dei Vescovi e del Sant'Ufficio.

(74) Sopra, nel n. 1.

(75) Chi pecora si fa, il lupo se la mangia. Vedi il Don Abbondio del « *I promessi sposi* » di A. MANZONI, specialmente al capo I.

GIOVANNI LARDONE

Ora et labora

(continuazione)

Vi sono ancora altre mansioni aperte all'attività del Clero e non disdicevoli alla sua dignità ed alla sua missione. Ne enumeriamo qualcuna delle più comuni.

Il cinema parrocchiale

Un parroco, un vice-parroco possono benissimo attendere al cinemotografo parrocchiale di cui non solo le parrocchie di città, ma anche, dei piccoli centri sono provviste. Il cinematografo, come del resto quasi tutte le invenzioni moderne, può essere un'arma a doppio taglio: per una parte può favorire la formazione intellettuale e morale, lo sviluppo della cultura storica, scientifica e sociale e nello stesso tempo costituire un mezzo di sano divertimento e di onesto sollievo; oppure può diventare una scuola di irreligiosità, uno strumento di vizio e di corruzione. Tutto sta nel servirsene in bene.

La Santa Sede e i Vescovi hanno assunto in proposito delle direttive sapienti circa l'impianto e la gestione di cinematografi, circa la revisione e l'approvazione dei films e circa le varie categorie di spettatori che ordinariamente frequentano i locali. Anche lo Stato si è preoccupato dell'importante ordinamento cinematografico: perciò le pellicole e le rappresentazioni cinematografiche sono sottoposte a revisione ed a cautele per la tutela del buon costume e della gioventù. (Legge di P. S. art. 75-78). Inoltre l'autorità competente ha introdotto la distinzione tra i cinematografi parrocchiali ed i cinematografi, dettando per ciascuno, delle disposizioni quanto mai opportune.

Perciò se un parroco vuole impiantare e gestire un cinematografo parrocchiale, deve anzitutto ottenere le debite autorizzazioni, deve procurarsi il collaudo del locale, deve attuare le opportune previdenze per evitare incendi o pericoli d'altro genere, deve versare le opportune contribuzioni, deve, in una parola, sottostare a tutte le disposizioni di leggi e di regolamenti, per evitarne le sanzioni sempre spiacevoli ed incresciose. Occorre inoltre curare la parte tecnica, sia per ciò che si riferisce agli impianti, alle macchine di proiezione, al sincronismo della sonorità con lo svolgimento dell'azione; sia per ciò che si richiede dall'operatore.

Non sempre i Sacerdoti sono competenti sia nella parte tecnica che nella parte fiscale ed amministrativa. E' bene che ne acquistino le nozioni occorrenti, sia quanto alla teoria che quanto alla pratica almeno per esercitare quella vigilanza necessaria che occorre per evitare incidenti dannosi o sorprese spiacevoli.

Questo compito di vigilanza spetta sempre al parroco e al vice-parroco, perchè sono essi che hanno la responsabilità del retto funzionamento del cinematografo. Ma siccome le incombenze del ministero, specialmente nei giorni festivi, non permettono loro di compiere personalmente l'ufficio di operatore cinematografico, è bene che ne diano l'incarico ad un tecnico che può essere fornito dai quadri dell'Azione Cattolica, specialmente dalla gioventù studentesca od operaia. Oggi sono molti i giovani che hanno una conoscenza specializzata anche nell'arte cinematografica e possono procurare un utile servizio al cinematografo parrocchiale. Naturalmente anch'essi vanno in qualche modo equamente retribuiti e quando il Vice-parroco o altro Sacerdote facesse l'operatore, anch'essi avrebbero diritto ad un equo emolumento che si può dedurre dalle entrate del cinematografo stesso.

In molti centri è sempre viva la questione se sia meglio che il Clero parrocchiale tenga la gestione del cinematografo o se convenga di più che se ne affidi la gestione a laici. Non si può dare una risposta generale che calzi per tutti i centri: occorre tener conto delle circostanze di ambiente, di persone e di luogo per risolvere il quesito.

Al sottoscritto sembra più opportuno che il Clero non abbia la gestione diretta e personale del cinematografo, ma si riservi soltanto il compito della vigilanza. Il cinematografo si potrà dare in gerenza oppure anche affittare per un periodo più o meno lungo, ma con dei contratti oculati, suggeriti o stipulati da persone competenti e sicure. In tal modo il parroco potrà garantirsi non solo per il canone che il gestore deve versare alla parrocchia, ma potrà riservarsi il diritto di censura o di veto sulle pellicole non adatte, potrà pretendere che l'esercizio del cinema si abbia fuori dell'orario delle Sacre funzioni e potrà fissare le norme per la rescissione del contratto quando ciò sembri necessario ed opportuno.

E' inutile lagnarsi per il non encomiabile andamento della gestione cinematografica quando non si è provveduto, con un sicuro contratto e con le relative sanzioni, a garantirsi dalle sorprese e dagli urti che possono incidere così gravemente su tutto il ministero pastorale. Quindi occupiamoci anche del cinematografo: oggi una parrocchia ben organizzata non può farne a meno, come non può fare a meno dell'oratorio e del campo sportivo; ma procuriamo che sia sempre *ad aedificationem* e non *ad destructionem.*

La dattilografia

Altra branchia aperta all'attività sacerdotale è quella della *dattilografia.* Anche questa ha fatto alla nostra età dei notevoli progressi e

la *macchina da scrivere* delle marche più svariate, nuova o di seconda mano, è penetrata fin nei più piccoli presbiteri. Ogni giovane Sacerdote deve saperla adoperare ed esserne provvisto; tanto più quando è notorio che i chierici e gli ecclesiastici non brillano per la loro calligrafia che alle volte è indecifrabile addirittura. Ma per scrivere a macchina nel ministero i vari soggetti devono già esercitarsi nel tirocinio seminaristico, onde conoscere i diversi tipi col relativo funzionamento: solo così potranno essere utili a sè ed agli altri. Nelle parrocchie l'uso della macchina da scrivere non potrà essere che saltuario: si userà per redigere delle domande, per fare dei memoriali, per invocare delle grazie o delle dispense e per la trascrizione dei vari atti parrocchiali. Una qualunque pratica indirizzata alle autorità sia ecclesiastiche che civili si presenta in modo assai più decoroso se scritta a macchina e non vergata a mano. Senza contare che così si dimostra di camminare coi tempi e di seguire l'indirizzo che ormai è seguito non solo negli uffici pubblici, ma anche nelle case private.

Non si dica che la scrittura a macchina resiste meno al corso del tempo che la scrittura a mano: è questione di scegliere allo scopo la carta adatta ed i nastri con l'inchiostratura voluta e così anche le scritture a macchina potranno resistere al tempo e magari anche all'incuria degli uomini.

Ordinariamente l'uso della macchina da scrivere, adoperata per le sole incombenze del ministero, non rappresenta un cespite d'entrata per i Sacerdoti. Per coloro però che vivono nella città ed hanno del tempo libero la dattilografia, pur non rappresentando un impiego permanente, può costituire un'occupazione secondaria, ma anche molto utile e convenientemente retribuita. Oggi un dattilografo anche modesto può scrivere da 4 a 6 pagine all'ora, con una media di 5 pagine: a L. 40 per pagina si hanno L. 200 all'ora; con un'occupazione di 5 ore si hanno L. 1000 al giorno: che possono servire ad integrare gli scarsi emolumenti con cui viene ricompensato il lavoro ecclesiastico.

La correzione di bozze

La *correzione di bozze* è un'altra occupazione componibile con lo stato e gli uffici del Sacerdote. La diffusione della stampa sia quotidiana che periodica, il moltiplicarsi delle case editrici che sfornano volumi a getto continuo, rendono molto ricercata, favorita e rimunerata l'opera del correttore di bozze. Ci vuole una certa cultura, occorre conoscere varie lingue e morte e viventi: si deve soprattutto avere l'occhio tipografico per fermarsi d'acchito sulle varie lettere e sillabe che nella composizione meccanica possono essere spostate o mancanti. Gli autori sono in genere cattivi correttori di bozze, perchè leggono seguendo il filo dei pensieri, invece di fermarsi meccanicamente sulle lettere e sulle sillabe delle varie locuzioni. Per questo ci vuole l'occhio tipografico e l'esperienza pratica.

Ma in sè la difficoltà è facilmente sormontabile. Ogni sacerdote ha di regola la cultura necessaria per attendere alla correzione di bozze e l'esperienza pratica la si può acquistare con l'esercizio continuato e diuturno.

Così ogni sacerdote può dedicare le ore libere dal Ministero a questa attività che è perfettamente consona alla sua qualità di uomo di Dio e di pastore di anime e può essere, per altra parte, molto utile per lui e per gli altri. Anche da questa attività il Sacerdote può avere un cespite d'entrata non indifferente. Vengono in media corrisposte L. 200 o 250 all'ora. Lavorando cinque ore al giorno si possono lucrare almeno L. 1000 al giorno che possono arrotondare il magro bilancio sacerdotale.

La pittura

Non mancano nelle file del Clero dei sacerdoti e dei religiosi *artisti*. Per il passato molti figurarono degnamente tra i classici dell'arte: ed ancora ai giorni nostri molti eccellono e si danno un nome tra gli artisti contemporanei.

L'inclinazione all'arte proviene da natura e quindi non tutti possono essere idonei ad esercitarla anche se frequentano accademie bene organizzate e funzionanti. Si tratterà sempre di un'élite: ma questa élite fa pure onore al ceto sacerdotale.

D'altronde l'arte eleva a Dio perchè il bello è splendore del vero.

Coloro pertanto che hanno qualità artistiche le possono adoperare a sussidio del loro ministero. Non sono tutti chiamati a fare dei capolavori: ma molti possono dare delle produzioni cospicue, specialmente nel campo della pittura. Anche se la loro produzione artistica non è originale, possono fare delle copie di quadri classici: possono esercitarsi nella riproduzione di monumenti religiosi: possono specializzarsi nei paesaggi, nei ritratti, nel riprodurre la natura viva o la natura morta. Il loro genio ed il loro pennello possono sbizzarrirsi a talento: e la loro produzione può essere utile come ornamento, come esposizione, come decorazione di ambienti di religione o di beneficenza e nello stesso tempo il ricavato della vendita dei loro quadri può servire sia per il sostentamento e decoro dell'artista, come per aiuto ad enti benefici o a persone bisognose.

Fra le deviazioni dell'arte novecentista nella quale il cosiddetto capolavoro è tante volte poco dissimile da un sgorbio, la tela o un affresco di un sacerdote o religioso figurerà sempre bene anche agli intenditori e ai critici d'arte più esigenti.

Mille sono le occasioni in cui tale arte può esplicarsi: anche le ornamentazioni di pergamene o le miniature di pagine, di oggetti, di ricordi, di immagini possono rappresentare una produzione utile e quanto mai ricercata. Il talento artistico non va messo nell'abbandono o nel nascondimento da parte di chi ne è in possesso. bisogna farlo fruttificare ed il frutto sarà copioso e meritorio se avrà per fine più che la nomea dell'artista, la gloria di Dio e l'edificazione del prossimo.

La decorazione

Se poi dall'arte vogliamo passare al campo più modesto della *decorazione* troviamo anche qui una palestra propizia per l'attività sacerdotale. Tutti sappiamo per esperienza come sia difficile oggi trovare chi vi faccia un po' di riparazione agli intonaci delle chiese, delle case e degli uffici parrocchiali. Vi sono molte imprese di decorazione che si mettono a vostra disposizione per progetti ex novo con preventivi colossali di milioni, ma non si trova una ditta che vi mandi a riparare una decorazione sbiadita o alterata dall'umidità e dal tempo. Sono modesti lavori in cui non vi è da guadagnare abbastanza e, se non avete a tiro un piccolo artigiano che si presti allo scopo, potete attendere dei mesi e degli anni prima che possiate ottenere un qualunque restauro pure resosi necessario per il decoro della casa di Dio e per la proprietà e l'igiene della vostra abitazione.

A questa mancanza di mano d'opera restauratrice o semplicemente ripulitrice, può supplire tante volte un sacerdote, un cappellano che abbia inclinazione per l'arte della decorazione e che vi ci sia preparato con un tirocinio adatto. Le Congregazioni religiose, specie le missionarie, preparano i loro soggetti anche per questo e provvedono coi loro chierici, coi loro novizi e coi loro confratelli alla ripulitura periodica dei locali ed a quei piccoli restauri che l'uso ed il tempo rendono necessari.

Nessuno può obiettare che questa sia un'occupazione indecorosa per un chierico o per un sacerdote. Si tratta tante volte di provvedere alla casa di Dio e quello che si fa per la casa delSignore è sempre appropriato e conveniente: oppure si tratti di rendere più accogliente la propria casa e non vi è nessun inconveniente a provvedervi di persona.

Non mancano in proposito degli esempi imitatori. Ad es. il Servo di Dio Teol. Federico Albert attese personalmente alla decorazione della sua Chiesa parrocchiale; procurò i restauri voluti a varie cappelle del suo territorio e, proprio mentre attendeva alla decorazione del soffitto dell'oratorio per i ragazzi, cadde dall'impalcatura e trovò la morte. Morì veramente sulla breccia, lavorando per la gloria di Dio ed il bene delle anime.

La fotografia

Anche l'*arte fotografica* è propizia per l'attività sacerdotale. Non già che il sacerdote possa o debba divenire fotografo di professione. Per quanto di natura cosiddetta liberale, l'arte fotografica non potrà diventare l'occupazione principale del sacerdote perchè ostacolerebbe l'esercizio del ministero. Un fotografo professionista con studio proprio aperto a tutti e con attività diretta e personale non sarebbe ammissibile: più che un sacerdote egli sarebbe un artigiano e magari un commerciante od industriale, mosso principalmente dalla molla del lucro.

Dunque *fotografo professionista*, no; incapperebbe per lo meno nel Can. 139, 1 del Codice di Diritto Canonico che vieta le attività che, quan-

tunque non indecorose « a clericali tamen statu aliena sunt ». Ma *fotografo dilettante*, sì: ed anche come dilettante un sacerdote può meglio provvedere a se stesso e rendersi utile agli altri.

Nei tempi attuali sono spesso necessari documenti con fotografia: carta d'identità, passaporto, tessera postale, patente automobilistica, ecc. richiedono sempre la fotografia. Non è sempre comodo procurarsela con sollecitudine e con poca spesa: se un sacerdote è dilettante fotografo può provvedere a tale incombenza. E' ovvio che non potrà fotografare tutti senza discriminazione: non sarebbe opportuno che si mettesse a fotografare le ragazze almeno senza le dovute cautele e con la vigilanza dei superiori, ad es. del parroco: ma potrà sempre fare le fotografie formato tessera per i confratelli sacerdoti, tanto più se abitano in luoghi dove non vi sono studi fotografici: per uomini e giovani, per i religiosi ed anche per le suore che sarebbero in difficoltà per portarsi da un fotografo di professione, comprese le monache di clausura che abbisognano della carta d'identità per esercitare il diritto elettorale. Sono dunque vari i casi in cui un fotografo dilettante può rendersi utile ed avere anche un qualche sussidio per la sua vita quotidiana.

Abbiamo così esaminato varie occupazioni che riteniamo componibili con l'attività sacerdotale — nonci è possibile enumerarle tutte — e che possono rappresentare un qualche cespite d'entrata per meglio risolvere il problema economico del Clero.

G. LARDONE

LUCIANO BARTOLI

La pala d'altare al tempo nostro

A Hem, presso Roubaix, in Francia, l'architetto svizzero Hermann Baur ha realizzato, due anni fa, una chiesa dedicata alla piccola Teresa. Un'opera originale senza essere insolita. Un'unica navata, con un maggior spiovente del tetto verso sinistra, in modo da poter collocare due altari: quello maggiore comunitario, volto verso il popolo, senza tabernacolo, e quello per la conservazione eucaristica, a lato, nella zona più bassa. La nota di maggior spicco sono le vetrate e i mosaici di Manessier. Quello che però in questa sede interessa segnalare è la collocazione dell'immagine della titolare. Nel presbiterio, in prossimità quasi della balaustra — essenziale —sul lato destro vi è un'erma in grandezza al vero di pietra, con un accenno del capo e qualche allusione per le spalle. La Santa è tutta qui. Eppure la popolazione colloca fiori e accende tanto volentieri dei ceri. Sopra all'altare comunitario vi è un grande volto santo in tessitura a mano, riproducente appunto una pittura di Rouault.

Ora la pala — o icona — quasi sino a questo nostro dopoguerra, non la si concepiva se non come parte integrante dell'altare, rettavolo dunque. Il guaio è che tale funzione era a tutto scapito dell'altare, in quanto la mensa, spesso, proprio per questa ragione, addossata alla parete, serviva quale base dell'immagine — scultura o pittura che fosse — formandone spesso un blocco di appoggio.

Oggi, merito degli sforzi incessanti dei liturgisti, l'altare viene considerato qualche cosa di più di un semplice sopporto, sia che si tratti dell'altar maggiore o di altare minore. Intanto, lo si realizza, quasi sempre, staccato dalla parete, in modo che tanto il Vescovo consacrante come chi addetto alla pulizia, possano agevolmente girare attorno. E un po' alla volta, anche in vecchi altari, tutta la sovrastruttura, di colonne, architravature e simili, è stata rimossa, per dar alla mensa il suo pieno risalto lineare. L'altare è la Pietra — Cristo. E sia detto tra parentesi sarebbe da augurarsi che artisti e clero meditassero il testo del rito per la consacrazione dell'altare: si avrebbe delle vere scoperte anche per l'arte liturgica.

Questa sia pur parziale — nei più — riscoperta dell'altare ci ha fatto comprendere il Cristocentrismo nelle nostre chiese. La croce con il Cro-

cefisso — pendula o astile — è oggi il centro focale più appariscente. E sta ad indicare la meditazione tra Dio e gli uomini dell'unico mediatore, il Cristo. Una maggiore comprensione, quindi, anche dei valori gerarchici.

Proprio per queste scoperte, l'immagine del titolare oggi — o del mistero a cui il sacro edificio è dedicato — non viene più tradotto con una pittura da cavalletto, e quindi posticcia, anche se poi attaccata alla parete. Si ricorre a delle tecniche che abbiano una piena comprensione per l'architettura: affresco o musaico o scultura.

E' uno sfondo della parete alla mensa, posta, questa, in piena luce, verso la nave e i fedeli, e non già relegata al fondo di un'abside, malamente illuminata.

Anche le famose finestre absidali oggi sono sparite, almeno come finestre — iconi. Era tanto illogico dover rivolgere la preghiera a delle finestre!

Creare oggi una pala dietro all'altare come sopra accennato, sarebbe voler mettere una specie di schermo paravento, il quale creerebbe una specie di distrazione.

E annullerebbe il conquistato Cristocentrismo.

La accennata erma di Hem — ma esempi similari se ne potrebbero citare a non finire in pro e contro — sta ad indicare come sia necessario battere altra strada. Vi ricordate, proprio per ragioni di contrasto, il recente tempio di D. Bosco in Roma, con il suo altare dove la «gloria del titolare» schiaccia e annulla lo stesso tabernacolo?

Premettiamo solo un particolare: il Concilio Ecumenico, in programma, provvidenzialmente sta, prima ancora di nascere, dando i suoi frutti. Ho accennato altra volta, parlando dell'ambone, come attraverso all'arte sacra si arrivi piano piano a dei ponti con protestanti e altri dissidenti. Ciò che oggi vanno facendo vari Vescovi nell'Italia sopratutto meridionale, di proibire i molti altari minori con statue di ogni forma e colore, ma concedendo di esporre tali statue solo per la novena o festa in prossimità della balaustra — proprio come ad Hem — l'opera dico di questi Vescovi può venir paragonata, in certo modo, all'uso degli orientali i quali depongono fuori dell'iconostasi l'immagine del giorno. Piano piano — e sarà una bella conquista — si potrà arrivare a tale forma di devozione, con questo variare quasi quotidiano ,come una segnalazione del calendario.

L'altare con la mediazione di Cristo rimarrebbe così pienamente centrato.

Trattandosi dunque di un titolare Martire o confessore che sia perchè non si potrà anche creare una specie di quinta fissa — la quale potrebbe, se posta un po' arretrata all'altare, mascherare la consolle dell'organo — e su tale quinta tradurre in scultura o pittura il titolare e la sua agiografia?

Questo per un altare maggiore. Per gli altari laterali, quelli posti sullo stesso asse quasi del maggiore, all'inizio del presbiterio: perchè renderli come due sopporti per delle statue le quali, oltre a tutto, obbligano a rendere minuscola la croce con il Crocefisso, per la liceità della messa o, altrimenti, se la si mantiene di una altezza conveniente, la si fa finire tra i piedi di detti santi?

Il dipinto o la scultura spostata sul lato permettono la sistemazione sia dei ceri votivi come dei fiori fuori dell'ambito dell'altare, con conseguente decoro e pulizia per l'altare stesso. I disegni spiegano assai più che un lungo discorso.

Quando poi ambiente e committente richiedano la pittura dietro all'altare si può sempre risolvere, anche così, con il pieno rispetto dell'ara.

In una chiesa con abside gotica, di recente, il sottoscritto ha avuto da curare e l'altare a mensa doppia con al centro il tabernacolo sul quale sovrastava una doppia (a due viste) croce pendula — proprio come ricordato nella soluzione presentata nel numero di dicembre del '60. Nelle vele della volta sono stati figurati i Dodici ognuno con un cartiglio, con il passo del simbolo apostolico, attribuitogli dalla tradizione. In alto la testa del Padre e la colomba del Paraclito. Sopra il capo di onuno degli apostoli la fiammella dello Spirito Santo. E da terra, alta cinque metri, come sfondo dell'altare — il tabernacolo a cofano centra sul seno di questa figura — l'immagine della Madre di Dio *Virgo Sponsa Paracliti*. Tutte queste figurazioni, adagiate sulla parete come arazzi decorativi — quindi con il massimo rispetto dell'architettura — servono a dare maggior risalto all'altare, non come elementi di distrazione. Lo stesso giuoco della luce è stato studiato su tale principio. Questa grande immagine della Vergine è giustificata dal titolo della chiesa e l'assemblea degli Apostoli con il Credo vuol essere un augurio per l'auspicato Concilio Ecumenico.

Voglio, dire, una volta per sempre, come queste idee che via via andremo pubblicando non sono solo da prendere in esame da chi ha da realizzare la chiesa nuova. Vorrei che i lettori ricordassero certi ammonimenti del Cardinal Lercaro: *Oggi i giovani male entrano nelle vecchie chiese*. E in quel *vecchie* l'illustre Porporato non voleva tanto alludere alle antiche o vetuste quanto a tutte quelle chiese che, dagli ultimi dell'ottocento al primo novecento, sono state costruite con criteri di imitazione stilistica di tempi passati e come tali, quindi, false.

All'estero — noi al contrario abbiamo rifatto persino Montecassino com'era e dov'era! — dove un altare, per esempio gotico era mancante del rettavolo non si è pensato di rifarlo: ma si è studiata una soluzione nuova e tale unione — del vecchio con il nuovo — se compiuta da un artista, oltre a costruire un principio profondamente spirituale (a Dio ogni epoca offre in semplicità e purezza quanto di meglio sa e può),

spesso presenta una soluzione felicissima. Ma non solo: si è cercato di rinnovare — e questo occorre fare anche da noi — certe vecchie chiese: ripulendole da troppe sovrastrutture e dando, almeno alle pareti una bella tinta, senza finzioni di brutti falsi.

Ma su questo argomento ne avremo da riparlare. Perchè i denari che si spendono troppo spesso per certe soluzioni sono davvero buttati via. E la buona intenzione in questi casi non salva.

L. BARTOLI

A. RE

Vangeli Domenicali

PASQUA DI RISURREZIONE
(S. Marco 16, 1-7)

Il fatto della Risurrezione di Cristo è così straordinario, che i primi a non crederci, furono proprio quelli, che poi ce lo attestarono e che pagarono la loro affermazione con la vita: gli Apostoli. Le donne che andarono al sepolcro erano così lontane da pensare anche solo alla probabilità del fatto, che, cammin facendo, manifestano la loro apprensione e preoccupazione per smuovere la grande pietra che chiudeva il sepolcro. Alla vista della tomba aperta, all'apparizione dell'angelo ed al suo messaggio, atterrite e sconvolte rimangono quasi senza parola. Le singole impressioni ed il susseguirsi di sentimenti concitati, secondo la sensibilità di ognuna, danno al racconto evangelico quel carattere disordinato e quasi incoerente, proprio di chi si trova improvvisamente di fronte a qualche cosa di assolutamente inatteso ed incredibile allo stesso tempo: Gesù è risorto!

La nostra abitudine, per aver sentito questo racconto fin dall'infanzia, ce lo ha reso così familiare da farci perdere tutta la straordinarietà dell'avvenimento.

Le fonti della Rivelazione ne conservano però tutto il profumo e la eccezionalità. Gli Apostoli faranno di esso il centro della loro predicazione, del loro annuncio »: Quel Cristo che voi avete ucciso... è risorto e noi ne siamo i testimoni ».

Il mistero pasquale deve essere il centro di ogni vita cristiana. All'estrema prova della speranza cristiana che è la morte, Dio risponde con la risurrezione. Essa sarà d'ora in poi: 1) *il fondamento della nostra fede, e* 2) *Cristo risorto sarà l''anticipazione e* 3) *la causa della nostra risurrezione che segnerà la redenzione completa dell'umanità ed insieme il trionfo del sacrificio di Cristo che restaura, unificando in sè, l'universo sottomettendolo al Padre.*

a) La risurrezione di Cristo è il fondamento della nostra fede. (cfr. I Cor. XV, 14ss).

1) Il miracolo della Risurrezione di Gesù è la prova più lampante della verità della sua dottrina. Se i miracoli hanno valore di segni, questo è quello più strepitoso.

2) Peccato e morte sono legati tra loro da un vincolo di causalità: «per peccatum mors...». Un Cristo vinto dalla morte non può aver distrutto il peccato, poichè ne rimarrebbe ancora la sua conseguenza maggiore: la morte. « Se la morte è stata più forte di Lui, è perchè il peccato ha conservato il suo dominio e quindi i credenti in Lui non hanno ricevuto il perdono. Se il Cristo non è risuscitato non si sono compiute in Lui le Scritture, non è il Messia, l'Agnello che toglie il peccato del mondo » (E. B. Allo - I Epitre aux Corintiens - Galdo - Paris 1956, pagg. 402).

Le certezza dell'avvenuta redenzione e remissione di peccati è legata a quella della Risurrezione.

3) «Se abbiamo sperato in Cristo solo in questa vita siamo da compiangere più di tutti gli uomini» (ib. 19). Se è vàna la fede, crolla ogni speranza e l'uomo ripiomba nell'angusto limite del terreno nel quale si trova a

disagio perchè fatto per ben altri orizzonti. Svuotando del suo significato il mistero pasquale od ignorandolo ,la vita del cristiano diventa una vita di rinunciatari, infelici, orientati verso il nulla. Avrebbero ragione i mondani: «Mangiamo e beviamo, chè domani morremo» (Is. 22, 13).

b) « Ma ora Cristo è risorto dai morti, primizia di quelli che riposano » (ib. 20). Sentire tutta la gioia e la squillante certezza di questo grido di Paolo. Era questo il messaggio di gioia che costituiva la «Buona Notizia». Vedere negli Atti degli Apostoli la centralità di tale messaggio nella predicazione degli Apostoli. Il Cristianesimo non è il lutto del Venerdì Santo, ma la gioia della Pasqua.

Cristo è il primo frutto di una messe abbondante. E' il segno ed il pegno di tale raccolto. Solidali nella morte col primo Adamo, lo siamo altrettanto nella vita, col secondo Adamo «spirito vivificante» (ib. 46).

«Si semina corruttibile (questo nostro corpo), risorge incorruttibile, si semina spregievole, risorge pieno di forze, si semina corpo animale, risorge corpo spirituale » (ib. 42 ss.).

Se è risorta la testa (il Capo) risorgeranno anche le membra. Cristo risorto è la nostra speranza. «Surrexit Christus spes mea! » (Sequenza della Messa di Pasqua).

c) La Risurrezione di Gesù è la causa della nostra risurrezione.

La risurrezione di Cristo è la causa efficace della nostra. Se uniti a Lui per la grazia, la sua vita fluirà in noi, sue membra, pegno della nostra risurrezione.

«Se lo Spirito di Colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, quel medesimo che ha risuscitato dai morti Gesù Cristo renderà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo dello Spirito che abita in voi» (Rom. 6, 11). La presenza in noi di tale Spirito è la causa della nostra risurrezione.

La nostra risurrezione si prepara già fin d'ora con la comunicazione di una vita nuova che fa di noi figli di Dio. «Di fatti tutti quelli che anima lo spirito di Dio sono figli di Dio» iv. 14) ad immagine del Figlio. Nella nuova creazione, che è la redenzione, Iddio ha reso all'umanità l'immagine primitiva in tutto il suo splendore anzi imprimendo l'immagine del suo Figlio. Tale immagine deve penetrare sempre di più il cristiano fino al giorno in cui sarà rivestito dell'immagine dell'uomo celeste.

Questa incorporazione a Cristo si compie per mezzo della fede (Rom. 1, 16) e del Battesimo.

« Forse ignorate che battezzati nel Cristo Gesù è nella sua morte che siamo stati battezzati? Noi siamo dunque stati sepolti con Lui col Battesimo nella morte, perchè, come il Cristo è risuscitato per la gloria del Padre viviamo anche noi in una vita nuova» (Rom. 6, 3 s.).

Il simbolismo efficace del rito sacramentale del Battesimo esprime sul piano sensibile questa sublime risurrezione con Cristo.

Non ci resta che concludere con le parole dell'Apostolo: «Si consurrexistis cum Christo quae sursum sunt sapite, quae surusm sunt quaertite nonquae super terram» (Col. 3, 1-3).

DOMENICA « IN ALBIS »
S. Giov. 20, 19-31)

In queste domeniche dopo la Pasqua, la Chiesa quasi non riesce a staccare i suoi occhi dal grande mistero che si è operato nei suoi figli con la Risurrezione di Cristo ed il Battesimo.

La ricchezza del mistero della Redenzione l'assorbe completamente. Si lascia invadere dalla gioia dolce e profonda della rinascita operata in essa dal Battesimo. Il vangelo odierno mette in luce alcuni aspetti del mistero pasquale nelle sue applicazioni ai fedeli.

1) *La pace frutto della Risurrezione.*

In tutte le apparizioni di Cristo risorto, riportate dall'evangelo, Gesù augura agli Apostoli sempre la pace, la sua pace. Come all'inizio della Creazione dell'uomo vi è stato il soffio di Dio, qui all'inizio della nuova creatura vi è il soffio di Dio che dà agli Apostoli il potere di applicare la Redenzione, rimettendo i peccati e di col-

laborare alla nuova creazione iniziata con la Pasqua.

Gesù con la sua risurrezione ha dimostrato di aver vinto il peccato, ora trasmette il suo potere perchè questa risurrezione venga continuata fino alla fine dei tempi. Ecco il Sacramento della Penitenza.

Con essa Gesù porta al mondo la sua pace, quella che il mondo non può dare, perchè è nell'impossibilità di farlo. Le diverse strade per le quali il mondo vuol portare la pace non raggiungono lo scopo, perchè false in partenza: si vuol curare un male alla superficie (questione sociale, relazioni politiche per il dominio di un blocco politico, trionfo della tecnica e della macchina ecc.) mentre esso è assai più profondo: nelle relazioni dell'uomo con Dio, nel peccato. Oggi tutte le tecniche sono impegnate in questo sforzo immane e sullo sfondo si delinea sempre più nettamente il fantasma della guerra e nel cuore umano si fa sempre più lacerante l'insoddisfazione, l'inquietudine e l'angoscia.

La sconfitta della morte è il segno certo dell'avvenuta vittoria sul peccato e della possibilità di dare all'uomo la vera pace.

Il Sacramento della Penitenza si può chiamare il sacramento della pace, «tranquillità dell'ordine», poichè pone l'uomo in armonia con se stesso, con Dio e con gli altri. Il peccato, riposo del cuore umano in una creatura, rende l'uomo inquieto ed insoddisfatto

«Ci hai fatti per Te, o Signore, ed inquieto è il nostro cuore finchè non risposi in Te» (S. Agostino, Confessioni, I. 1° cp. 1°).

La pace pasquale è autentica perchè tocca le profondità nelle quali si incontrano Dio e l'uomo . Fuori di di qui troveremo solo dei surrogati insufficienti.

Invito alla confessione pasquale perchè si realizzi in noi il frutto della Redenzione.

2) *Incredulità di Tommaso.*

Dio si serve delle cause seconde per trasmettere la sua Redenzione agli altri uomini. Si serve di uomini perchè il suo messaggio e la testimonianza della Risurrezione si perpetuino nel tempo.

La nostra superbia e la nostra cocciutaggine ci possono far prendere l'atteggiamento dell'Apostolo S. Tommaso, nella pagina evangelica odierna. Vorremmo che Dio si scomodasse per noi: «Se vedessimo un segno!».

Gesù mentre rimprovera l'Apostolo incredulo, ci rivela il suo disegno di far giungere la redenzione per mezzo di uomini. Rifiutare di accettare la testimonianza di questi uomini significherà opporsi al piano di Dio.

Siamo portati ad assumere questo atteggiamento soprattutto nei riguardi dell'insegnamento della Chiesa, discutendolo o rifiutando di accoglierlo in tutta la sua pienezza ed autorità senza reticenze o riserve. Preferiamo la propria coscienza che è poi, molte volte, attaccamento al proprio punto di vista che ci allontana da quel «sentire cum Ecclesia» che è la condizione per ricevere i frutti della Risurrezione di Gesù. La Chiesa può dirci con tutta verità con S. Pietro: «Quel Gesù che voi amate senza averlo visto in cui credete senza poterlo ora vedere» (I Pt. 1, 8s) io ve lo annuncio e testimonio.

Ci ripete le parole di Giovanni: «Quel che era fin dall'inizio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto coi nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e le nostre mani hanno toccato nel Verbo di Vita... quel che abbiamo visto ed udito, ve lo annunciamo affinchè voi pure siate in comunione con noi. E la vostra comunione è col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E noi vi scriviamo queste cose perchè la vostra gioia sia perfetta» (1 Giov. 1, 1, 3s).

Tutto questo richiede da noi l'adesione della fede.

Esame sull'adesione alla Chiesa come testimone della Risurrezione e continuatrice della Redenzione ed affermatrice della validità della nostra speranza.

3) *Professione di fede di S. Tommaso.*

La confessione dell'Apostolo davanti a Gesù risorto, ritrattazione umile dell'atteggiamento precedente, super-

bo e presuntuoso, segna l'assenso più completo a Gesù.

a) Mio Signore: Proclamazione della divinità di Cristo. Se Lui è il Signore (= Padrone) noi siamo i suoi servi. Affidiamoci in un abbandono completo nelle mani di Questo Signore che ha detto: «Non vi chiamerò più servi ma amici, perchè vi ho fatto conoscere tutto quello che ho udito dal Padre mio» (Giov. 15, 14).

b) Mio Dio: Siamo le sue creature amate benchè inizialmente fossimo suoi nemici. Proclamiamo nella nostra vita questa fede con un impegno di sottomissione e di amore a Cristo «nostro Signore e nostro Dio».

Il rimprovero di Gesù all'Apostolo è una gioia per noi. Siamo noi i chiamati a credere senza aver visto, dichiarati «beati».

Impegnamoci a meritare con la nostra vita l'elogio di Gesù.

DOMENICA II DOPO PASQUA
(Giov. 10, 11 - 16)

Anche in questa domenica la Chiesa è ancora presa dal grande avvenimento della notte di Pasqua, nelle acque del Battesimo i suoi figli sono rinati alla grazia; in essi è stato crocifisso l'uomo vecchio e risuscitato l'uomo nuovo.

Dio nel Battesimo, ci fa membri della sua grande famiglia, il suo popolo, quello dei redenti che attraverso le acque del Mar Rosso hanno lasciato la schiavitù dell'Egitto e cammina per il deserto della vita verso la Terra Promessa del cielo.

Dio Pastore del suo popolo lo dirigeva nel deserto del Sinai, ora il popolo dei veri figli di Dio è sotto la guida di Gesù, risorto, il Buon Pastore. Cammina con sicurezza verso la vita eterna. E' questo l'aspetto messo in luce dal Vangelo di questa domenica.

Nel Capitolo X) di S. Giovanni, dal quale è stato preso il brano della Messa odierna, vi sono due paragoni che hanno per oggetto il Pastore. Nei v. 1-6 si confronta il pastore col ladro e nei vv. 11-13 si stabilisce un confronto tra il Buon Pastore ed il mercenario. Dal v. 13 in poi ed in quelle intercalati ai vv. indicati, Gesù spiega e dà la chiave della parabola affermando di essere Lui il Buon Pastore.

L'immagine del Buon Pastore è assai frequente nel Vecchio Testamento soprattutto nei Salmi (Ps. 74, 1; 77, 20; 18, 52, 70; 19, 13; 80, 1); così come in Isaia (40,11) ed Ezechiele (cp. 34).

Il rifarci a questi testi del Vecchio Testamento ci aiuta a comprendere meglio le parole di Gesù poichè Egli si rivolgeva a delle persone che si erano formate quasi esclusivamente su questi testi e che quindi erano loro familiari.

1) *Dio Buon Pastore ed amabile ospite - Salmo* 23.

Leggere il Salmo citato. I costumi attuali dei pastori palestinesi ci illuminano assai sul salmo e sulla parabola. Essi si sforzano di non lasciar mancar nulla al loro gregge. Così Dio fa col gregge del suo popolo. Lo farà pascolare continuamente in praterie verdeggianti come in una continua primavera, sarà così abbondante l'erba che le pecore potranno anche sdraiarsi sopra dopo di essersi saziate.

Il pastore orientale, verso la metà del giorno, conduce le sue pecore all'abbeveratoio, poi le fa riposare all'ombra finchè non sia scemato il grande calore del giorno. Così fa Dio con la sua pecorella, essa si sente come rifluire una vita nuova, quando, dopo di aver saziata la fame e la sete, sente il bisogno di distensione e di riposo.

Il Buon Pastore, preoccupato del suo buon nome, conosce i sentieri migliori e più corti che non si perdono nei deserti sterili nè obbligano le pecore a giri inutili e faticosi.

Evita pure a loro i passaggi pericolosi, le gole profonde e tenebrose, nascondigli delle fiere e dei ladri: Dio realizza in pieno questa qualità. Con Lui non ci si smarrisce nè si deve aver alcun motivo di paura. Possono venire le belve come i briganti, ma il pastore difenderà le pecore con la sua verga o mazza e col suo bastone pastorale al quale si appoggia (il vincastro) le guiderà.

Nella seconda parte il salmo presenta Dio come un ospite potente e ge-

neroso che prepara la mensa al suo visitatore, di fronte ai suoi nemici dai quali lo difende secondo le leggi dell'ospitalità del deserto. Gli versa l'olio profumato sul capo e gli serve una coppa piena traboccante.

L'ospite di Jaweh, il fedele, si estasia davanti a tanta attenzione e delicatezza ed ogni momento della sua vita comprende sempre tale beneficio.

La certezza di possedere queste cose per sempre, completa la sua gioia. Tutto prende maggior rilievo (erba tenera, acqua fresca, riposo nelle ore più calde, ecc.) se ci si colloca sotto il sole dell'Oriente; così come la sicurezza e la tranquillità si comprendono meglio, tra le solitudini inquietanti e paurose, tra le colline solcate da gole e da precipizi dove con facilità si annidano fiere e briganti. Solo un orientale, oggetto, spesse volte di inimicizie accanite e di vendette feroci, può valutare il benessere di una ospitalità ricca e di una protezione sicura presso un ospite potente. (Cfr. J. Calés - *Le Livre Psaumes,* Beauchesne pg. 318).

2) *Gesù Buon Pastore.*

Il V. Testamento non ha solo visto e descritto nella figura del Buon Pastore la protezione e la provvidenza di Dio per il suo popolo, ma ha anche promesso, nei Profeti il Pastore per eccellenza quello che avrebbe realizzato ,superando, tutte le previsioni. Is. 40, 11; Ezechiele c. 34. Leggere tutto questo capitolo ed in modo particolare i vv. 11 - 16 e da 23 alla fine.

Questa profezia si compie in Gesù Messia anzi viene superata perchè Lui darà la vita per le sue pecorelle.

Come il Pastore del Salmo conduce le pecore alla fonte dell'acqua viva. Le fonti materiali i pozzi e le bolle di acqua di sorgente segnarono l'itinerario spirituale e terrestre dei Patriarchi e del popolo dell'esodo: Gen. 26, 14-22; Esd. 15, 22-27; 17, 1-7 ecc. Per cui l'acqua di sorgente diventa nel V. Testamento il simbolo della vita che Dio dona più particolarmente ai tempi messianici: Is. 12, 3; 55, 1 ecc. o anche della saggezza e della legge che donano la vita. In S. Giovanni l'acqua diventa il simbolo dello spirito (cfr. Giov. 4, 1-42).

Rigenerare l'umanità nello Spirito Santo è la missione di Gesù. Poichè lo Spirito Santo riposa su di Lui, Is. 11, 2; 42, 1; Giov. 1; 33. Egli potrà darlo agli uomini (Battesimo nello Spirito), ma soltanto dopo la sua risurrezione. Infatti una volta elevato e passato al Padre, Gesù venuto nella carne e nella carne corruttibile, sarà pienamente investito, nel suo corpo glorificato del potere divino di vivificare: allora dal suo corpo come da una sorgente, lo Spirito si diffonderà sul mondo.

3) «Se qualcuno ha sete venga a me e beva» (Giov. 7, 37). (Cfr. Bible de Jerusalem, pg. 1402 - ediz. in unico volume).

Noi tutti abbiamo attinto a questa fonte nel Battesimo. Dobbiamo attingere ancora a questa fonte la parola di vita, lo spirito di Gesù.

Nel Salmo 23 riletto alla luce del Nuovo Testamento come hanno fatto i Padri, è facile vedere tutta l'opera redentiva del Buon Pastore:

a) Strappa i suoi dalle tenebre della morte dando loro la vita col Battesimo.

b) Li unge con l'olio della Confermazione.

c) Li invita al Banchetto Eucaristico.

d) Li guida col vincastro del suo Pastore in terra.

Cfr. S. Agostino: Enarrationes (Migne, 35, 182).

Le applicazioni alla vita cristiana sono più che evidenti.

DOMENICA III DOPO PASQUA
(Giov. 16, 16 - 22).

Nel Vangelo di oggi la predizione della morte di Gesù e del suo ritorno glorioso con la risurrezione, anche se riporta un insegnamento dato prima della Passione di Gesù, è ben collocato in questa domenica se letto nella luce della Liturgia del tempo dopo Pasqua, dominata com'è dalla gioia per la comunicazione e realizzazione della Risurrezione del Signore in ogni uomo per mezzo del Battesimo. La luce battesimale della notte di Pasqua illumina anche questo brano.

1) *La tristezza degli Apostoli.*

Nel brano odierno si intrecciano due motivi: quello della tristezza degli Apostoli per l'annunciata partenza di Gesù e quello della gioia promessa dal Salvatore.

Gli Apostoli provano un senso di smarrimento perchè senza Gesù si trovano soli in mezzo ad un mondo che li odia: «Vi caccieranno dalle sinagoghe; anzi viene l'ora in cui chiunque vi uccide, crederà di rendere un culto a Dio» (Giov. 16, 2; cfr. Giov. 15, 18).

Pensano gli Apostoli di essere in uno stato di completo abbandono, esposti di continuo alle minacce dei nemici di Gesù e loro.

La gioia del mondo nell'essersi liberato di Cristo visto come un noioso consigliere, completa i motivi di tristezza degli Apostoli.

Da questi motivi possiamo ricavare un utile insegnamento per vincere le nostre paure e tristezze nella vita spirituale. In queste situazioni dobbiamo aver presente che:

a) con la sua Risurrezione Gesù è vivo, e vive in ciascuno di noi e quindi non siamo soli;

b) non bisogna aver paura di apparire contrari al modo di pensare e di agire del mondo. Il cristiano pur vivendo nel mondo non deve essere del mondo, deve essere diverso dagli «altri». «Se la vostra giustizia...»;

c) non bisogna lasciarsi prendere dalla tristezza che è sempre contraria allo spirito della Risurrezione;

d) sopportare di essere trascurati, derisi, incompresi dal mondo, nella nostra condizione di cristiani lavoriamo e soffriamo per una speranza che non è di questo mondo.

Non lasciamoci quindi prendere dal senso della solitudine e dello sgomento in mezzo ad un mondo che ci deride perchè non ci comprende o perchè non ha il coraggio di seguirci. Gesù ha detto: «Nel mondo avrete da soffrire. Ma fatevi coraggio! Io ho vinto il mondo» (Giov. 16, 33). «...e questa è la vittoria che vince il mondo: la vostra fede!» (Giov. 5, 4).

Vinceremo il mondo se uniti a Gesù, anzi di questo ne abbiamo già la certezza, perchè Lui lo ha già vinto. Per noi si tratta solo di continuare la vittoria della Risurrezione nel tempo.

Le apparizioni di Gesù, risorto ci danno questi motivi di speranza:

a) Gesù vive. «Perchè cercate un vivo tra i morti?» ammonisce l'angelo della risurrezione;

b) l'uomo non è solo nella lotta contro il mondo, poichè ci troviamo in comunità di vita col Signore: «Egli è fedele, il Dio che vi ha chiamati alla comunione del suo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore» (I Cor, 1, 9).

Tali certezze ci devono dare una gioia che nessuno può strapparci perchè porta la sicurezza della vittoria. I primi cristiani, forti di queste convinzioni, hanno vinto il mondo, noi stiamo per essere vinti proprio perchè manchiamo di queste convinzioni e quindi di entusiasmo. Non siamo dei paurosi anche se il mondo grida forte. Cristo ha già vinto e noi con Lui ed in Lui.

2) *La Gioia di Cristo.*

«La donna quando partorisce è triste, perchè è venuta la sua ora; ma una volta che ha partorito non pensa più all'angustia, per la gioia di (sapere) che nel mondo è nato un uomo» (Giov. 16, 21).

«Infatti io stimo che le sofferenze del tempo presente non possono avere proporzione alcuna con la gloria che si dovrà manifestare in noi. Pertanto il creato attende con ansia la manifestazione dei figli di Dio. Il creato infatti fu assoggettato alla caducità, non di sua inclinazione ma per il volere di Colui, che lo assoggettò, però con la speranza che anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio. Noi sappiamo infatti che fino a ora tutto intero il creato insieme geme e soffre le doglie del parto. Né soltanto esso, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, anelando all'adozione in figli, alla redenzione del nostro corpo» (Rom. 8, 18-23).

In ogni uomo si deve operare questa rinascita interiore, è l'uomo vecchio che deve morire, per lasciar vivere l'uomo nuovo. « L'uomo Nuovo,

prototipo della nuova umanità che Dio ha ricreato (cfr. 2 Cor. 5, 17) nella persona del Cristo risuscitato, come un «secondo Adamo» (I cor. 15 n. 45) dopo di aver ucciso in Lui, sulla Croce, la razza del primo Adamo, corrotta dal peccato». (Bible de Gerusalem - Ed. in un Vol. pag. 1502).

L'uomo nuovo che ciascuno di noi deve rivestire è quello che «è stato creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità della Verità» (Ef. 4, 24).

Questa rinascita operata inizialmente in noi dal Battesimo deve continuare a svilupparsi in tutta la vita. Richiede però un combattimento spirituale per vincere l'uomo vecchio con tutte le sue passioni disordinate. La generazione dell'uomo nuovo come tutte le nascite avviene nel dolore. La lotta è dura e ci fa soffrire, perchè qualche cosa deve morire per permettere la vita. «Trovo in me questa legge, che, volendo io fare il bene, il male è già presso di me. Infatti secondo la legge interiore io mi diletto della legge di Dio ma vedo nelle mie membra un'altra legge, che è in lotta con la legge della mia ragione e mi fa schiavo della legge del peccato, che sta nelle mie membra. Oh! me infelice! E chi mi libererà dal corpo che mi dà tal morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo Nostro Signore» (Rom. 7, 21-25).

Quando questa lotta si fa lancinante ricordiamo il paragone portato da Gesù della donna che dà alla luce un uomo al grido sofferente di S. Paolo. Questa nascita si produce giorno per giorno fino al «dies natalis» che ponendo fine alla lotta ci farà vedere in tutto il suo splendore quest'Uomo nuovo «nato nella nostra sofferenza». «...e la vostra gioia sarà portata al colmo» (Giov. ib. 24).

La rinascita di Pasqua impegna i cristiani a rinnovare il mondo. Esso attende nella sofferenza tale rinnovamento. Tocca ai cristiani portarlo, essi soli per mezzo di Cristo ne hanno i mezzi. La gioia di Dio si riverserà sul mondo intero.

IV DOMENICA DOPO PASQUA

(Giov. 16, 5-14).

La Liturgia continua ad attingere al capitolo 16° di S. Giovanni. La tristezza degli Apostoli sarà vinta dalla venuta dello Spirito Santo. La promessa deve riempire di gioia i loro cuori. Esso avrà la doppia missione di: a) *Accusatore del mondo,* b) *di Maestro dei discepoli.*

1) *Lo Spirito Santo Accusatore del mondo.*

Le parole di Gesù indicano un giudizio al tribunale di Dio, in cui il «mondo» è l'accusato e lo Spirito Santo è l'accusatore. Quel mondo che non ha ricevuto Gesù, costituito dall'insieme degli uomini che si rifiutano a Dio e perseguitano Cristo ed i suoi discepoli con odio. Il mondo che è soggetto a Satanà e che si oppone al mondo nuovo, «la nuova creatura» che ebbe inizio nella novità di Pasqua. I discepoli ed i fedeli dovranno restare in questo mondo che sarà come l'ambiente nel quale devono portare la testimonianza, con la vita e l'esempio, dell'esistenza di un universo nuovo, quello dei redenti, pur senza essere del mondo. «Non ti prego di toglierli dal mondo, ma di difenderli dal Maligno» (Giov. 17, 15, cfr. ib. 11).

La contraddizione col mondo nella quale li porrà l'obbedienza allo Spirito, genererà attorno ad essi l'odio, ma lo Spirito Santo li sosterrà nella testimonianza che dovranno dare a Dio.

Lo Spirito Santo metterà in luce il peccato del mondo, dimostrando che è nel torto.

a) il Peccato del mondo consiste nel voler accettare la rivelazione di Dio fatta in Cristo. «Preferirono le tenebre alla luce, perchè le loro opere erano malvagie» (Giov. 3, 19). Il peccato di incredulità è il peccato contro la luce, quello che non sarà rimesso nè in questo mondo nè nell'altro. La resistenza cioè alla predicazione cristiana e la lotta aperta o velata contro di essa. La testimonianza della nostra vita deve convincere il mondo del suo peccato. Quanto siamo lontani da tale ideale! Lasciando operare

in noi lo Spirito promesso dal Cristo dobbiamo dimostrare agli altri che è possibile vivere la Rivelazione e che ciò è fonte di felicità.

b) Lo Spirito Santo convincerà il mondo riguardo alla giustizia. L'espressione va presa in senso giudiziario, cioè come «dichiarazione di innocenza o di colpa in un processo» (A. Wikenhauer. L'Evangelo sec. S. Giovanni - Morcelliana, pag. 387); nel caso nostro di una vittoria riportata da Gesù. Il Paraclito con la sua azione di testimonio prova che Gesù è andato al Padre, l'esaltazione di Cristo. Gli Apostoli, mossi dallo Spirito, centralizzarono la loro predicazione su questa testimonianza prova della divinità di Gesù.

Siamo chiamati a dare al mondo incredulo per mezzo dello Spirito Santo la testimonianza della risurrezione di Gesù mostrandola in atto in noi. Tutta la vita cristiana vissuta in unione a Cristo per lo Spirito Santo deve essere la testimonianza della vittoria sul peccato che si opera in noi per Cristo.

c) Convincerà il mondo di giudizio. Rivelerà che cos'è il giudizio e chi è il giudicato in senso peggiorativo, cioè condannato. Gesù che è stato giudicato dal mondo, responsabile della sua condanna, con la sua risurrezione ed attraverso la morte ha dimostrato di aver vinto il demonio. D'ora in avanti il giudicato sarà lui, Satana, privato della sua potenza.

Ecco la terza testimonianza che il Cristiano deve rendere al suo Maestro risorto per mezzo dello Spirito Santo che cioè il grande sconfitto in questa lotta è Satana, per un momento apparentemente vincitore, perchè il suo potere è stato infranto. La lotta per strappare le nostre anime all'impero di Satana, l'impegno in questa lotta è la terza testimonianza che accusa il mondo.

Preghiamo che lo Spirito Santo renda veramente in noi la sua testimonianza al mondo. Siamo docili alla sua azione perchè la testimonianza sia piena e che nessuno possa scusarsi col dire che i cristiani non hanno reso tale testimonianza. Guai a noi, se la opacità della nostra vita, impedisse allo Spirito Santo la sua testimonianza, apparterremmo anche noi al mondo che viene dimostrato nel peccato, nell'ingiustizia nella condanna.

2) *Lo Spirito Santo Maestro dei discepoli.*

Se nei riguardi del mondo lo Spirito Santo assume il ruolo di accusatore, nei confronti dei discepoli e dei fedeli eserciterà quello di Maestro.

Non rivelerà cose nuove, quasi una nuova rivelazione più o meno complementare di quella di Gesù ma darà una intelligenza più profonda delle sue singole parole ed atti.

Ne fa fede la storia della Chiesa. Ogni età sotto l'influsso dello Spirito S. ha approfondito sempre aspetti nuovi della Rivelazione. Lo Spirito continua in noi la sua opera, è necessario averlo in noi per capire a fondo le parole di Gesù, perchè esa non scivoli sulla superficie della nostra anima senza lasciare traccia.

Lo Spirito Santo farà capire lo scandalo della croce in conformità alla Scrittura. Rileggere il capo I della I ai Corinti.; la follia e lo scandalo della redenzione per mezzo della Croce. I nostri contemporanei in cerca affannosa di redenzioni su basi umane hanno quanto mai bisogno che lo Spirito faccia loro capire il mister della Croce. Lo Spirito ci indicherà in tutta l'estensione il significato della Redenzione nell'anima del singolo uomo come nel mondo, dandoci un'anima apostolica che ci farà impegnare in una donazione totale per la diffusione del Regno.

La Chiesa, animata dallo Spirito, continua questa duplice missione di «accusatrice e di maestra» attirandosi l'odio e l'amore degli uomini.

L'opera di Gesù ha glorificato il Padre quella dello Spirito Santo glorificherà Gesù. La docilità allo Spirito ci rende capaci della testimoniaza, la sua presenza in noi ci dà la forza di rendere anche la suprema testimonianza: il martirio.

A. Re

liturgia

OFFICIO DIVINO NELLE OTTAVE DI PASQUA E PENTECOSTE

Nei Calendari liturgici diocesani, nel Calendario perpetuo della chiesa universale, nei Breviari di Pustet - Desclèe - Marietti, nelle Ottave *di Pasqua e di Pentecoste l'Officio è* festivo.

Nel Calendario della Congregazione religiosa il divino Officio è festivo in 2-3 feria, *ma* semifestivo negli altri giorni.

Il Calendarista religioso si baserebbe (si dice) su una risposta della S. Congregazione dei Riti (31 *ottobre* 1955). *Si desidera sapere*:

a) *il tenore della risposta della S. Congregazione dei Riti.*

b) *se, nel disparere dei Calendaristi, il Religioso della suddetta Congregazione può recitare* l'Officio festivo in tutta l'Ottava.

Ufficio divino nelle ottave di Pasqua e Pentecoste, il Calendarista religioso aveva ragione; sono alla pubblicazione dell'edizione tipica Vaticana dello «Officium H. S.» da cui risulta che in *tutta l'ottava* di Pasqua (e perciò anche di Pentecoste) l'ufficio *è festivo.*

CASO MORALE-LITURGICO

Un sacerdote ogni giorno festivo celebra la Messa in una piccola cappella di campagna, dove non si conserva il SS.mo Sacramento. Egli, allo scopo di dare ai fedeli presenti anche la Benedizione Eucaristica, al tempo della Comunione non distribuisce tutte le particole, ma ne conserva una; purifica regolarmente il calice con vino ed acqua e, terminata la Messa, dà la suddetta Benedizione. La particola adoperata per la Benedizione, la somministra poi ad un fedele, rimasto apposta per ultimo, versa quindi un po' di acqua nella pisside, ormai vuota, e beve l'acqua dell'abluzione.

Sotto l'aspetto liturgico è retto tale modo di procedere?

Fuori della Messa è lecito purificare una pisside eventualmente vuota?

Sotto l'aspetto liturgico la pisside deve essere purificata prima della purificazione del calice, così stabilisce il Barin vol. IV n. 254 pag. 383 del «Catechismo liturgivo»: perciò il metodo proposto dal richiedente è assolutamente da eliminare e la benedizione eucaristica non la si può impartire. Egli potrà eventualmente chiedere l'autorizzazione a conservare quella particola sino al giorno dopo in cui la assumerà nella S. Messa che sarà celebrata in quella cappella nel suddetto giorno qualora la soppressione della Benedizione eucaristica desse luogo ad inconvenienti.

Mons. Donato Venditti

FUNERALI SOLENNI

In una chiesa — Rettore e suoi confratelli — quando preparano il tumolo in chiesa pel funerale solenne adibiscono i candelieri che sono già negli altari della chiesa, ed i fiori prestati o lavorati a mano, che i fedeli portano per ornare l'altare: è lecito tutto ciò? E se qualcuno ha fatto notare a quel — rettore e suoi confratelli — che il rituale romano proibisce di usare i candelieri che si usano per l'altare e non per tanto continuano a spogliare gli altari di candelieri e fiori per metterli intorno al tumolo che ne pensa lei? Gradirei leggere nel prossimo numero del Perfice Munus la risposta. Con ringraziamenti ed ossequi.

P.s. - Nella stessa chiesa c'è disparere: nell'assoluzione del tumolo il diacono, che sta alla sinistra del celebrante quando si deve spostare alla destra del sacerdote per mettere l'incenso nel turibolo deve passare davanti il sacerdote celebrante — tra cele-

brante e tumolo (come sostengono alcuni) ovvero dietro il celebrante?

1) Si deve stare a quanto dispone il Rituale Romano: chi non vi si attiene compie un arbitrio non certo da lodare ma da biasimare.

2) Il diacono quando si reca a destra del celebrante *gli passa dietro.*

Vorrei anch'io porre qualche quesito:

1) *Quando si distribuisce la S. Comunione in una funzione pomeridiana o serale e a questa segue la Benedizione eucaristica, il sacerdote può astenersi, dopo "O sacrum Convivium", dal recitare l'Oremus "Deus, qui nobis" dovendolo cantare poco dopo; e dal benedire i comunicati, dovendo subito seguire la Benedizione eucaristica?*

2) *Nella Benedizione eucaristica l'assistente che porge l'Ostensorio al Celebrante (diverso dalle'spositore) sia in cotta che con la tunicella, può essere senza stola? Per analogia coll'Assistente del Vescovo nella Processione del "Corpus Domini".*

3) *Nell'Assoluzione al tumulo, durante il "Libera me" e le preci, il diacono deve o no stare alla sinistra del Celebrante?*

5) *Nelle processioni con Statue o stenti seguano la sacra Immagine?*

Dove non c'è il vessillo di una Confraternita, la croce astile del clero deve precedere soltanto il Clero o anche gli altri fedeli che precedono?

6) *Alcuni Parroci hanno il privilegio di portare il "cappino" o mozetta.*

Questa non dovrebe essere di colore strettamente violaceo e non invece rossa?

Inoltre, nelle funzioni funebri e in quelle penitenziali dovrebbe o no essere di colore nero?

7) *Il Venerdì santo è permessa la continuazione dell'adorazione pubblica all'Altare della reposizione? e in quel giorno l'altare deve o no essere privo di ogni ornamento e avere soltanto la lampada accesa?*

1) Comunione serale. Il rito della comunione extra Missam deve essere compiuto integralmente anche se dopo occorresse ripetere qualche cerimonia o preghiera perchè la preghiera e la benedizione riguarda i comunicandi mentre la stessa preghiera e benedizione successiva si estende a tutti gli assistenti alla funzione.

2) Il privilegio per la festa del Corpus Domini non può estendersi ad altre circostanze (Acer 4030).

3) Quando nelle funzioni religiose il celebrante è vestito col piviale è sempre richiesto l'incenso è però nella celebrazione dei vespri dei defunti tale osservanza viene omessa (Moretti De Corpo n. 152).

4) Durante la funzione dell'assoluzione al tumulo il diacono sta a sinistra del celebrante, gli passa a destra quando deve compiere un qualche ufficio (mettere il piviale, nell'amministrazione dell'incenso e sul tenere il tumulo al termine dell'assoluzione).

5) Nelle processioni non è necessario che in testa vi sia la croce astile; basta uno stendardo o un vessillo religioso. La croce del clero deve sempre precedere il clero.

7) Al venerdì santo l'altare della reposizione veine spogliato dei propri ornamenti dopo la funzione liturgica. Se il SS. Sacramento è stato tolto dal medesimo a che scopo continuare l'adorazione?

SOLENNITA' ESTERNA DEL S. CUORE

Il prossimo 29 giugno, festa di S. Pietro e Paolo, intendo celebrare, come altra volta ho fatto, la festa esterna del S. Cuore. Pur celebrando la prima e seconda messa, lette, di S. Pietro e Paolo, si può cantare quella del S. Cuore? Il nostro Ordo Divini Offici dice: «...Eodem die Missae omnes (conventualibus et paroccialibus exceptis) SS.mi Cordis Jesu celebrari possunt dummodo non occurrat duplex 1 cl. quoad missam cantatam...».

MESSA VOTIVA DEL S. CUORE

Nei riguardi della messa votiva del S. Cuore al primo venerdì del mese il medesimo Ordo D.O. dice che: "permittitur singulis Communitatibus una Missa *privilegiata (quae non sit con-*

ventualis vel paroecialis) eiusdem Sacratissimi Cordis Jesù. Siccome nella maggior parte delle parrocchie non vi è che un solo prete, il parroco, qualora quel paroecialis *dovesse intendersi in senso stretto, la messa del S. Cuore non potrebbe mai celebrarsi. Come intendere quel* paroecialis?

Solennità esterna del S. Cuore - Stando a quanto espresso nell'Ordo divini Offici nelle feste di 1.a classe *è poibita* la Messa letta e la Messa cantata della solennità esterna. D'accordo coll'Ecc. Ordinario si scelga una data che non comporti impedimento liturgico come è quella del 29 giugno.

Messa votiva del S. Cuore - Si tratta della messa da celebrarsi conforme all'ufficio nei giorni in cui vi è per il parroco l'obbligo di applicare la Messa «pro populo» che nel calendario è segnato con una croce piccola (es. 1.o maggio, quando si celebrava la festa degli apostoli Filippo e Giacomo).

DALL'UFFICIO DI S. MARTINO VESCOVO

Gradirei un breve commento alle seguenti parole, che si leggono nell'8. Responsorio dell'Ufficio di S. Martino Vescovo (11 novembre) - "Martinus Abrahae sinu laetus excipitur": - *e alle altre dell'Aut. dei II. Vesperi ad Magnificat: "O S.S. Anima, quam etsi gladius persecutoris non abstulit,* palmam tamen martyrii non amisit".

Ad 1) - Questa espressione è presa dal Vangelo di S. Luca (cap. XVI v. 22): vuol significare un luogo di riposo (Requiescat in pace), come per un bambino il seno della madre; vuole, nello stesso tempo, indicare un posto di onore (presso Abramo), che fu padre di tutti i Giudei secondo la carne e padre di tutti i giusti secondo lo spirito. Nella didascalia ecclesiastica, S. Martino meritò un alto posto nel Cielo, perchè in contrapposto al ricco Epulone, fu molto caritatevole coi poveri Lazzari di questa terra. *Beati pauperes!* e beato chi vede in loro Gesù, apparso nelle vesti di povero al Cavaliere, che poi divenne Vescovo di Tours.

Ad 2) - «Causa, non poena facit martyres». Si pensi alle sofferenze non tanto corporali quanto spirituali che S. Martino ebbe a sostenere. Si era al tempo dei *Priscillianisti*. Priscilliano, sebbene non proprio della setta dei Manichei, di Manete seguiva molti principi. Egli giunse ad arreticare fin due vescovi, Salviano ed Instanzio. L'imperatore Massimo nell'anno 385 fece giustiziare Priscilliano, istigato da vescovi cattolici, dei quali era a capo il focoso Itacio di Sussibia. Il nostro Santo, di mite carattere, non avrebbe voluto quella pena. Combattere sì l'errore, ma non uccidere gli erranti. Soffrì molto per la data pena; soffrì specialmente per i colleghi dell'Episcopato, che l'avevano chiesta all'imperatore. Da tutte queste cause il suo spirituale martirio.

Mons. Donato Venditti

FUNZIONE DEL SABATO SANTO

E' da considerarsi colpa grave anticipare alle 20,30 *la Funzione della notte del Sabato Santo, senza la licenza dell'Ordinario?*

Io penso che ciò costituisca un *grave disordine* perchè crea uno spostamento arbitrario di una funzione che è permessa e comandata, ma colle modalità liturgiche volute dalla legge che ammette tanta importanza alla funzione della Veglia Pasquale. Se si trattasse di una semplice Messa facilmente sarebbe colpa leggera; ma qui a me sembra grave perchè è funzione importante.

Can. Giuseppe Rossino

diritto canonico

DICHIARAZIONI DI FACOLTA'

1) *Due anni fa ci fu in Città la visita pastorale. Il Parroco si sentì in dovere di prepararla recandosi personalmente alla Casa religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice ad ispezionare se si era in regola circa i vasi sacri.*

Si domanda: era di competenza del

Parroco tale ispezione quando le Suore dell'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, fondate da S. Giovanni Bosco sono esenti, cioè di diritto pontificio?

La Casa delle FMA hanno un Cappellano salesiano messo dai Superiori Maggiori e approvato dal Vescovo Ordinario. Poteva o forse doveva la Direttrice opporsi e far presente che caso mai spettava al Cappellano?

In detta perquisizione si trovò che il coperchio di una pisside mancava del sottocoperchio di metallo che alcune hanno; il Parroco fece osservare che si era nella irregolarità.

2) *In questo mese furono acquistate due pianete comuni per una chiesetta — confraternita dipendente dalla Parrocchia. La incaricata fece benedire le pianete dal Superiore religioso perchè più comodo. Il Parroco venne a saperlo. Disse essere di spettanza al Parroco tale benedizione e ordinò di portargli le pianete e iterò la benedizione.*

Di poi ordinò di mettere la fodera di seta al velo del calice che l'aveva di cotone, affermando essere obbligatoria di seta.

Si domanda: è giusta la pretesa del Parroco di benedire gli indumenti sacerdotali, quando il Superiore ha la facoltà?

è logico iterare la benedizione?
qual'è il decreto che prescrive dover esere di seta il velo del calice? Son mille le pianete che hanno il velo foderato in cotone.

L'exemptio nel campo canonico è una sottrazione di persone e cose alla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano. La *giurisdizione*, poi (jus dicendi) è la potestà divinamente costituita a reggere la Chiesa.

Ciò premesso, non vedo sinceramente come il parroco del caso abbia voluto esercitare atti di giurisdizione, offensivi del privilegio dell'esenzione. «Perquisizione?» «Opposizione?» «Niente di meno! Ma non ci eccitiamo così facilmente, per carità. L'Istituto delle Figlie di S. Maria Ausiliatrice, anche esente ,si erge sempre nel territorio parrocchiale, e le giovani che lo frequentano sono, almeno in massima parte, della parrocchia. Niente fa il parroco per l'Istituto e i suoi elementi? Nessuno aiuto scambievole si prestano il pastore della chiesa ed il cappellano dell'Istituto? Vivono del tutto lontani e sconosciuti? Non posso crederlo. Ed allora che male c'è che il parroco, da padre e non da ispettore, vada a prevenire le Suore ed il Cappellano che tutto si faccia trovare in ordine per la S. Visita?

Facciamo l'ipotesi che il Vescovo trovi qualche cosa che non va, e lo riferisca al parroco. Sarebbe bello che questi rispondesse: «Non sono affari miei; è il cappellano che deve pensarci?».

Sono miserie umane, che fanno tanto male alla Chiesa, ai suoi ministri ed alle nostre Istituzioni!

2) A norma del can. 1304 n. 3, a benedire la sacra suppellettile sono facoltati il parroco per tutte le chiese ed oratori del suo territorio, ed i rettori limitatamente alle loro chiese. Per questo fece male la Incaricata a far benedire le due pianete della chiesetta confraternita al Superiore religioso, salvo che questi non avesse avuto la delega, di cui al n. 4 del citato canone.

Ma anche, mancata la delega, la licenza, la sua benedizione, ai sensi del 1147 e 3, sarebbe stata illecita ma valida, trattandosi di riserva apostolica con siffatta conseguenza.

Non conosco, poi, il decreto che impone la fodera di seta al velo del calice. Bisogna domandarlo al parroco, come pure circa la irregolarità per la mancanza del sottocoverchio in metallo della pisside. «Onus probandi incumbit ei qui asserit».

Mons. Donato Venditti

CASI DI DIRITTO CANONICO

Nelle processioni di una parrocchia filiana, intervenendo l'arciprete, Vicario Foraneo, spetta a questi indossare la stola oppure al parroco titolare? Secondo il can. 1230 parrebbe di no. Che ne dice Perfice?

Le Domeniche e feste di precetto il sacrista, durante la Messa, raccoglie le offerte dei fedeli. Capita che in tali circostanze si celebri la festa di qual-

che santo e allora il procuratore della festa pretenderebbe che quelle offerte fossero incluse in quelle della festa pur collocando alla porta della chiesa il tavolino con le immaginette del Santo per le offerte dei fedeli.

Il parroco non cede quelle offerte al procuratore.

Fa bene?

Nel paese X vi sono tre parrocchie. Alla Matrice si solevano praticare i 15 sabati di Pompei da circa 60 anni a cura di molti devoti che ne sostenevano le spese.

L'Arciprete ,non li volle più fare per cui gli associati si rivolsero al parroco B. perchè li volese fare nella propria parrocchia. Questi non sapendo come regolarsi si rifiutò. Il parroco C., invece, sosteneva che potevano farsi anche senza il consenso dell'Ordinario.

Non pare a Perfice che la parola di Dio debba annunziarsi non turpis lucri cupidine ,ma per santo zelo rivolto al bene delle anime? Scrivo ciò perchè ad un predicatore cui davo tremila lire pel panegirico di S. Pietro Ap. mi ha detto: Così poche per un panegirico così difficile e ben preparato? Me ne dia almeno cinque, oltre i viaggi, altrimenti non mi chiami più!

Stando così le cose, non sarebbe bene che si stabilisse un tassario anche per i predicatori? In tal modo non sorgerebbero divergenze. Videant consules.

Copio dal Ferretti (*De jure praecedentiae*): « Haud aliter ac Vicario Generali in universum diocesis clerum, ita et Vicario Foraneo praecentia semper debetur in parochos omnesque sacerdotes sui districtus et jurisdictionis; in cleri collationibus et etiam *in sacris functionibus*, eique perinde in choro ante alios honor pacis et thus debetur et in *processionibus primus post celebrantem locus*». Inutile dire che la stola è simbolo di giurisditione. «Al Vicario Foraneo — aggiunge più chiaramente il Vito (*Note canoniche sulla precedena*) conviene la precedenza sempre su tutti i parroci, sacerdoti e canonici e relative dignità. (Questo, s'intende, sempre nel caso che non prencedano *collegialiter*), sia nelle *sacre funzioni*, come negli atti capitolari».

Il parroco è, per diritto ,il capo della Commissione della festa che si celebra nella sua chiesa principale e succursali, e, però, tocca a lui di stabilire tutto ciò che riguarda principalmente la chiesa. Ma la testa ha pur bisogno delle membra, che operino con lei subordinatamente sì, ma anche coordinatamente. Ci si metta d'accordo specie sul campo economico per evitare lotte e scandali nei fedeli, che finiscono sempre col danneggiare la Chiesa.

Ogni parroco è indipendente nel suo territorio da altri parroci, e quindi può promuovere nella sua chiesa tutto ciò che è buono e per un fine buono, e non sia in contrasto colle leggi generali e disposizioni particolari ecclesiastiche. Onde, *teoricamente* nessuna difficoltà a che il parroco C faccia i XV Sabati, che l'Arciprete, non ha voluto far più nella sua chiesa che pur faceva da 60 anni. Potrebbe anche *latere qualche anguis in herba*. Per quanto ho messo quell'avverbio «teoricamente». in pratica e da buoni colleghi il parroco C domandi all'Arciprete perchè ha abolito i XV sabati, e se non si dispiaccia che li faccia lui.

Non è possibile, e neppure decoroso, che si stabiliscano tasse per i predicatori. D'altra parte, non si può negare che certi predicatori mercanteggiano troppo sulla parola di Dio, che molte volte... non è neppur di Dio, perchè quei predicatori, che senza nessun loro merito han ricevuto da Dio doni oratori ,non pensano che vi son sacerdoti privi anche di applicazioni di Messe?

Mons. Donato Venditit

FUNERALI DI SACERDOTI

In questa cittadina esiste un'Associazione antica tra i Sacerdoti nel cui Statuto tra l'altro si dice che: i funerali dei Sacerdoti defunti si devono svolgere nella chiesa matrice anche se essi siano stati addicti ad altra chiesa. Sorge subito il quesito: Atteso che a norma del can. 1216, par. 1 il defunto ha scelto la chiesa matrice, le esequie in Matrice non devono essere fatte

per se nel per alium dal Parroco-Arciprete della Matrice? Può il Presidente dell'Associazione tra i sacerdoti arrogarsi il diritto di peragere exsequias senza la licenza del Parroco-Arciprete? E se il Parroco dà il permesso per la celebrazione della Messa, questo Presidente ha anche il diritto di accompagnare con stola al Cimitero il sacerdote defunto o non piuttosto, secondo la retta interpretazione del can. 1231, par. 2 spetta sempre al Parroco della Matrice il diritto "comitandi per se vel per alium" anche perchè è nello stesso tempo Capo del Capitolo Collegiale che interviene all'accompagnamento?

Il nuovo Presidente poi vorrebbe che la fotografia del defunto fosse esposta su un drappo nero sotto l'epigrafe affissa all'antiporto della chiesa; qualche altro sacerdote dice che essendo l'antiporto dentro la chiesa, ove è proibito esporre la fotografia, tale fotografia del defunto potrebbe mettersi solo fuori alla porta della chiesa. Chi ha ragione?

Mi pare che sarebbe una questione da portare al giudizio del Vescovo, il quale potrebbe giudicare con *autorità* e con *piena luce* mentre il «Perfice» non può conoscere nè le tradizioni locali, nè i precedenti del caso proposto.

A fil di diritto si può rispondere che il Presidente dell'Associazione, se non è il parroco del defunto, non ha diritto di fare le esequie in chiesa parrocchiale non sua e senza licenza del Parroco locale. Quindi i funerali di un Sacerdote defunto che è eletto «funerante della «Matrice» devono essere fatti dal Parroco della matrice o da altro Sacerdote da lui deputato.

Colui che canta la Messa nella chiesa funerante deve anche fare le esequie, ma non ha diritto di accompagnare il cadavere al cimitero. Questo diritto spetta al parroco della Chiesa funerante; infatti come regola il cadavere deve essere seppellito nel cimitero della chiesa funerante. Debbo tuttavia riconoscere che il *diritto funerario* nel Codice canonico e quanto mai complesso e intricato per cui spesso il diritto consuetudinario interpreta o sostituisce il diritto comune. C'è da augurarsi che il Concilio Ecumenicoaffronti anche questo problema per evitare incertezze e liti certo non edificanti.

Can. G. Rossino

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI E RELATIVA DISPENSA

Una vedova, di 38 anni, morto il marito, vuole subito passare a seconde nozze, con un uomo col quale è stato in relazione illecita, durante il matrimonio, senza voler aspettare i 300 giorni di lutto vedovile, voluti dall'art. 89 del codice civile.

Il Parroco non vuole e si oppone. Intanto la Curia gli ordina procedere al matrimonio ai sensi della circolare Ministeriale del 30 maggio 1930 n. 891, la quale autorizza l'Ordinario a procedere al matrimonio, nonostante che non siano passati i 300 giorni di lutto vedovile, voluti dall'art. 89 del Codice Civile.

Si domanda:

1) Chi dei due ha ragione il Parroco o la Curia?

2) Nel caso che il Parroco proceda al matrimonio l'Ufficiale di stato civile è obbligato a trascrivere il matrimonio oppure no?

3) Può una circolare Ministeriale cambiare una disposizione ,anche per ragioni morali, di un articolo del Codice, votato ed approvato dalle Camere e sanzionato dal Capo dello Stato?

1) La Curia.

2) E' obbligato prima a far la pubblicazione se il parroco e gli sposi glielo chiederanno; e poi a trascrivere l'atto relativo di matrimonio, giusta gli art. 6 e 9 della Legge Matrimoniale 27-5-1929 n. 847.

Ecco infatti le istruzioni della Circolare ministeriale del 31-7-1930: «Quando sono regolarmente richieste le pubblicazioni ,l'Ufficiale dello Stato Civile vi deve dar *corso, anche se risultino determinati impedimenti;* qualora però il parroco attesti che essi sono già stati dispensati dalle Autorità Ecclesiastiche, e che perciò non ostacolano la celebrazione del matrimonio religioso... Ricevuto poi dal parroco l'At-

to di matrimonio, e riconosciutone la regolarità a termine dell'art. 10 della Legge, l'Ufficiale dello Stato Civile procederà alla trascrizione entro 24 ore dal ricevimento, come è prescritto dall'art. 12 della Legge, senza bisogno di altre formalità».

In modo conforme, il giorno seguente, 1 agosto, la S. C. dei Sacramenti si affrettava a scrivere ai Rev.mi Ordinari d'Italia: «Fuori dei casi contemplati dall'12 della Legge 27 maggio 1929, che impediscono la trascrizione del matrimonio agli effetti civili... in ogni altro caso (e quindi del «lutto vedovile»), ricorrendo uno o più impedimenti stabiliti dal Codice Civile, non si deve domandare la relativa dispensa civile, essendo necessaria e sufficiente la sola dispensa ecclesiastica».

3) La citata Circolare Ministeriale del 31 luglio 1929 (quella del 30 maggio 1930 n. 891 riguardava le pubblicazioni) non cambia nesun articolo del Codice Civile «votato ed approvato dalle Camere e sanzionato dal Capo dello Stato»; ma solo spiega meglio l'art. 34 della legge concordataria e l'art. 5 della Legge Matrimoniale del 27 maggio 1929 n. 847, emanata in applicazione al Concordato.

L'art. 89 c.c. riguarda coloro che celebrano il matrimonio davanti all'ufficiale dello Stato Civile (art. fl84 e seg. del Capo III) e non quelli che contraggono a norma del Capo II art. 82.

Questo 2 matrimonio (matrimonio canonico) va trascritto e non fatto dallo Stato. Lo fa la Chiesa; la quale, prima di farlo, ha dovuto toglierne tutti gli imedimenti eventualmente esistenti. Il che è assicurato dal parroco all'Ufficiale dello stato civile, come sopra detto.

Mons. Donato Venditti

PENSIONE AL PARROCO

Si prega rispondere al seguente quesito:

Un Sacerdote secolare cui venne assegnata una pensione al momento di ritirarsi dalla parrocchia, ha diritto a beneficiare ancora della pensione stessa dopo avere emesso la professione religiosa solenne in una congregazione di diritto diocesano?

A me pare di sì. Scrive il Caviglioli nel suo *Manuale di diritto Canonico*, pag. 408: «La professione è perpetua anche nelle Religioni di diritto diocesano; scardina dalla Diocesi per incardinare all'Istituto, il quale acquista il diritto irrevocabile all'obbedienza del suddito, ma è tenuto a provvedergli quanto gli occorre... nè è in facoltà delle parti lo sciogliere quel vincolo contrattuale». Non v'è quindi più ragione di quella pensione.

Non si dice che il professo «est perinde ac cadaver» al mondo? E le pensioni, come recita il can. 1429 «durant a dvitam beneficiarii».

PARROCO E RELIGIOSI

Sono un giovane Parroco in una nuova Parrocchia alla periferia di Milano. Mi capita sovente di dover richiedere la collaborazione di Religiosi per soddisfare alle esigenze del ministero parrocchiale; altrettanto di frequente però succedono discordanze liturgiche, data la diversità di Rito, che facilmente generano confusioni nelle menti impreparate dei fedeli.

Vorrei pertanto sapere se posso richiedere ai suddetti Religiosi, per ovvie ragioni di chiarezza ed ordine, di uniformarsi alla Liturgia Ambrosiana nelle S. Messe domenicali almeno per il colore dei paramenti e la spiegazione del Vangelo.

Più volte ho invocato le norme del sinodo Diocesano XLI *al n.* 20, *che obbliga a celebrare in ambrosiano nelle chiese Parrocchiali, ma sono rimasto senza ascolto e .. pro bono pacis... ho lasciato fare. Devo continuare così? Ringraziando, porgo cordiali saluti.*

Sarebbe certo bene che i religiosi che officiano in una chiesa di rito ambrosiano si uniformassero a quanto dispone il Sinodo diocesano che obbliga all'osservanza non solo il clero diocesano ma anche quello regolare, ma visto che l'avvertimento non ha subito il suo effetto si ritiene che il criterio praticato possa continuarsi... pro bono pacis.

Quanto al colore dei paramenti conformi alla Messa da celebrarsi *è certo* che chiunque celebri in una chiesa deve attenersi al calendario di quella chiesa e la spiegazione del vangelo *deve essere uguale* alla pericope evangelica letta nella Messa: queste due cose devono essere osservate ed è bene insistervi.

DIGIUNO EUCARISTICO

Se si diminuisce di qualche minuto il tempo fissato per il digiuno eucaristico (invece di un'ora si arriva a soli 50 *minuti; oppure, invece delle* 3 *ore fissate, si giunge soltanto a* 2 *ore e* 45 *minuti) si commetterebbe colpa grave?*

E se ci fosse una qualche urgenza di comunicarsi, per es. per evitare la perdita del treno in un viaggio programmato, sarebbe lecito anticipare un pochino, senza colpa grave?

Siccome la legge del digiuno è legge che intende allontanare il pericolo di irriverenza dall'Eucarestia, deve essere applicata in modo rigido e non ammette criteri di elasticità che renderebbero vana la legge. A me sembra quindi che la *legge nuova* del digiuno sia da interpretarsi come la *vecchia legge* che non ammetteva *parvità di materia.*

Fu solo spostata l'ora del digiuno come fu contratto il tempo ,ma la *ratio legis* è sempre la stessa.

Si dirà che è rigorismo decretare un peccato mortale per *l'anticipo di dieci minuti.* Ma il peccato grave non consiste nei dieci minuti, ma nella disobbedienza alla legge che se ammettesse criteri di larghezza, sarebbe inesorabilmente travolta e frantumata *dalla casistica.*

Mons. Donato Venditti

ELEVAZIONE DI ALTARE E CELEBRAZIONE

Chiedo, per favore, la risposta a questo quesito:

«Sono solo in Parrocchia. Per una maggior efficacia della Messa del Fanciullo, dialogata, vorrei fare un Altare provvisorio nel Transetto della Chiesa, verso il popolo. Posso?

In caso affermativo, celebrando, nei «Dominus vobiscum», ecc. in cui le Rubriche prescrivono «versus ad populum», debbo restare nella stessa posizione frontale rispetto all'Altare in cui celebro e rispetto al popolo, oppure debbo girarmi, voltando le spalle al popolo?».

«Nessun altare può essere eretto e adoperato per il S. Sacrificio, senza il consenso del Vescovo» (Con. V de Cons., dist. I). Tale erezione ed uso l'hanno per loro, quale privilegio di diritto alla personale dignità, i Cardinali (Can. 239 e I n. 7) ed i Vescovi sia residenziali, sia titolari *ab excepta autenthica notitia peractae canonicae provisionis* (can. 349 e 1, n. 1).

Per tutti gli altri è necesario un indulto pontificio e se il proponente lo avrà, celebrando rivolto al popolo, logicamente (dovendo dare il saluto ad esso: Dominus vobiscum) non può rivolgergli le spalle.

Mons. Donato Venditti

PENSIONI SUI BENEFICI

Sono nell'imbarazzo e chiedo lume dato che conosco che la vostra rivista si è affermata in Italia e fuori d'Italia per la sua serietà e per il contenuto serio ed interessante.

Si dà questo caso: Un parroco rinuncia liberamente e con insistenza alla parrocchia che ha avuto per circa 20 *anni, adducendo motivi di salute, mentre si prova il contrario, e il nuovo parroco accetta la parrocchia con un beneficio di circa* 7 *ettari di terreno seminativo, e si è impegnato di dare annualmente al parroco renunziatario ,dietro ordine del Vescovo, espresso nella bolla di erezione, quintali* 4,48 *di frumento e due mila lire.*

Ciò avveniva in Sicilia nel 1946-47.

Non avendo espresso nessuna condizione si chiede:

1) *L'ex parroco, messo in funzione, come rettore di un Santuario di una certa importanza redditizia;*

2) *Per molti anni ha esercitato l'incarico di Religione della quale oggi gode una pensione;*

3) Esercita l'ufficio di organista presso varie rettorie e qualche parrocchia;

4) Fa da ministro quasi in molte chiese quando non suona;

Di fatto dimostra di non essere ammalato.

Il parroco che da circa 16 anni lo ha sostituito, dopo d'essere stato Cappellano militare e poi parroco per oltre sette anni fuori del paese nativo, di conseguenza parroco da circa 23 anni, nel presente anno ha subito quattro interventi al cuore dal prof. Dogliotti e vorrebbe ritirarsi o continuare ad esercitare le funzioni di parroco, aiutato da un cappellano o da un sacerdote sotto qualunque titolo che gli possa conferire la chiesa.

Sarei obbligato a dare al suddetto parroco uscente i 4,48 quintali di grano e L. 2000, per ogni anno fino alla sua morte?

Se io dovessi rinunziare, a causa della mia salute, il terzo parroco, dovrebbe continuar a dare il frumento... a me toccherebbe qualche cosa?

In caso che io mi ritirassi per la malattia di cuore?

Faccio presente che io oggi per amministrare il suddetto beneficio dovrei affrontare la fondiaria, i contributi unificati e supplitivi, dovrei affrontare le sementi, i concimi chimi-solfati; dovrei celebrare, ogni anno, n. 30 S. Messe e inoltre, per le condidizioni atmoferiche, quasi ogni anno, il raccolto viene meno.

Son certo, senza timore di sbagliare che da circa un decennio rimetto.

Per il suddetto beneficio ,preso da entusiasmo, vi ho speso di tasca mia circa L. 6.000.000, facendovi un vigneto, uno spietramento, una casa colonica, con la Chiesa, un albereto ecc...

Spendendo la suddetta somma, io in un decennio intendevo pigliare l'interesse e il capitale, intanto, per i motivi sopra accennati sto per perdere e l'interesse e il capitale.

Per la Chiesa parrocchiale ho speso di tasca mia circa L. 3.000.000;

Aggiungo che la parrocchia, oltre, ad avere il beneficio è anche congruata.

Concludo, cosa mi spetterebbe se io dovessi decidermi a rinunziare?

Il Vescovo, cioè a dire l'Ordinario, può dare il suddetto per inabilità o per compenso del servizio prestato?

A norma del Can. 1429, gli Ordinarii godono del diritto di assegnare una pensione al parroco rinunziatario, però, iusta de causa, del lavoro prestato.

In questo caso, il merito costituisce una giusta causa per l'assegnazione di una pensione vitalizia?

Sono in un mare di confusione, ed è questo il motivo che ho scritto la presente per avere una risposta obbiettiva e decisiva nello stesso tempo.

Credo d'essermi spiegato.

Il can. 1429 dà facoltà all'Ordinario locale d'imporre sul Beneficio Parrocchiale una pensione al Parroco che lascia la Cura, colla sola riserva che essa non superi la terza parte dei redditi netti del Beneficio. In tutto il resto, lascia alla di lui prudenza di stabilirne il *quantum* e le condizioni *omnibus certe rationabiliter perpensis.* E' all'Ordinario, perciò che deve esporre tutti i dati e le considerazioni, esposti nella sua lettera a «Perfice». Questa Rivista crederebbe fare un'offesa all'Autorità Diocesana, facendole notare, sul campo economico e morale, quel che, stando sul luogo e conoscendo persone, cose, deve saper meglio di lei. Piuttosto V. S. è pregata di tener presente che «pacta sunt servanda»; che l'Ordinario, nell'assegnare la pensione non considera solo lo stato economico del pensionando ma anche i di lui meriti; che egli può anche imporre più pensioni sullo stesso Beneficio, purchè esse complessivamente non superino il terzo, come sopra spiegato: e infine che gli errori, se avvenuti, possono sempre esser corretti: *Humanum est errare; diabolicum est in errerore persevevare.*

Mons. Donato Venditti

ONERI CANONICALI

Nel capitolo Cattedrale della diocesi di X si verifica questo fatto: un canonico di età avanzata si è ritirato, da diversi anni ,in casa, dove attende a tutte le faccende domestiche e celebra anche la Messa.

In tali condizioni, ha sempre preteso di non essere soggetto alla puntatura corale e, insieme, di essere sempre considerato presente quanto alla divisione della massa formata dalle fallenze dei negligenti, quasi fosse un giubilato.

A chi gli ha fatto osservazione e gli ha detto di regolare la sua posizione, chiedendo, magari, la dispensa dal coro ,ha risposto che se non viene vuol dire che non può venire e deve essere considerato alla stregua degli ammalati che nulla perdono e guadagnano sugli assenti.

Si domanda: A norma di diritto, detto canonico può sfuggire alla puntatura corale?

Gli spettano le fallenze? Se indebitamente ha percepito, è tenuto a restituire?

Anzi che guardare a quel che il canonico infermo fa a casa, bisogna piuttosto vedere se l'infermità sua (oltre ad esser *vera*), sia tale da permettergli di uscir di casa e intervenire al Coro.

Anche se, con tale intervento, potesse solo aggravarsi la detta infermità — secondo autorevoli autori, egli andrebbe esente dalla puntatura. La S.C. del Concilio, con Rescritto del 23 agosto 1738, esentò un canonico dall'intervenire al Coro per il Vespro e la Compieta, perchè, essendo asmatico, poteva soffrire di più in quelle ore. Giudico che sia analogo il caso nostro dal fatto che, per indulto, l'infermo celebra da più anni a casa. Se davvero è così, ha diritto alle distribuzioni ordinarie e straordinarie (se non vi si oppone la volontà, del testatore) ed alle fallenze (S.C. del Concilio, 20-11-1830).

Mons. Donato Venditti

MESSA PRELATIZIA

Madre Filomena, Superiora di un Istituto di Suore, nella ricorrenza di un solenne triduo di feste religiose, invita nella Chiesa del suo Istituto, Tarcisio, Terenzio e Nicola, Superiori Generali, rispettivamente i primi due di due Congregazioni Religiose di Diritto Pontificio esente, mentre il terzo — Nicola — è Superiore Generale di una Congregazione Religiosa di Diritto Pontificio non esente.

Filomena dà ordine alla Suora Sagresetana, di preparare tutto l'occorrente per la Messa Prelatizia: paramenti sull'altare, bugia, brocca e bacile per il lavabo ecc.

Tarcisio e Terenzio, senza difficoltà alcuna ,usano del privilegio della Messa Prelatizia, mentre Nicola si trova a disagio se poterne usare o meno, non essendosi mai trovato in simili circostanze.

La Superiora lo incoraggia dicendo che tutti i Superiori Generali hanno tale privilegio, e tutti, difatti, quelli da essa invitati, se ne sono serviti.

Si domanda:

1) *Chi può celebrare la Messa prelatizia?*

2) *E' privilegio di tutti i Superiori Generali esenti e non esenti?*

3) *Quali sono le particolarità della Messa Prelatizia?*

4) *Come si regolò Nicola?*

1) Facile la risposta: Chi è *Prelato*. Diciamo piutttosto chi sono i Prelati. *Praelati* da *prae* avanti a *latus* portato; quasi posti in luogo eminente: in jure sono propriamente coloro che hanno giurisdizione *in foro externo;* quindi: gli Ordinari (can. 110 e 198), ed i Superiori regolari o religiosi esenti in una religione di chierici (Piat-Prael. juris regularis, I, p. 492). Si distinguono in maggiori e minori, a secondo che sono insigniti, o no, del carattere episcopale. I minori, a loro volta si distinguono in varie specie. Prelati onorari sono i chierici, che — senza giurisdizione — sono onorati di tal titolo dalla S. Sede (Wernz-Jus decretalium, I, 89).

2) No. Come sopra accennato, lo sono i regolari o religiosi *esenti*. Scrive il Larraona: «Omnes Superiores, etiam minores locales religionum clericalium *exemptorum* sunt praelati (Comm. IV p. 76, notae 335 e 337).

3) Non abbiamo una figura tipica di Messa prelatizia, salvo che non si arrivi a quella di Pontificale, tanto vero che il Sassolo, nei suoi *Appunti di Sacre* Cerimonie, al Capo V, ove parla della Messa Prelatizia, parla del servizio alla Messa del Vescovo.

«L'Istruzione per gli ecclesiastici addetti alla Corte Pontificia, approvata ed emanata per ordine espresso di sua Santità Pio VII il 5 ottobre 1877» ha questo monito per i *Camerieri segreti soprannumerari, Camerieri d'onore o Cappellani segreti sia soprannumerari sive extra Urbem*: «Essendo il suddetto titolo una semplice onorificenza ,la quale non ha relazione alcuna colla gerarchia ecclesiastica, ma soltanto un titolo di onore per appartenere alla famiglia privata ed individuale del Sommo Pontefice, ne segue che i suddetti ecclesiastici ,quando sono all'altare sia per la Messa privata, sia per la solenne o qualsiasi funzione, non devono distringuersi da un semplice prete; quindi nè anello, nè canone ,nè bugia, nè i paramenti dall'altare, nè qualunque cosa, la quale spetta soltanto ai Vescovi, ovvero ai Prelati, *cui è regolarmente concesso l'uso di siffatti privilegi*».

Quindi, anzi che chiedere di una particolare messa prelatizia, bisogna che ciascun Prelato badi alle particolari facoltà avute. Per es. si legge al n. 246 della «Inter multiplices di S. Pio, 21-2-1905: del *Tractatus* del Trombetta «De juribus et Privilegiis Praelatorum»: Praelatis nulla competit ex ceptio ab ordinariis rubrucae regulis in celebratione Missae tum sollemnis tum lectae. Etsi S. R. C. ne usum quidem palmatoriae et canonis eis permiserit, tamen Pius X, ex plenitudine potestatis, benigne concedit» ut omnes et singuli Praelati seu domestici, etsi nullo collegio adscripti, iis nempe, qui tales renunciati, breve apostolicum obtinuerint, palmatoria uti possint (non vero canone aut alia pontificali supellectile, in missa cum cantu, ve letiam lecta cum aliqua solemnitate celebranda».

Per sè, in conchlusione, la messa prelatizia si riduce ad una solenne assistenza ed apparato.

4) Dal detto, è facile rispondere che Nicola agì male, lasciandosi incoraggiare dalla Madre Filomena, pur sapendosi superiore di una Congregazione religiosa *non esente*. Se aveva anche un semplice dubbio, doveva uscire dall'incertezza.

Si fa oggi molto facilmente di ogni erba un fascio!

Mons. Donato Venditti

PRECEDENZA DI NOMI NELLA RIUNIONE DI CHIESE VESCOVILI

Ho letto sul N. 11 (*novembre* 1960) *pagine* 622, *la risposta al quesito* acque principaliter; *ma a me pare, se non erro, che oltre tale significato, la frase* aeque principaliter *debba significare pure che quando* 2 *o più Diocesi vengono unite in perpetuo, il Vescovo deve nominarsi prima dalla Diocesi più antica per fondazione; per esempio*: *Belluno* (sec. II) *e Feltre* (sec. VI); *Calvi* (sec. V) *e Teano* (sec. VI), *Gravina* (sec. IX) *e Irsina* (sec. XV); *Nepi* (sec. I) *e Sutri* (sec. V), *Pistoia* (sec. V) *e Prato* (finora, sec. XVII); *e così di altre; come si può rilevare dall'Annuario Pontificio e dalle Istituzioni canoniche di Mons. Salzano e Mons. Simeone di Napoli* (vol. 2, pag. 27). *Ciò posto, si domanda*:

Nelle unioni di 2 *o più diocesi in perpuetuo per aesequationem quale delle Diocesi deve precedere?*

La Chiesa più antica, come pensa lei, e conferma Mons. Salzano a pag. 246 del vol. II delle sue «Lezioni di Diritto Canonico».

Mons. Donato Venditti

RESCRITTI VICARIALI

Un rescritto di un Vicario Generale ha valore anche dopo la sua morte?

Dato il principio della continuità del regime, e in armonia col dispositivo di diritto (che attribuisce efficacia duratura ai precetti attestati da un legittimo documento anche quando sieno spirate le facoltà del precipiente); ai sensi dei cann. 60 e 1, il Rescritto di un Vicario Generale ha valore anche dopo la sua morte, se

a) prima della morte non ne abbia intimata la revoca al concessionario;

b) non dette il Rescritto colla clausola «Ad Nostrum beneplacitum», o altra equivalente;

c) non si abbia una legge in contrario, emanata dal Vescovo, o legge ge-

nerale che abolisce espressamente quanto disposto da Rescritti in materia;

d) Il Rescritto è in forma *commissoria*, ed il commissario ne ha già, quanto meno, iniziata l'esecuzione.

Mons. Donato Venditti

diritto ecclesiastico

INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER LA TELEVISIONE

Prego dirmi se posso oppormi alla installazione di antenne per la T.V. sulla mia casa.

Rispondeva, nel seguente modo, l'Ufficio Stampa del Ministero delle PP. e TT nel 1954 (non posso precisare il mese e tanto meno il giorno):

«La disposizione fondamentale, che regola la installazione degli aerei esterni per le ricezioni circolari, è la legge 6 maggio 1940 n. 554, la quale fa obbligo ai proprietari di stabili o appartamenti di non opporsi alla installazione nella loro proprietà degli aerei appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, purché le installazioni sieno conformi alle norme tecniche contenute all'art. 78 del R.D. 3 agosto 1928, n. 2295. Questo articolo dispone che, negl'impianti e nell'uso degli aerei, gli utenti sono tenuti ad adottare — sotto la loro responsabilità — tutti i mezzi consigliati dalla tecnica e dalla pratica ai fini della sicurezza dell'impianto e del suo regolare funzionamento, perché, anche nel caso della vicinanza di altri impianti elettrici, non possa essere arrecato danno nè alle persone nè alle cose.

In mancanza di ogni distinzione, la legge 6 maggio 1940, n. 554, è applicabile ad ogni tipo di antenna, che serva al funzionamento degli apparecchi radiofonici e quindi anche alle antenne a modulazione di frequenza.

Poiché le antenne per le ricezioni televisive si identificano proprio con queste ultime, esse sono senz'altro comprese nella previsione della legge 6 maggio 1940 n. 554.

Pertanto il proprietario, ove sieno osservate dall'inquilino le norme tecniche prescritte, non può opporsi alla installazione delle antenne, salvo il suo diritto ad ottenere il risarcimento per eventuali danni arrecati all'immobile».

Mons. Donato Venditti

PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

La Società Elettrica ha appoggiato delle mensole in ferro ai muri esterni della mia Chiesa Parrocchiale per stendere la rete pubblica di illuminazione e principalmente al frontespizio, deturpando, in questo ultimo, la visuale del lavoro.

In occasione dei restauri, che sono ancora in corso, per eseguire i lavori la Società ha dovuto deviare la rete e quindi appoggiarla ai muri di case private.

Stando così le cose chiedo:

1) *Posso oppormi a che vengano ripristinate dette mensole,* se non tutte, almeno quelle del frontespizio, *per il principio che i luoghi sacri non vanno soggetti a servitù?*

2) *Può la Società Elettrica avvalersi della prescrizione e quindi di un jus acquisitum?*

3) *Sarebbe un valido motivo la pubblica utilità?*

4) *La via giuridica da perseguire e possibilmente un memorandum avvalorato da citazioni giuridiche.*

Premesso che V. S. deve operare sempre d'intesa coi suoi Superiori, rispondo partitamente ai proposti quesiti:

1) Può opporsi .L'art. 121 b) del Testo Unico 11-12-1933 dà la facoltà di infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case, rivolte verso le vie o piazze pubbliche. Ma la Chiesa non è una casa.

2) Discutibile, se l'usucapione dura indisturbata da un ventennio(articolo 1158 c.c.). Certo però la servitù di ieri non può essere oggi aggravata (Art. 122 del citato Testo Unico).

3) Anzi che di pubblica utilità, fac-

cia questione di Chiesa, come su accennato al n. 1).

4) Provochi giudiziaria opposizione. Nella peggiore delle ipotesi, bisognerà sempre venire ad una convenzione coi debiti patti e indennità.

Siamo in materia non ancora ben definita.

CALCOLO DI PENSIONE

Il Sac. X rinunciava dopo 22 anni il beneficio parrocchiale per motivi di salute.

Il Vescovo accettava la rinuncia e indiceva il bando di concorso «...con la riserva del quarto di congrua in favore del rinunziante al beneficio».

All'atto della liquidazione il nuovo investito pretende detrarre dal quarto di congrua oltre il 2% dovuto all'Ufficio Amministrazione Diocesano, sugli assegni di congrua anche il 15% per spese di culto. Il beneficio parrocchiale intanto gode, in seguito ad una pratica svolta al Ministero Interno dal rinunziante, un assegno annuo di lire 49.000, proprio per spese di culto. E' giusta la richiesta? Per quale disposizione?

Questioni come quelle del caso erano previste da Mons. Stocchiero, quando scriveva al n. 35 del suo *Il Beneficio Ecclesiastico* - sede plena: «L'atto di imposizione e di concessione (della pensione(deve specificare la somma, il tempo, il modo, ecc. del pagamento; e quanto pi ùsarà preciso, tanto meno darà addito a futuri litigi. Se il Vescovo, nel caso, non l'ha fatto, evidentemente ha avuto fiducia, oltre che sulla intelligenza, sullo spirito di giustizia e, più che mai, di carità del suo Clero: «In omnibus caritas». *Jure*, abbiamo il can. 1429, che al 2, recita poter l'Ordinario «in commodum parochi», che lascia la parrocchia imporre sino alla terza parte «reditus paroeciae, quibuvis deductis expensis et incertis reditibus». Quindi, nel caso ,la pensione deve rispondere ad un quarto delle rendite del Beneficio, fatta astrazione dalle spese e dai redditi incerti.

Cosa in sè chiara; ma nella pratica abbastanza difficile, perchè le rendite annualmente potrebbero mutare, oltre ad essere di diversa specie. Per questo, si usa — e ciò credo abbia anche inteso fare l'Ordinario nel caso, parlando di un «quarto di congrua» (o, forse, del suplemento Governativo di congrua) stabilire una quota stabile in danaro, omnibus perpensis, caso per caso, senza scendere a 2% e spese di culto, specialmente nei rapporti di un parroco, che ha servito per 22 anni una parrocchia, ed ha procurato un assegno di L. 49.000 annue per spese di culto.

Mons. Donato Venditti

morale

MODESTIA NELLE GIOVANI

Alle giovani che vanno senza maniche o in calzoncini si deve negare l'assoluzione, ritenendole in colpa grave, qualora non si sentissero di emendarsi?

Negare l'assoluzione alle giovani che vanno *senza maniche* oggi sarebbe una misura troppo rigida e non condivisa dalla generalità dei confessori Bisogna anche tener presente le condizioni mutate della vita, specie all'assuefazione che nell'abbigliamento femminile è elemento importante.

Evidentemente io parlo qui di negazione di assoluzione a chi *porta abiti senza maniche fuori di chiesa* perchè se si accostasse una giovane in questa tenuta in chiesa a ricevere i Sacramenti si dovrebbe rimandare mettendo in esecuzione le prescrizioni gravi dei Vescovi.

La cosa è più delicata per la ragazza in calzoncini.

Anche qui è chiaro che si parla di ragazza *fuori di chiesa* perchè lasciare entrare nel *luogo sacro* una donna in calzoncini è certamente irriverenza al luogo stesso e quest'abuso va stroncato con ogni energia. Parlo di calzoncini perchè se si trattasse di *calzoni* in zone sportive o di persone che sono in gita turistica non sarei così severo. Però in ogni diocesi si stia alle

disposizioni dell'Ordinario.

A me sembra che una norma generale per tutti i confessori non sia possibile. In certe zone ancora sane di costume il vedere una ragazza vestire con calzoncini succinti potrebbe dare scandalo grave e creare tale impressione nella gioventù locale da essere condannato come colpa grave. Ma oggi in località marine o alpestri è cosa abbastanza usuale e non reca più, purtroppo, quella impressione che è atta a fermentare la passione.

Dobbiamo però tutti deplorare anche dal pulpito questo pessimo andazzo che compromette il pudore e fa della ragazza una bambola da vetrina.

Questo modo di vestire oltrechè offendere il pudore, è indice di degradazione della donna che vuole mascolinizzarsi.

Si legge in proposito la sapientissima lettera del *Card. Siri* ove si mette in rilievo l'incidenza negativa che ha sulla donna e per riflesso l'incidenza negativa anche sull'uomo, l'abito maschile portato dalla donna. Dobbiamo essere giustamente severi nella valutazione e nel combattere questa usanza che va generalizzandosi e non permette che l'occhio si abitui alla vista della donna in calzoni o calzoncini. Bisogna però andare cauti prima di *negare l'assoluzione* perchè questo rigore, non trovando un clima adatto nella mentalità generale, creerebbe dei disagi di coscienza e potrebbe provocare reazioni controproducenti allontanando la gente dai Sacramenti. Faccio inoltre notare che per ottenere la deposizione della moda sconveniente bisogna prima ottenere che si deponga la mentalità sbagliata nella donna la quale crede di essere interessante quanto si avvicina al mondo di vestire dell'uomo. Bisogna far deporre la mentalità che la donna è tanto più grande quanto più si avvicina all'uomo nel suo comportamento. Questa mentalità è una vera sfasatura. La donna è grande quanto più sa essere quello che è. I pantaloni sono legati alla mentalità; se questa cade anche quelli saranno modificati. Non dimentichiamo mai che lavorando su esseri intelligenti prima dobbiamo curare l'interno e non cominciare dai calzoni, ma iniziare dal cervello da cui i calzoni dipendono .

Can. Giuseppe Rossino

GENERAZIONE SPONTANEA

Sembra che stia cadendo l'affermazione di Pasteur circa la generazione spontanea.

Una volta si diceva "omne vivens ex vivo": ora pare che la vita si produca anche in laboratorio.

"Non riuscirete mai a dare la vita, a produrre un filo d'erba vivente": e si costruivano argomentazioni sull'origine della vita, sull'esistenza di Dio... Qual'è il Loro parere in proposito?

Evidentemente il proponente del caso è rimasto molto impressionato dal chiasso fatto dai comunisti per l'esperimento «in vitro» al laboratorio di Bologna, sino a parlare di una «culla biologica di vetro». La fecondazione «in vitro», cioè fuori del corpo umano, non ha impressionato la scienza. Le reazioni non sono state positive, anzi molto caute ,evasive, piutttosto negative, assai fredde. Rileviamo dall'«*Osservatore Romano*»: Il Prof. Wladimiro Ingiulla, direttore della Clinica Ostetrico ginocologica di Firenze, ha detto: «Mi sembra che si voglia far chiasso per nulla, in quanto esperimenti di tale natura sono già conosciuti, e non costituiscono niente di eccezionale. La fecondazione «in vitro» è possibile, ma da questi esperimenti a far nascere la vita in laboratorio c'è molta differenza». L'accademico di Francia Jean Rostand è rimasto pieno di dubbi sul successo dell'esperimento bolognese. Dal canto suo il Professor Thibaud ,specialista francese in ricerche genetiche, ha dichiarato: «La mia esperienza e anche il fatto che nel corso dei miei scambi con l'estero non ha mai incontrato i nomi dei tre ricercatori di Bologna — m'induce ad accogliere la notizia con grande riserbo. Penso inoltre che sia impossibile

filmare simili episodi della vita biologica ‚senza interromperne il corso».

Non ci affrettiamo dunque a togliere dalla base monumentale il Pasteur, per mettervi questi nuovi scovritori.

Mons. Donato Venditti

arte sacra

ALTARE VERSO IL POPOLO

Ho letto su Perfice quanto scritto nei numeri di aprile e luglio a proposito di Altari e Tabernacoli, e specificamente sull'altare rivoltato verso i fedeli e sulle varie proposte per la collocazione del S. Tabernacolo.

A mio modesto parere l'unico aspetto positivo dell'altare rivolto verso il popolo è dato dalla celebrazione della S. Messa.

Per tutto il resto l'altare così sistemato è negativo. Difatti nelle solenni benedizioni e consacrazioni (Candelora, Palme, Veglia Pasquale e consacrazione del Fonte Battesimale) nelle Ordinazioni Sacerdotali, nella celebrazione del Matrimonio ecc., i fedeli si trovano in condizioni di non poter vedere lo svolgimento dei sacri riti sia perchè l'altare nasconde, sia perchè il celebrante trovasi di spalle. Se poi a questi motivi si aggiungesse la difficoltà della posizione del Tabernacolo il problema fatalmente si aggrava.

Conosco un ecc.mo Vescovo il quale nella sua Cattedrale ha l'altare rivolto verso il popolo; ma la celebrazione dei S. Riti quel Prelato la compie indifferentemente a secondo le circostanze sia coram populo, sia versis renibus al popolo. E vale la pena fare questo andirivieni?

Quindi lasciamo le cose come stanno.

Che se proprio si desidera rinnovare le cose per una maggiore partecipazione da parte dei fedeli ai S. Riti i Sigg. Architetti non abbiano la sola preoccupazione di rivoluzionare la mensa, ma rivoluzionino tutta la struttura della Chiesa; si creino chiese a croce greca o rotonde o quadrate, disponendo il presbiterio con l'altare maggiore sollevato nel centro della Chiesa. Allora l'Altare e il Tabernacolo saranno veramente il cuore della Chiesa non solo nel simbolo, ma nella struttura e nell'efficienza. I fedeli si sentiranno pienamente partecipi all'azione liturgica che si svolge vicino a loro ed in mezzo a loro, uniti intorno all'unica mensa.

Non so cosa pensa la S. Madre Chiesa a proposito. Però c'è già un fatto: la Basilica di S. Pio X a Lourdes. Ed i fatti, si sa, possono fare da norma. Perchè non realizzare Chiese di più modeste proporzioni: Cattedrali, Parrocchie, Santuari secondo lo stesso criterio?

Si sarà creata una struttura veramente nuova, con mezzi e con arte nuove e con risultati migliori. Si realizzerà così l'augurio della Chiesa «Sicut novellae olivarum Ecclesiae filii sint in circuitu mensae Domini».

Non ho nulla da rispondere. Se si crede, lo si pubblichi così come è stato redatta.

recensioni

P. Bonaventura da Gangi - *Gli ecclesiastici in Italia.* (Paoline - 1958).

Con un'ampia ed accurata trattazione sono indicate le norme a cui deve attenersi l'ente ecclesiastico per una serena e giusta vita e per una sicura intesa con lo stato italiano. Dalla definizione di ente ecclesiastico alle varie distinzioni dei diversi enti: benefici, parrocchie, Ordini mendicanti, Seminari, Azione Cattolica, Opere pie, ecc., è un quadro completo della vita religiosa italiana con relativi riferimenti alla legislazione concordataria e civile. Con cura particolare è redatta la parte che tratta delle persone ecclesiastiche: chierici e religiosi; essa mette in risalto gli obblighi ed i privilegi propri dello stato chiericale e religioso e la tutela di essi da parte dello stato italiano.

Valore letterario-morale: l'opera è un ottimo manuale di consultazione per l'ecclesiastico e per il civilista perchè nessun lato della vita religiosa è trascurato. L'indice analitico e quello generale aiutano la ricerca degli argomenti. Sebbene possa sembrare, a prima lettura, una fredda e schematica elencazione di leggi, si nota un afflato spirituale che ravviva certe pagine, rende amabile la vita del sacerdote e del religioso e rattrista per l'elencazione dei traviamenti possibili. Una migliore distinzione e suddivisione degli argomenti con una diversa scrittura delle questioni più importanti avrebbero reso il libro di maggiore utilità pratica.

Orientamento: libro per sacerdoti, religiosi e studiosi di diritto civile e concordatario.

S. Solero - «*Luce vera*». (Ed. Lice - Torino).

Sono superflue tante parole nel presentare un'opera che già si impone da sè.

L'alto numero a cui sono giunte in breve tempo le ristampe è eloquente manifestazione del favore riscosso nel pubblico.

L'autore con uno stile sobrio e conciso, presenta la dottrina della Chiesa nelle sue varie diramazioni: dogmatiche, morali, scritturali, sociali, storiche. Lungi dal ricercare le sfumature dottrinali, che potrebbero stancare le menti e riuscire incomprese ai non abituati alle alte speculazioni, offre a tutti e in modo sufficiente i mezzi per giungere ad un grado di cultura religiosa quale è auspicabile in tutti i cristiani.

Le obiezioni che possono nascere nella mente del cristiano, o che questi può sentirsi rivolgere da qualche velenoso critico uso a demolire ciò che non conosce, od anche ciò che non fa comodo, trova qui una risposta precisa ed esauriente.

Paolo Buzzi - «*Dalla persecuzione alla pace di Costantino*».

Lo studio del Brezzi non costituisce solo una profonda analisi storica dei fatti, ma assume un profondo valore di testimonianza più che mai attuale ai giorni nostri.

Si può scorgere in queste pagine la vita iniziale della chiesa che si trova davanti a problemi umanamente più grandi di essa.

L'ultimo travaglio di assestamento di fronte alle forze sgregatrici dell'eresia, la lotta esterna contro l'Impero che vuole soffocare nel sangue questa gramigna diffusa nell'Impero, tutto questo ed altre difficoltà ancora sono la bellezza del trionfo della chiesa.

Questo dolore iniziale è messo bene in luce in queste pagine, dove si può trovare nelle sue linee iniziali il cavilloso problema delle persecuzioni nei suoi molteplici aspetti giuridici e sociali.

Quello che fa onore all'Autore è l'equilibrio con cui vengono vagliati persone e cose di modo che spontaneamente, senza apologie fuori posto, si staglia davanti a noi netta ed attraente la figura del martire della fede.

La lotta, l'unione, la fusione tra i due poteri spirituali e temporale sono una realtà messa bene in luce in queste pagine di modo che si può vedere il cristianesimo che dà un'anima,

una spinta nuova a tutto l'ordinamento politico sociale del tempo.

Auguriamoci che l'Autore sappia ridarci altri studi che oltre all'approfondimento di certe parti della storia, possono essere la testimonianza di quello che è fatto il cristianesimo.

P. Teodoro Da Torre D. G., O.F.M., *Teologia Morale* - Edizioni Paoline - 3ª Edizione, pagg. 852 - L. 1.700.

Questo Compendio di Teologia Morale, edito in lingua italiana, è il risultato della sintesi delle lezioni che per 16 anni l'Autore ha impartito negli Studentati di Napoli, Viterbo ed Eboli, ed è diretto ai Sacerdoti e a coloro fra i laici, soprattutto provenienti dall'Azione Cattolica, che vogliono approfondire i problemi concernenti la Morale Cattolica.

Lo schema della trattazione, come lo stesso Autore ha positivamente inteso, non è rinnovatore, non differendo in nulla dai soliti testi di Teologia Morale. E ciò per buona fortuna, perchè i pregi del Compendio scaturiscono proprio da questa posizione di principio. L'Autore, infatti, preoccupato soltanto di esporre la materia con la maggior chiarezza possibile, ha saputo rendersi facile, comprensibile, (cfr. p. es. i trattati sul sesto e nono precetto del Decalogo e sul Matrimonio, ove alla chiarezza unisce sobrietà e delicatezza), ha evitato di esporre tutta quella serie di opinioni, che spesso disorientano, cercando di seguire sempre la più sicura (cfr. il trattato sul settimo e decimo precetto del Decalogo); soltanto raramente, quando si è trovato di fronte a questioni molto discusse, per sicurezza del lettore, ha citato l'autore del quale condivideva l'opinione (probabilismo).

Nel suo genere il prontuario può considerarsi completo, quantunque non sia esauriente in tutte le singole trattazioni. E' però arricchito di questioni di attualità, dalla psicanalisi alla narcoanalisi, dalla fecondazione artificiale alla continenza periodica, ecc. sulla scia maestra di Pio XII, e dei decreti emanati dalla S. Sede riguardanti gli Istituti secolari, la clausura delle monache e il digiuno Eucaristico. Per la prontezza della consultazione ,alla fine del volume, è inserito l'indice analitico e dei canoni. Il formato è tascabile e la buona conservazione è assicurata dalla copertina in plastica.

Il soprannaturale a cura di Piolanti Marietti, 1960, L. 2.800).

Pio XII, il 17 febbraio del 45, parlando ai quaresimalisti e ai parroci di Roma: « La fede cristiana è la religione dell'amicizia personale tra Dio e la sua creatura, la religione della figliolanza divina dell'uomo e i Sacramenti sono, per così dire, i canali che comunicano all'uomo questo nuovo essere, questa vita misteriosa ».

Il volume che Marietti, con tanta cura anche tipografica, ha posto nelle mani di predicatori, pedagogisti e a tutti quei laici colti che amano coltivare la loro anima, è proprio lo studio piacevole di questa amicizia e di questa figliolanza.

Diciannove autori, pressochè tutti italiani o residenti da anni in Italia, sotto la direzione di Mons. Piolanti, rettore magnifico del Pontificio Ateneo di Propaganda Fide. hanno lavorato attorno a questo volume — oltre settecento pagine — creando un'opera che, penso, anche all'estero verrà notata con ammirazione. Siamo in un periodo di Nazioni Unite e di unione europea o, meglio di Concilio Ecumenico: la cattolicità (collaborazione di autori di varie nazioni) è un'opera lodevole. Ma gli editori, troppo spesso, con la scusa della cattolicità, amano far tradurre opere già affermate.

Va data quindi doppia lode all'Editore per questa impresa, pressochè completamente nazionale e non per questo meno pregevole.

La trama: dalla elevazione al soprannaturale dei nostri Protoparenti, si passa, dopo il peccato originale, alla Redenzione, alle sorgenti della Grazia, nell'economia della salvezza del mondo d'oggi, con capitoli sulle deviazioni dottrinali e sulla ripercussione del soprannaturale nella vita religiosa dei popoli, della filosofia, della professione, nella letteratura e nell'arte. Un'opera di dottrina condotta in

una forma stringata e piacevole ad un tempo. Tra i frutti che l'auspicato Concilio Ecumenico si propone vi è quello che «si giunga ad una più profonda conoscenza della dottrina della Chiesa»: questo libro sarà un valido contributo a tale conoscenza.

Tra i molti articoli personalmente sento di dover ricordare quelli del P. Spiazzi: sulla mediazione di Maria santissima nell'economia soprannaturale e, l'altro, prezioso nella stringatezza, sullo Spirito Santo e sui suoi Doni. Ma si mediti con attenzione anche quelli del Parente, sul peccato originale e sulla redenzione; sull'esperienza meravigliosa del divino di Garcia e l'opposizione al soprannaturale di Plinval. Da par suo il Matteucci sul soprannaturale nella letteratura e non meno prezioso quello di Palazzini, sul soprannaturale nelle professioni. Forse meno felice di tutti quella dell'unica donna collaboratrice, Emma Amadei, sul Soprannaturale nell'arte. Vorrei dire che è un po' troppo romanista.

Più che lo spirito del soprannaturale, il suo articolo presenta una sintesi dell'arte sacra nel tempo, ma vista con occhi troppo formalisti. A sua scusa va detto che il suo articolo è preceduto da quello sulla letteratura del Matteucci: e il binario era tale che si correva rischio di far delle ripetizioni.

Ho detto tanto bene della veste editoriale chè un'opera simile — valida da offrirsi come presente come dono od omaggio — richiedeva una tale veste. Mi permetto solo un appunto: Le cinque porte che suddividono le singole parti presentano motivi tolti dai capitelli della cattedrale di Autun (sec. XII). Dato che abbiamo realizzato un prodotto nazionale sarebbe stato opportuno ricorrere anche per questo a un monumento di casa nostra: si avrebbe fatto anche un'opera meritoria di far conoscere agli italiani — i quali ignorano troppe cose di casa loro — voglio dire alle sculture (capitelli anche qui) del Chiostro di S. Orso di Aosta dello stesso secolo XII da scoprire ancora dalla gran massa degli stessi studiosi d'arte. Ma si potrà pensare ad una seconda edizione. In quella occasione sarà opportuno aggiungere un indice analitico molto utile in un lavoro di questo genere.

L. Bartoli